



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

Provvedimenti pubblicati - giugno 2020



Indice

SEZIONE UNITE	3
SEZIONE PRIMA E VI PRIMA.....	13
SEZIONE SECONDA E VI SECONDA.....	53
SEZIONE TERZA E VI TERZA	91
SEZIONE LAVORO E VI LAVORO	160
SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA	188
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	211
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	269



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 12861 del 26/06/2020** (Rv. **658024 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ADRIANA DORONZO**. Relatore: **ADRIANA DORONZO**.

A. (SEGNERI SERGIO) contro A. (TURCO PAOLO)

Regola giurisdizione

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Proposizione nel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 c.p.c. - Legittimazione del ricorrente rimasto soccombente in sede cautelare - Configurabilità - Fondamento.

Nel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 c.p.c., il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dal ricorrente rimasto soccombente in sede cautelare sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione, in via definitiva, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32727 del 2018 Rv. 652096 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 12863 del 26/06/2020** (Rv. **658038 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ROSSANA MANCINO**. Relatore: **ROSSANA MANCINO**.

contro

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso gestione statale - Controversia promossa da superstite di dipendente privato - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza - Fondamento.

La controversia promossa dal coniuge superstite di dipendente privato avente ad oggetto la domanda di ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso una gestione statale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non già in quella della Corte dei conti, poiché la predetta controversia non presenta alcuna attinenza con questioni in ordine al mancato accredito o all'inesatta contabilizzazione di contributi previdenziali dovuti in riferimento ad un rapporto di pubblico impiego, venendo invece in rilievo il nesso inscindibile tra la sommatoria dei periodi assicurativi e la liquidazione dell'unica pensione che si pretende di commisurare al coacervo contributivo, con la conseguenza che al predetto giudice ordinario, deputato a conoscere del diritto e della misura della predetta pensione, compete anche la giurisdizione sull'eventuale sommatoria dei distinti periodi assicurativi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 242 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10455 del 2008 Rv. 602818 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 12866 del 26/06/2020** (Rv. **658025 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ALBERTO GIUSTI.** Relatore: **ALBERTO GIUSTI.**

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Polizza fideiussoria a garanzia del pagamento di somme per oneri di urbanizzazione e penali - Escussione - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

092029 GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" - DIRITTI SOGGETTIVI In genere.

La controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4319 del 2010 Rv. 611803 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 12864 del 26/06/2020** (Rv. **658057 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO.**

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO.**

C. (PAZZAGLIA ANTONIO) contro R.

Regola giurisdizione

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Autobus gran turismo in servizio pubblico di linea - Obbligo di pagamento della tariffa per l'accesso ad una zona di traffico limitato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

La controversia concernente l'obbligo di pagamento di una tariffa per l'accesso ad una zona di traffico limitato, imposto agli autobus gran turismo in servizio pubblico di linea, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'istituzione di una zona a traffico limitato costituisce esercizio di un potere pubblico, afferente all'uso del territorio e dunque alla materia urbanistica, che conforma la totalità degli aspetti di tale uso, compresa la qualificazione della tariffa di accesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/04/1992 num. 285 art. 7 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge Reg. Lazio 16/07/1998 num. 30 art. 42 com. 1 lett. D

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 12864 del 26/06/2020** (Rv. **658057 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO.**

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO.**

C. (PAZZAGLIA ANTONIO) contro R.

Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Proposizione a seguito di ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo - Ammissibilità
- Fondamento.

La proposizione del regolamento di giurisdizione non è impedita dalla pronuncia di un'ordinanza cautelare da parte del giudice amministrativo, atteso che il provvedimento cautelare, destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza di merito, non assume carattere decisorio e non statuisce sulle posizioni soggettive con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato, neppure in punto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 55

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21677 del 2013 Rv. 627414 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 12865 del 26/06/2020** (Rv. **658084 - 02**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO.**

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO.**

D. (SALSONE ANTONINO) contro S. (FRADEANI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI
A GIUDICE STRANIERO Clausola di proroga della giurisdizione - Litispendenza tra cause
promosse davanti a giudici di Stati diversi – Convenzione di Lugano del 2007 - Accertamento
della competenza giurisdizionale – Attribuzione al solo giudice adito per primo – Sospensione del
giudizio successivamente instaurato - Necessità - Conseguenze - Regolamento preventivo di
giurisdizione – Inammissibilità.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

In presenza di una clausola di proroga della giurisdizione, nel caso in cui siano promosse più cause in rapporto di litispendenza davanti a giudici di Stati diversi, e dovendosi applicare l'art. 27 della Convenzione di Lugano, firmata il 30 ottobre 2007 (approvata anche dalla Comunità europea con decisione del Consiglio 2009/430/CE del 27 novembre 2008), è il giudice preventivamente adito a dover verificare l'esistenza della clausola e, con essa, l'effettiva pattuizione di una competenza giurisdizionale esclusiva, mentre l'altro giudice, nell'attesa di tale statuizione, deve sospendere d'ufficio il proprio procedimento, non potendo adottare alcuna statuizione sulla competenza giurisdizionale, sicché, ove sia successivamente adito il giudice italiano, nel processo pendente davanti a quest'ultimo non è consentita neppure la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 27, Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 430 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12638 del 2019 Rv. 653936 - 02, N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 12865 del 26/06/2020** (Rv. **658084 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO.**

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO.**

D. (**SALSONE ANTONINO**) contro S. (**FRADEANI FRANCESCO**)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ricorso introduttivo – Motivi specifici - Necessità - Esclusione - Indicazione degli elementi indispensabili alla definizione della questione - Sufficienza - Contenuto.

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione e pertanto può anche non contenere specifici motivi di ricorso, ossia l'indicazione del giudice che abbia la giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, essendo sufficiente che esponga gli elementi necessari alla definizione della questione di giurisdizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., indicando le parti, l'oggetto e il titolo della domanda e specificando altresì il procedimento a cui si riferisce e la fase in cui si trova, in modo tale da consentire la verifica delle condizioni richieste dall'art. 41 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22575 del 2019 Rv. 655112 - 01, N. 10092 del 2015 Rv. 635273 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 12483 del 24/06/2020** (Rv. **658083 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** Estensore: **ALDO CARRATO.** Relatore: **ALDO CARRATO.**

F. (**PETRUCCIOLI ALESSANDRO**) contro C. (**STICCHI DAMIANI ANDREA**)

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Rifiuti solidi urbani - Gestione affidata in forza di ordinanze contingibili e urgenti - Domanda di corresponsione del corrispettivo - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

La controversia concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti adottate (per ragioni di emergenza ambientale) ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che essa riguarda unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involgere il sindacato, in via diretta o incidentale, della legittimità dell'attività provvedimento urgente posta "a monte" dello stesso, la quale costituisce uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 191, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E) CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. P) CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5303 del 2017 Rv. 643120 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 12482 del 24/06/2020** (Rv. **658082 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**.

U. (PUCCI PIETRO CARLO) contro T. (PETROCCHI FRANCESCO)

Regola giurisdizione

092008 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE Enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva - Natura giuridica di associazioni private - Configurabilità - Sindacato sugli atti di esercizio dei poteri loro conferiti da fonti normative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.

È devoluto alla giurisdizione ordinaria il sindacato giurisdizionale sugli atti con i quali gli enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva (che assumono natura giuridica di associazioni di diritto privato dotate di autonomia statutaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 168 del 2017) esercitano i poteri loro conferiti dal codice civile o da altre fonti normative, compresi quelli relativi ai procedimenti costitutivi degli organi di gestione e alle previsioni dello statuto, i quali costituiscono una delle principali espressioni della capacità di "autonormazione", riconosciuta dall'art. 1, comma 1, lett. b), della citata l. n. 168 del 2017. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto il sindacato sulla validità ed efficacia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di una università agraria, relative all'indizione delle elezioni degli organi di governo, all'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti e alla proclamazione dei risultati delle inerenti consultazioni elettorali, nonché sulla validità ed efficacia dello statuto della medesima università, quale atto presupposto).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/2017 num. 168 art. 1 com. 1 lett. B), Legge 20/11/2017 num. 168 art. 1 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Sez. U - , **Sentenza n. 12476 del 24/06/2020** (Rv. **658004 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**. Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

F. (COTTONE ALFONSA) contro H. (TROJA GIOVANNI)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 14/03/2014

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Revocatoria ordinaria o fallimentare di un bene - Fallimento dell'accipens - Ammissibilità dell'azione - Condizioni - Fondamento.

Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicché quando l'azione sia stata promossa dopo il fallimento dell'accipens, non potendo essere esperita con la finalità di recuperare il bene ceduto – stante l'intangibilità dell'asse fallimentare –, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 30416 del 2018 Rv. 651808 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 12479 del 24/06/2020** (Rv. 658037 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**.

L. (**ANGELONE RENATO**) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI

092079 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - EFFETTI DELLA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE Giudicato interno - Questione definita in relazione alla sola domanda principale – Riproposizione della questione con riguardo alle domande subordinate o accessorie – Inammissibilità.

Il giudicato interno, conseguente alla statuizione sul regolamento preventivo di giurisdizione, adottata con esclusivo riferimento alla domanda principale, senza operare alcuna distinzione rispetto alle domande subordinate o accessorie, pur potendo la pronuncia interessare anche queste ultime, preclude ogni successiva contestazione attinente alla giurisdizione, anche se relativa alle domande subordinate o accessorie in precedenza non esaminate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 02, N. 7930 del 2013 Rv. 625630 - 01, N. 6929 del 2018 Rv. 647661 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 12141 del 22/06/2020** (Rv. 658003 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

G. (**SABLONE STEFANO**) contro U. (**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .**)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 27/11/2017

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Sopravvenuta decisione di merito - Carezza di interesse della decisione sul regolamento - Esclusione – Fondamento – Giudicato sulla giurisdizione formatosi anteriormente alla pronuncia sul regolamento preventivo – Efficacia panprocessuale – Limiti.

Il principio secondo cui l'anteriorità della decisione di merito rispetto alla statuizione sulla giurisdizione non limita l'efficacia della regola stabilita dalle Sezioni Unite, dovendo, il provvedimento di merito, essere considerato alla stregua di una decisione assunta all'esito di una cognizione sommaria, condizionata alla definizione del regolamento, deve ritenersi applicabile esclusivamente all'interno del giudizio nel quale risulta proposto il regolamento preventivo, non potendo intaccare il giudicato sulla giurisdizione anteriormente formatosi in altro giudizio e non essendo, in siffatta ultima evenienza, la decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione dotata di efficacia panprocessuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11161 del 2019 Rv. 653897 - 01, N. 11576 del 2018 Rv. 648273 - 01

SEZIONE UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 11866 del 18/06/2020** (Rv. 658035 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 13/09/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. - Applicabilità al giudizio di impugnazione - Sussistenza - Fondamento.

La preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all'eventuale ammissione delle prove a norma dell'art. 356 c.p.c., ovvero - in caso di non espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 356

Sez. U - , **Sentenza n. 11868 del 18/06/2020** (Rv. 658036 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE MISTRI CORRADO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 29/07/2019

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ritardata scarcerazione - Illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Inosservanza dei limiti temporali previsti dalla disciplina codicistica - Riconducibilità nell'ambito dell'attività interpretativa non sindacabile - Condizioni.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, nell'ipotesi di incolpazione avente ad oggetto una condotta consistente nella grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ex art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, e risoltasi nell'inosservanza della disciplina codicistica in tema di limiti temporali della custodia cautelare in carcere, o di altre misure limitative della libertà personale, è necessario, ai fini della riconduzione di tale condotta nell'ambito dell'attività interpretativa non sindacabile in sede disciplinare (con conseguente esclusione dell'illecito), accertare se le ragioni di essa siano verificabili attraverso uno o più provvedimenti motivati, giustificativi del diverso computo dei termini o del superamento del limite massimo stabilito nell'art. 304, comma 6, c.p.p., anche mediante l'adesione ad una scelta ermeneutica riconducibile ad un orientamento minoritario, purché reso evidente da un percorso argomentativo valutabile ed impugnabile così come previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G)

SEZIONE UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17120 del 2019 Rv. 654414 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 11126 del 10/06/2020** (Rv. **657874 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (CONTE ILARIA) contro R. (MARTINI VINICIO)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 06/04/2018

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Concessione di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche - Diritti del concessionario - Natura - Limiti - Fattispecie.

Nel rapporto di concessione di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, i diritti dei privati (che non possono mai essere diritti assoluti) sono acquisiti con la condizione che siano fatte salve le esigenze della collettività, il cui diritto all'uso delle acque pubbliche, sempre latente, può riespandersi in ogni momento; in seguito alla riespansione del primato della destinazione pubblica dell'acqua, il concessionario non subisce la compressione di un inesistente diritto di proprietà ma soggiace all'obbligo (assunto con la sottoscrizione dell'atto di concessione) di rilasciare l'acqua richiesta a causa del verificarsi di una condizione legittima e accettata, non potendo pertanto pretendere alcun indennizzo o risarcimento, ma soltanto l'adeguamento del canone in ragione del ridotto utilizzo, quantitativo e temporale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 45, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353

Sez. U - , **Ordinanza n. 10577 del 04/06/2020** (Rv. **657858 - 01**)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ROBERTA CRUCITTI**. Relatore: **ROBERTA CRUCITTI**.

U. (DONATELLI SAMUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Autorità garante della concorrenza e del mercato - Contributi di funzionamento previsti dall'art.10, commi 7 ter e 7 quater, della l. n. 287 del 1990 - Natura fiscale - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.

I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della l. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della l. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale

SEZIONE UNITE

ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 10 com. 7, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 10 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16693 del 2017 Rv. 644915 - 01, N. 19678 del 2016 Rv. 641092 - 01, N. 8116 del 2017 Rv. 643555 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 10441 del 03/06/2020 (Rv. 657857 - 01)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANTONIO GRECO. Relatore: ANTONIO GRECO.

V. (MANZI LUIGI) contro S. (PROCURATORE GENERALE)

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di simulazione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti - Classificazione tra le azioni a tutela dei crediti erariali ex art.1, comma 174, della l. n. 266 del 2005 - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.

L'azione di simulazione promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti è ricompresa tra le azioni concesse al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, ex art. 1, comma 174, della l. n. 266 del 2005, atteso che essa - potendo essere diretta a tutelare le ragioni creditorie pregiudicate dagli atti simulati, in quanto idonei a menomare la garanzia generica del credito di cui all'art.2740 c.c. - ha natura accessoria e strumentale rispetto al predetto fine e deve pertanto ritenersi non estranea alle "materie della contabilità pubblica", riservate, ai sensi dell'art.103 Cost., alla giurisdizione della Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 174 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 73, Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11073 del 2012 Rv. 622930 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020 (Rv. 658130 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

G. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 09/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate - Modalità - Fattispecie.

Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle "fonti informative privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva genericamente escluso l'esistenza in Senegal di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in corso, senza indicare in alcun modo la fonte internazionale che aveva consentito di giungere a tale conclusione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13257 del 30/06/2020 (Rv. 658131 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TRIA LUCIA. Relatore: TRIA LUCIA.

A. (GIUDICE EMANUELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 002558/2020 65662301

Massime precedenti Conformi: N. 2558 del 2020 Rv. 656623 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13257 del 30/06/2020 (Rv. 658131 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TRIA LUCIA. Relatore: TRIA LUCIA.

A. (GIUDICE EMANUELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Richiedente affetto da epatite di tipo B - Non necessità di cure attuali - Irrilevanza - Approfondimento istruttorio officioso sulle condizioni del sistema sanitario del Paese di provenienza in relazione al quadro clinico - Necessità - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di protezione internazionale, nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs.n. 286 del 1998, ai fini del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nel caso in cui il richiedente sia affetto da epatite di tipo B, il giudice non può limitarsi a valutare che la malattia sia in uno stato di latenza e che non siano attualmente necessarie cure farmacologiche, ma deve verificare, in base ai documenti acquisiti ed eventualmente anche con approfondimenti istruttori officiosi, se il servizio sanitario del Paese di provenienza (nella specie il Ghana) sia in grado di fornire al richiedente cure adeguate, tenuto conto del fatto che, anche ove lo stesso non fosse sottoposto a terapia, resterebbe comunque affetto da una malattia che può evolversi con l'insorgenza di complicanze severe come la fibrosi, la cirrosi, l'insufficienza epatica, l'epatocarcinoma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 18541 del 2019 Rv. 654661 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 13203 del 30/06/2020 (Rv. 658129 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **PARISE CLOTILDE.** *Relatore:* **PARISE CLOTILDE.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

A. (GALVANI ANDREA) contro D. (BRANCATI CORRADO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 05/05/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità- Spostamento della fascia di rispetto autostradale- Vincolo assoluto di inedificabilità- Rilevanza ai fini della determinazione dell'indennizzo- Applicazione estensiva dell'art. 33 del d.p.r. n. 327 del 2001- Presupposti.

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, lo spostamento della fascia di rispetto autostradale all'interno dell'area residua rimasta in proprietà degli espropriati, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di per sé non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell'indennizzo dovuto al privato, in applicazione estensiva dell'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, qualora risultino alterate le possibilità di utilizzo della stessa ed anche per la perdita di capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34745 del 2019 Rv. 656442 - 01, N. 5875 del 2012 Rv. 622323 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13175 del 30/06/2020 (Rv. 658128 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

F. (BOCCAGNA ROBERTO) contro B. (GARGANI BENEDETTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/09/2015

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Rimesse bancarie - Natura non solutoria – Condizioni - Prova.

In tema di revocatoria fallimentare, la natura non solutoria delle rimesse bancarie affluite su un conto scoperto postula la prova dell'esistenza di una pattuizione idonea ad impedire al credito della banca di palesarsi esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento. Detta prova, che è onere della banca fornire, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da "facta concludentia", purchè la specularità tra le operazioni ne evidenzii con certezza lo stretto collegamento negoziale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19751 del 2017 Rv. 645190 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13169 del 30/06/2020 (Rv. 658382 - 01)

Presidente: . *Estensore:* . P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

D. (CICCONI ALBERTO) contro F. (RIZZO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/05/2016

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE "Scientia decoctionis" del terzo contraente - Ipoteca giudiziale per rilevante importo iscritta sul bene venduto e menzionata nell'atto - Sufficienza- Fattispecie.

In tema di revocatoria fallimentare di compravendita ex art. 67, comma 2, l.fall., la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente, che deve essere effettiva e non meramente potenziale, può essere provata dal curatore, su cui incombe il relativo onere probatorio, tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili anche dall'esistenza di un'ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo. (Nella specie il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che, oltre all'emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull'immobile due ipoteche menzionate nell'atto pubblico di vendita).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 2722, Cod. Proc. Civ. art. 2729

Massime precedenti Conformi: N. 25379 del 2013 Rv. 628473 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 526 del 2016 Rv. 638257 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13165 del 30/06/2020 (Rv. 658249 - 01)

Presidente: . *Estensore:* . P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

F. (AURELI STANISLAO) contro I. (PROSPERI MANGILI LORENZO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/04/2014

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDAZIONI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) -

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - Pagamento di debiti del fallito - Effettuato da un terzo - Revocatoria ex art. 67 l.fall. - Ammissibilità - Condizioni.

La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8783 del 2012 Rv. 622742 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020** (Rv. **658088 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PIERPAOLO GORI.** *Relatore:* **PIERPAOLO GORI.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

J. (COGNINI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 23/08/2018

140025 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE Motivazione apparente - Condizioni - Fattispecie

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Nella specie la Corte, in un giudizio di protezione internazionale ed umanitaria, ha riscontrato il vizio sia per l'incompatibilità delle argomentazioni poste a base delle diverse forme di protezione richiesta sia per la radicale mancanza della descrizione della vicenda personale del ricorrente così da non poter ancorare le affermazioni astratte ed i paradigmi normativi riprodotti alle domande proposte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 9105 del 2017 Rv. 643793 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13253 del 30/06/2020** (Rv. **658089 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.**

G. (CERIO ENNIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 02/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Informazioni sul paese di origine - Fonti - Tassatività delle indicazioni di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 25 del 2008 - Esclusione - Utilizzazione di concorrenti canali di informazione - Possibilità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 25 del 2008 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, quali ad esempio, i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale,

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

come Amnesty International e Medici senza frontiere. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la sussistenza, in Gambia, della situazione di violenza indiscriminata ex art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, sulla base delle informazioni tratte da un recente rapporto di Amnesty international).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11312 del 2019 Rv. 653608 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 03, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12619 del 25/06/2020 (Rv. 658053 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CLOTILDE PARISE. Relatore: CLOTILDE PARISE.

R. (MAGGIORE ENRICO) contro D. (LOBIANCO MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/09/2015

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione dell'indennità di esproprio - Vincoli per il giudice derivanti dalla quantificazione della somma operata in domanda - Esclusione - Applicazione dei criteri legali - Fattispecie.

In tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità, il giudice adito non è vincolato dalle indicazioni delle parti, ma ha egli stesso il potere-dovere di individuare i criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria in forza delle norme che li contengono, sicché non risulta neppure necessario che nell'atto di citazione sia quantificata la somma pretesa a titolo di indennità. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva respinto le domande volte ad ottenere una diversa quantificazione dell'indennità di espropriazione, ritenendo che le stesse fossero del tutto generiche non avendo le parti indicato nel dettaglio le somme pretese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18435 del 2013 Rv. 627486 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12616 del 25/06/2020 (Rv. 657961 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CLOTILDE PARISE. Relatore: CLOTILDE PARISE.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (BRANCA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/08/2015

080039 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DEPOSITO Risarcimento del danno conseguente ad occupazione usurpativa - Deposito di somme liquidate a titolo di indennità di esproprio o d'occupazione temporanea - Efficacia liberatoria per l'espropriante - Esclusione.

Il deposito di una somma a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione, ai sensi degli artt. 48 e 49 della l. n. 2359 del 1865, ha efficacia liberatoria per il debitore espropriante, soltanto nell'ambito di una procedura perfezionatasi con l'emissione di un valido ed efficace

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

decreto di esproprio o di occupazione temporanea e non anche ai fini del risarcimento del danno derivante dalla perdita di proprietà conseguente ad un'occupazione appropriativa od usurpativa; in tal caso, infatti, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere corrisposta direttamente al danneggiato, con detrazione dall'importo dovuto delle sole somme eventualmente già incassate da quest'ultimo, potendo l'espropriante legittimamente chiedere la restituzione di quelle ancora giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Conformi: N. 22923 del 2013 Rv. 628187 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 12171 del 22/06/2020 (Rv. 658127 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

V. (AULETTA ANDREA) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE COMO, 09/07/2014

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Requisiti di terzietà ed indipendenza dell'attestatore – Mancanza – Effetti.

In tema di concordato preventivo, la mancanza in capo all'attestatore dei requisiti di terzietà ed indipendenza comporta la nullità dell'atto di nomina del medesimo e il conseguente venir meno del diritto al compenso in sede di insinuazione allo stato passivo del successivo fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. D, Legge Falliment. art. 161 com. 3

Sez. 1, Ordinanza n. 12206 del 22/06/2020 (Rv. 658052 - 01)

Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.. Estensore: EDUARDO CAMPESE. Relatore: EDUARDO CAMPESE. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

C. (FERRARA ALESSANDRO) contro P.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE ROMA, 26/10/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Opposizione - Pendenza del procedimento di impugnativa del diniego del riconoscimento della protezione internazionale - Disciplina antecedente alla riforma del d.l. n. 13 del 2017 - Effetto sospensivo - Configurabilità - Nullità del decreto di espulsione.

E'illegitimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, proposto dallo straniero prima dell'entrata in vigore (il 18.4.2017) del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che ha abrogato l'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, poiché il comma 4 del ridetto art. 19, disponendo che "la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato", tranne che in alcune ipotesi particolari, ne estende l'effetto sospensivo fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 4, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 7 com. 1 lett. C, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 18737 del 2017 Rv. 645680 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27077 del 2019 Rv. 655648 - 01, N. 28860 del 2018 Rv. 651500 - 02

Sez. 1 - , Sentenza n. 11984 del 19/06/2020 (Rv. 657960 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ROBERTO AMATORE. Relatore: ROBERTO AMATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

T. (GRANZOTTO GUIDO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/01/2016

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Dichiarazione di fallimento - Scissione di società totalitaria - Successione tra enti - Cancellazione della scissa dal registro delle imprese - Decorso del termine annuale - Sussistenza.

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di dichiarazione di fallimento in presenza di una scissione di società totalitaria, verificandosi un fenomeno di tipo successorio tra soggetti distinti e dunque l'estinzione della società scissa, trova applicazione la regola di cui all'art. 10 l.fall. per cui il fallimento di quest'ultima potrà essere pronunciato entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16511 del 2019 Rv. 654278 - 01, N. 6143 del 2001 Rv. 546383 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 11983 del 19/06/2020 (Rv. 657959 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ROBERTO AMATORE. Relatore: ROBERTO AMATORE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Parz. Diff.)

N. (BORLONE LUIGI) contro S. (INZITARI BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2018

081169 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI Interessi sui crediti chirografari - Sospensione del decorso - Sussistenza - Efficacia esterna al concorso - Esclusione.

La sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., vale solo all'interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore ed il fallito gli interessi continuano a maturare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 com. 1 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11983 del 19/06/2020** (Rv. **657959 - 02**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO AMATORE**. Relatore: **ROBERTO AMATORE**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Parz. Diff.)

N. (**BORLONE LUIGI**) contro S. (**INZITARI BRUNO**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/03/2018

081269 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI Interessi sui crediti chirografari - Interruzione della prescrizione - Procedura fallimentare - Domanda di ammissione al passivo - Necessità - Differenze con l'amministrazione straordinaria - Regime precedente al d.lgs. n. 270 del 1999.

Nel fallimento la prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari è interrotta con effetto permanente per tutto il corso della procedura solo dalla domanda di insinuazione al passivo, mentre nell'amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979, l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dell'art. 209 l.fall., determina l'interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 207, comma 1, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11966 del 2018 Rv. 648458 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11882 del 18/06/2020** (Rv. **657956 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ROBERTO AMATORE**. Relatore: **ROBERTO AMATORE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

F. (**MARINO ALBERTO**) contro T. (**PIAZZA VALENTINA**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/11/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Proposta di concordato - Mancanza di rilievi del tribunale nell'udienza camerale ex art. 162 l.fall. - Termine per integrare la proposta - Assegnazione - Facoltà - Fattispecie.

In tema di ammissione al concordato preventivo, la mancata formulazione da parte del giudice, nel corso dell'udienza camerale, di osservazioni critiche in ordine alla proposta concordataria non impedisce al proponente di richiedere, nel suo interesse, un termine per integrarla, in relazione ad eventuali profili di inammissibilità che potrebbero emergere in sede di decisione, mentre l'art. 162, comma 1, l.fall. attribuisce al giudice un potere discrezionale, il cui omesso esercizio non necessita di motivazione, né è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d'appello, aveva accolto il reclamo della proponente, che lamentava il pregiudizio subito per avere il tribunale omesso, in sede di udienza camerale, di prospettare la questione posta a fondamento della decisione di inammissibilità della proposta concordataria).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21901 del 2013 Rv. 627747 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , Sentenza n. 11882 del 18/06/2020 (Rv. 657956 - 02)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ROBERTO AMATORE. Relatore: ROBERTO AMATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

F. (MARINO ALBERTO) contro T. (PIAZZA VALENTINA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/11/2017

081047 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - VOTO - IN GENERE Concordato preventivo con continuità aziendale - Creditori privilegiati - Pagamento dilazionato ultrannuale - Ammissibilità - Esercizio del diritto di voto - Criteri - Fondamento.

Nel concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario a pena di inammissibilità della proposta, come si desume sia dall'art. 86 del d.lgs. n. 14 del 2019 che dall'art. 2426, comma 1, n. 8), c.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 177 com. 3, Legge Falliment. art. 186 bis, Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 8, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 86, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2422 del 2020 Rv. 656715 - 01, N. 17834 del 2019 Rv. 654540 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11883 del 18/06/2020 (Rv. 657957 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: ROBERTO AMATORE. Relatore: ROBERTO AMATORE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

E. (CIMETTI MAURIZIO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 06/07/2015

081159 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI Insinuazione al passivo - Aggió del concessionario per la riscossione dei tributi - Concorsualità - Presupposti - Fondamento.

In tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l'aggió per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COS T., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 6646 del 2013 Rv. 625932 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11887 del 18/06/2020** (Rv. **657958 - 01**)

Presidente: **NAZZICONE LOREDANA**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (MORELLI UGO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/03/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo - Rigetto - Reclamo alla corte d'appello - Declaratoria d'irreclamabilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

Non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d'appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell'istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 19 l. fall., di sospensione della liquidazione dell'attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all'ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorietà, non ricorribile per cassazione, emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c. p. c., sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado. Non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d'appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell'istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 19 l. fall., di sospensione della liquidazione dell'attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all'ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorietà, non ricorribile per cassazione, emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c. p. c., sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27087 del 2011 Rv. 620688 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11756 del 17/06/2020** (Rv. **657955 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

A. (RUSSO FRANCESCO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 22/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Ricorso per cassazione - Istanza di sospensione del provvedimento impugnato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato, poiché l'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall'art. 373, comma 1, c.p.c.; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell'istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 373 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18737 del 2017 Rv. 645680 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11743 del 17/06/2020 (Rv. 657954 - 01)

Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO MERCOLINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

M. (SANTILLI STEFANIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 20/02/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Situazione di vulnerabilità - Minore età del richiedente - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell'accertare il livello d'integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell'abbandono del paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenni, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di "vulnerabilità estrema", prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all'assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell'art. 3 Cedu. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nell'escludere i presupposti per la protezione umanitaria, si era limitata a ritenere insufficiente l'inserimento sociale e lavorativo in Italia del richiedente, omettendo di verificare l'eventuale sua condizione di minore straniero non accompagnato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13079 del 2019 Rv. 654164 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11635 del 16/06/2020 (Rv. 657948 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIUSEPPE DE MARZO. Relatore: GIUSEPPE DE MARZO. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

A. (MARINI FRANCESCO SAVERIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/02/2016

122019 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - NOME (NOZIONE) - TUTELA - IN GENERE Partito politico - Tutela ex art. 7 c.c. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Ogni partito politico beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità, la quale trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost., riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, ed esprime l'esigenza di evitare nel dibattito pubblico il pericolo di confusione in ordine agli elementi che caratterizzano un partito come centro di espressione di idee e di azioni. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la confondibilità tra le denominazioni e i segni distintivi di due partiti, senza giustificare come avesse tratto il

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

convincimento che il simbolo della fiamma tricolore rappresentasse, con carattere di generalità, patrimonio ideologico di tutta la destra autoritaria e nazionalistica italiana, anziché il segno identificativo di uno dei due partiti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 49

Massime precedenti Vedi: N. 23401 del 2015 Rv. 637730 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11659 del 16/06/2020** (Rv. **658073 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (CONSIGLIO PASQUALE) contro C. (LA CAVA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/06/2013

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Censura di omesso esame dell'eccezione di prescrizione - Specificazione del motivo di ricorso - Onere del ricorrente - Contenuto.

In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che censuri la statuizione del giudice d'appello per aver ritenuto precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione, oggetto di pronuncia di rigetto da parte del tribunale, perché non formulata con apposito motivo di appello incidentale, ha l'onere di specificare nel ricorso le ragioni per cui ritiene errata tale statuizione, il tenore della sua eccezione, il tempo e il luogo della sua deduzione, evidenziandone la tempestività nonché le ragioni del rigetto (ovvero gli elementi da cui desumere il suo omesso esame), non potendosi limitare a rinviare agli atti delle precedenti fasi del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21645 del 2014 Rv. 632802 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11636 del 16/06/2020** (Rv. **657949 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIUSEPPE DE MARZO**. Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

C. (BIGARDI ELENA ALESSANDRA) contro E. (CESCHINI ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/07/2017

082331 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE Separazione personale dei coniugi - Modifica delle condizioni di separazione - Giudicato sulla mancata riconciliazione dei coniugi - Esclusione.

Deve escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui "thema decidendum" è rappresentato dall'esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato sull'assenza dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19605 del 2016 Rv. 641838 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11655 del 16/06/2020** (Rv. **657951 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**.

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (CIGOLINI CARLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2014

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Obbligazioni pecuniarie dello Stato e degli enti pubblici - Interessi compensativi - Decorrenza -
Liquidità ed esigibilità del credito - Momento determinativo - Emissione del titolo di spesa -
Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

I debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3934 del 1985 Rv. 441505 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13859 del 2002 Rv. 557527 - 01, N. 19452 del 2012 Rv. 624208 - 01, N. 406 del 1985 Rv. 438622 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11653 del 16/06/2020** (Rv. **658137 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

C. (RIZZUTO GIROLAMO) contro A. (BISCONTI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/12/2014

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Appello - Eccezioni assorbite - Onere di riproposizione - Appello incidentale - Necessità -
Esclusione - Fattispecie.

*La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha affermato che lo scrutinio di sussidiarietà dell'azione, indispensabile ai fini della proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa, essendo devoluto al giudice di appello, non obbliga l'arricchito vittorioso a proporre appello incidentale sul punto, potendo costui limitarsi a contestare l'indicato presupposto).
Precedente giurisprudenziale conforme: 24124/2016.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 2041

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11677 del 16/06/2020 (Rv. 657953 - 01)

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA. Estensore: GIUSEPPE DE MARZO.

Relatore: GIUSEPPE DE MARZO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

A. (TASSINARI ROSARIA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BOLOGNA, 18/09/2018

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello Stato - Giudizio di cassazione - Liquidazione del compenso del difensore della parte - Competenza della Corte di cassazione - Ammissibilità - Esclusione.

La Corte di cassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3 bis del medesimo art. 83 - introdotto dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015 - che nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83, Legge 24/02/2005 num. 25 art. 3, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 3 com. 783, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13822 del 2018 Rv. 648696 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11639 del 16/06/2020 (Rv. 657950 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CLOTILDE PARISE. Relatore: CLOTILDE PARISE. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

C. (POLI ROBERTO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/03/2014

114046 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA (FINANZIAMENTI) - IN GENERE Aggiudicazione ad una riunione di imprese orizzontale - Esecuzione dell'appalto - Onere gravante per quote uguali su tutte le imprese - Affidamento dell'esecuzione ad una sola impresa - Nullità.

nell'aggiudicazione di un appalto di opera pubblica, ai sensi degli artt. 20 e segg. della l. n. 584 del 1977, ad una riunione di imprese cd. orizzontale, ossia senza parti dell'opera assegnate a determinate imprese, poiché tutte quelle riunite, in difetto di specifiche indicazioni nell'offerta e nel contratto, hanno il diritto e l'obbligo di eseguire l'appalto per quote uguali, non sono validi accordi di ripartizione interna diversa da quella riscontrabile nell'offerta e nel contratto.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 584 art. 22, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 21, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 1650 del 1996 Rv. 496110 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020** (Rv. **657952 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

D. (DI ROSA CLEMENTINA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/08/2018

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità.

Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30393 del 2017 Rv. 646988 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31024 del 2019 Rv. 656074 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11524 del 15/06/2020** (Rv. **658126 - 02**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (TARZIA GIORGIO) contro C. (IMBARDELLI FABRIZIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 24/10/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Art. 169 bis l.fall. - Applicabilità - Singole operazioni di anticipazione bancaria - Esclusione - Ragioni.

In tema di concordato preventivo, l'art. 169 bis l.fall. è inapplicabile alla singola operazione di anticipazione bancaria in conto corrente contro cessione di credito o mandato all'incasso con annesso patto di compensazione, ancora in corso al momento dell'apertura del concordato, avendo la banca, con l'erogazione della anticipazione, già compiutamente eseguito la propria prestazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 169 bis

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11524 del 15/06/2020** (Rv. **658126 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (TARZIA GIORGIO) contro C. (IMBARDELLI FABRIZIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 24/10/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Art. 169 bis l.fall. - Contratto quadro di anticipazione bancaria - Applicabilità - Limiti.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In tema di concordato preventivo, l'art. 169 bis l.fall. è applicabile al contratto-quadro di anticipazione bancaria contro cessione di credito o mandato all'incasso ed annesso patto di compensazione, fino a quando la banca, nell'anticipare al cliente l'importo dei crediti non ancora scaduti vantati da quest'ultimo nei confronti dei terzi, non abbia raggiunto il tetto massimo convenuto tra le parti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 169 bis

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11523 del 15/06/2020** (Rv. **658125 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

C. (FABIANI MASSIMO) contro B. (SORGATO DANIELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/09/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Regime precedente all'entrata in vigore dell'art. 169 bis l.fall. - Anticipazione di credito in conto corrente - Cessione di crediti - Somme incassate dopo l'ammissione del correntista al concordato preventivo - Compensazione con il credito della banca verso il correntista - Legittimità - Fondamento.

In tema di anticipazione di credito in conto corrente, nel regime precedente all'entrata in vigore dell'art. 169 bis l.fall., è ammissibile la compensazione tra il credito vantato dalla banca per il rimborso dell'anticipazione concessa alla società ammessa al concordato preventivo ed il debito nei confronti di quest'ultima per la restituzione degli importi riscossi in esecuzione dell'incarico conferitole, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore all'ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito invece posteriore, in quanto, non operando il principio della "cristallizzazione dei crediti", né l'imprenditore in costanza di procedura, né gli organi concorsuali vantano il diritto a che la banca riversi loro le somme riscosse anziché compensarle.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 169 bis, Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17999 del 2011 Rv. 619472 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11522 del 15/06/2020** (Rv. **658133 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

M. (GATTESCHI GIOVANNI) contro F. (IOFFREDI VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/06/2017

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Sindacato del tribunale - Fattibilità giuridica e fattibilità economica - Distinzione - Sussistenza - Pagamento della soglia minima dei creditori chirografari - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di concordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi; né sulla detta distinzione ha inciso il comma 4 dell'art. 160 l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), laddove prevede che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, limitandosi ad introdurre un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura. (Nella specie, la S.C. procedendo alla correzione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. della motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che l'art. 160, comma 4, l. fall. abbia comportato il superamento della distinzione tra il controllo di fattibilità giuridica e quello di fattibilità economica, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di ammissibilità del concordato, il sindacato del giudice dovrebbe estendersi al merito della proposta).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 com. 4, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9061 del 2017 Rv. 644969 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11520 del 15/06/2020 (Rv. 657947 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.**

Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

F. (SCHILLACI FRANCESCO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/02/2015

082276 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE Divorzio - Pensione di reversibilità - Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite - Determinazione delle rispettive quote - Stabile relazione affettiva - Omessa parificazione con il matrimonio - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.

In tema di ripartizione delle quote della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e quello già convivente e superstite, la considerazione tra gli altri indicatori, della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali non comporta che vi debba essere una equiparazione tra la convivenza vissuta nel corso di uno stabile legame affettivo e quella condotta nel corso del matrimonio, sicché la questione di costituzionalità dell'art. 9 l. n. 898 del 1970 che non le pone su un piano equiordinato ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità, risulta manifestamente infondata.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8263 del 2020 Rv. 657611 - 01, N. 16093 del 2012 Rv. 624328 - 01, N. 5268 del 2020 Rv. 657240 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 11351 del 12/06/2020 (Rv. 658072 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.**

Relatore: **ANDREA FIDANZIA.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)*

P. (MARTIRE PIETRO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 06/02/2017

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

- Notifica a mezzo posta degli atti giudiziari in un altro Stato membro - Modalità - Raccomandata con avviso di ricevimento - "Mezzo equivalente" - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notifica di atti giudiziari presso uno Stato membro dell'Unione Europea, L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 attribuisce la facoltà di notificare gli atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, pur essendo prevista una modalità di trasmissione alternativa, "con mezzo equivalente", tuttavia, come precisato dalla Corte di giustizia UE (sentenza 2 marzo 2017, C-354/15), tale modalità è ammessa solo se offra garanzie paragonabili a quelle della raccomandata con ricevuta di ritorno, dovendo presentare il medesimo livello di certezza e affidabilità in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione di merito, che aveva erroneamente dichiarato la tardività dell'appello, non applicando il termine lungo, nonostante fosse da rilevare la notifica della sentenza impugnata, effettuata in un altro Stato dell'UE a mezzo posta, senza che il destinatario avesse ricevuto l'atto, essendo stato il plico, non reclamato, restituito al mittente).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10543 del 2015 Rv. 635609 - 01, N. 29716 del 2019 Rv. 655833 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11348 del 12/06/2020** (Rv. **657911 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.**

Relatore: **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** (Conf.)

A. (FRUMENTO LUCA) contro U. (CARBONETTI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/11/2015

058024 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO BILATERALE (O SINALLAGMATICO O A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE) Inadempimento - Domanda di risarcimento del danno - Rapporti con l'azione di risoluzione del contratto - Autonomia - Conseguenze.

La domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l'art. 1453 c.c., facendo salvo "in ogni caso" il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 23820 del 2010 Rv. 614843 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 32126 del 2019 Rv. 656504 - 01, N. 12466 del 2016 Rv. 640087 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11344 del 12/06/2020** (Rv. **658087 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO**

MERCOLINO. *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

D. (TOGNON SERGIO) contro F. (PINAMONTI ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/01/2016

081036 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Risoluzione - Forma del

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

provvedimento - Sentenza - Esclusione - Differenza con la risoluzione del concordato fallimentare - "Ratio" - Conseguenze in tema di sottoscrizione del provvedimento.

La risoluzione del concordato preventivo, a differenza della risoluzione o dell'annullamento del concordato fallimentare, non deve essere disposta con sentenza, ma con decreto, per effetto della clausola di compatibilità che accompagna il rinvio agli artt. 137 e 138, contenuto nell'art. 186, ultimo comma della l. fall., avuto riguardo alla differenza degli effetti dei due tipi di concordato, che, nel caso di concordato preventivo, non determinano, diversamente da quanto accade a seguito del concordato fallimentare, automatica dichiarazione di fallimento sia perché il concordato preventivo non presuppone necessariamente lo stato di insolvenza del debitore, sia perché l'attuale disciplina della dichiarazione di fallimento non conosce più l'iniziativa officiosa. Ne consegue che non è nullo il provvedimento di risoluzione di concordato preventivo sottoscritto soltanto dal presidente del collegio, senza la firma del relatore, restando esclusa la sua necessità, ex art. 135 c.p.c., quando, come nella specie, il provvedimento nonostante la forma collegiale e la natura decisoria, che lo rendono sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, debba essere emesso con decreto per espressa disposizione di legge.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 138, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 135

Massime precedenti Vedi: N. 19722 del 2015 Rv. 637424 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11354 del 12/06/2020 (Rv. 657913 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ROBERTO AMATORE.

Relatore: ROBERTO AMATORE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

T. (MAZZARA ROBERTO) contro C. (MICCOLIS GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/02/2018

081056 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Concordato preventivo - Diniego di omologazione - Successiva sentenza di fallimento - Contestazioni relative alla mancata omologazione - Proponibilità nel giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento - Fondamento.

Nel caso di mancata proposizione di autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avverso il decreto della corte d'appello di revoca dell'omologazione del concordato preventivo, il debitore può legittimamente proporre le proprie doglianze in merito nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento successivamente pronunciata dal tribunale, a seguito della rimessione degli atti da parte della corte d'appello ai sensi dell'art. 22, comma 4, l.fall., in quanto il rapporto tra i due procedimenti si atteggia come di consequenzialità (eventuale del fallimento) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 com. 4, Legge Falliment. art. 183 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22083 del 2013 Rv. 628212 - 01, N. 1893 del 2018 Rv. 646857 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9146 del 2017 Rv. 643777 - 01, N. 26989 del 2016 Rv. 641810 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11352 del 12/06/2020** (Rv. **657900 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (MANZI LUIGI) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE PADOVA, 13/09/2016

081217 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE Concordato preventivo - Procedimento per la vendita immobiliare - Presentazione di un'offerta in aumento dopo l'aggiudicazione - Sospensione della vendita - Necessità - Esclusione - Presupposti.

Nell'ambito della procedura di concordato preventivo la presentazione di un'offerta in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione e prima del decreto di trasferimento, pur rappresentando un significativo parametro di valutazione, non può integrare, di per sé, un elemento sufficiente a giustificare la sospensione della vendita, a meno che l'inferiorità del prezzo rispetto a quello giusto non sia desumibile anche da altri elementi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 3, Legge Falliment. art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 669 del 2017 Rv. 643151 - 01, N. 1610 del 2009 Rv. 606296 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11349 del 12/06/2020** (Rv. **657912 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ANDREA FIDANZIA**.

Relatore: **ANDREA FIDANZIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

P. (JACOBACCI FABRIZIO) contro C. (RONCAGLIA PIERLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/06/2016

031069 BENI - IMMATERIALI - MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI Modello comunitario non registrato - Protezione - Condizioni - Divulgazione al pubblico - Nozione - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, il modello comunitario non registrato è protetto se risulta divulgato al pubblico secondo le modalità previste nello stesso Regolamento, sicché, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 11, occorre che il modello sia stato esposto, usato in commercio o comunque reso conoscibile negli ambienti specializzati del settore, non essendo sufficiente la diffusione tra coloro che fanno parte della catena distributiva, perché la divulgazione deve avere una proiezione "esterna" rispetto alla realtà aziendale di appartenenza.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2001 num. 6 art. 1 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2001 num. 6 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 20388 del 2017 Rv. 645216 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11345 del 12/06/2020** (Rv. **658132 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore:

MERCOLINO GUIDO. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

M. (DORE CARLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 08/02/2016

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

081157 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo- Inventario – Funzione- Omessa redazione- Conseguenze.

Nel concordato preventivo, ancor più che nel fallimento, l'inventario redatto dal commissario giudiziale ha funzione ricognitiva e descrittiva del patrimonio dell'imprenditore ma non costitutiva di un vincolo, verificandosi in tale procedura uno spossessamento cd. attenuato, all'interno del quale il debitore conserva la disponibilità e la custodia dei propri beni, cosicché la sua omissione impedisce l'approvazione del rendiconto ma non si ripercuote automaticamente sugli atti successivi, potendo questi ultimi risultare invalidi solo se e nella misura in cui la mancata redazione dell'inventario abbia concretamente pregiudicato una adeguata valutazione circa la consistenza e le caratteristiche dei beni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 87

Massime precedenti Vedi: N. 17605 del 2015 Rv. 636403 - 01, N. 7298 del 2015 Rv. 635248 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11266 del 11/06/2020 (Rv. 658071 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

A. (IORIO PAOLO) contro G. (PANARITI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/01/2015

167018 STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE Accesso alla strada statale intersecante centri abitati - Riscossione dei canoni concessori dovuto dai privati - Legittimazione dell'Anas - Esclusione - Legittimazione del Comune - Fondamento.

Legittimato a richiedere il pagamento dei canoni per l'accesso da un fondo privato su strada statale, situata all'interno di un centro abitato con popolazione non superiore ai ventimila abitanti, non è l'Anas bensì il Comune, come disposto dall'art. 4 della l. n. 59 del 1961, norma da ritenersi attualmente ancora vigente in base al disposto dell'art. 1 del d. lgs. n. 179 del 2009, che, nell' All. 1, parte 4°, n. 1696, la annovera tra le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14, bis e 14 ter, della l. n. 246 del 2005 e successive modificazioni. Nè può ritenersi che l'effetto ripristinatorio di tale norma sia impedito dall'art. 2, comma 7, del codice della strada, avendo il legislatore avendo il legislatore ripristinato l'art. 4 della predetta legge con l'implicita ma chiara volontà di ritenerla applicabile senza soluzione di continuità.

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1961 num. 59 art. 4, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 2 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 231 com. 2 CORTE COST., Legge 28/11/2005 num. 246 art. 14, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 14, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 14, Decreto Legisl. 01/12/2009 num. 179 art. 1 CORTE COST., Legge 12/02/1958 num. 126 art. 7 com. 1 lett. C, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 7 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 7401 del 1983 Rv. 431997 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11265 del 11/06/2020** (Rv. **658051 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**.

C. (FERRARI FABIO MARIA) contro A. (ABBAMONTE ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2014

159383 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' CON PARTECIPAZIONE STATALE O PUBBLICA - IN GENERE Società "in house" - Dipendenti con incarichi elettivi presso l'ente locale partecipante - Permessi retribuiti - Oneri a carico dell'ente locale - Sussistenza - Fondamento.

In base al principio civilistico del divieto di indebito arricchimento e tenuto conto della distinzione tra società partecipata e socio pubblico, gli oneri derivanti dalla fruizione da parte dei dipendenti di società "in house" dei permessi retribuiti previsti per l'esercizio di funzioni elettive presso lo stesso ente locale che partecipa alla società sono a carico di quest'ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 80, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 CORTE COST., Legge 31/12/2009 num. 196 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1743 del 1998 Rv. 512776 - 01, N. 7222 del 2018 Rv. 647609 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11267 del 11/06/2020** (Rv. **657910 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

F. (SANDULLI ALDO) contro B. (PICCIAU ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/12/2016

064028 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE Enti creditizi sottoposti a risoluzione - Stato di insolvenza - Accertamento - Infruttuosi tentativi di intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della dichiarazione d'insolvenza degli enti creditizi sottoposti a risoluzione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 180 del 2015, non assumono rilievo gli infruttuosi tentativi di intervento del Fondo interbancario per la tutela dei depositi, tenuto conto che l'art. 36 del d.lgs. cit. si limita a precisare che l'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere effettuato avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento di avvio della risoluzione, senza prevedere che, a differenza di quanto avviene per ogni altro imprenditore commerciale, si debba compiere anche una valutazione controfattuale sulle cause che hanno condotto a tale stato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, che aveva escluso ogni rilevanza all'esito del giudizio di appello, promosso contro la sentenza del Tribunale UE, che aveva negato agli interventi del Fondo interbancario la natura di aiuti di Stato, perché tali interventi, nella specie, non erano stati effettuati e, dunque, non avevano assunto alcuna rilevanza nell'apprezzamento dello stato di insolvenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 180 art. 32, Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 180 art. 36, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 82 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 441 del 2016 Rv. 638046 - 01, N. 20186 del 2017 Rv. 645215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 115 del 2001 Rv. 544708 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11267 del 11/06/2020** (Rv. **657910 - 02**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **ALBERTO PAZZI**. Relatore: **ALBERTO PAZZI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

F. (SANDULLI ALDO) contro B. (PICCIAU ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/12/2016

064028 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE Enti creditizi - Giudizi per la dichiarazione dello stato di insolvenza - Atti della Banca d'Italia o dei commissari straordinari - Valore probatorio - Limiti - Fondamento.

081375 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE In genere.

Nei giudizi instaurati per la dichiarazione dello stato d'insolvenza degli enti creditizi, gli atti provenienti dalla Banca d'Italia o dai commissari straordinari non hanno il valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c. in quanto non sono formati da pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione. Tuttavia tali atti, proprio in ragione della loro origine e delle finalità perseguite dai soggetti che li pongono in essere, costituiscono una legittima fonte di informazione, utile all'accertamento dei fatti di causa in senso stretto, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice, il quale è tenuto ad ammettere le prove che le altre parti deducano per contrastare le risultanze in questo modo acquisite, ma non ad acquisirne d'ufficio per controllare la loro rispondenza al vero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 180 art. 36, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 82 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11172 del 10/06/2020** (Rv. **657909 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **LUNELLA CARADONNA**. Relatore: **LUNELLA CARADONNA**.

S. (CENTORE PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Omosessualità punita come reato - Minaccia di danno grave alla persona - Accertamento del giudice ai sensi del d.lgs. n. 251 del 2007.

In tema di protezione internazionale, qualora l'ordinamento giuridico del paese di provenienza del richiedente punisca l'omosessualità come reato, ciò costituisce di per sé una grave ingerenza nella vita privata che impone l'accertamento, conseguente, della possibilità ed effettività di una protezione adeguata statutale fornita alla persona omosessuale, ex art. 5, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che la verifica, da svolgersi in relazione alla concreta situazione del richiedente ed alla sua particolare condizione personale, dell'esposizione, a causa del suo orientamento sessuale, ex art. 8, lett. d), d.lgs. n. 251 del 2007, ad una minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona o, in via graduata, ad una condizione di particolare vulnerabilità dovuta alla grave violazione dei diritti umani derivante dalla predetta condizione personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 lett. D

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 02, N. 11176 del 2019 Rv. 653880 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11175 del 10/06/2020 (Rv. 658032 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA.

O. (CASINI ROPA IACOPO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale sussidiaria - Informazioni del richiedente deficitarie o mancanti - Rischio per la vita o l'incolumità derivante da regole sub statuali imposte con violenza o sopraffazione - Approfondimento istruttorio dell'autorità decidente - Necessità.

In tema di protezione internazionale sussidiaria, l'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso quando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 7333 del 2015 Rv. 634949 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 11068 del 10/06/2020 (Rv. 657898 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LAURA SCALIA. Relatore: LAURA SCALIA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

B. (VERINO MARIO ETTORE) contro A. (GRIGNOLIO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/01/2014

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Processo civile - Consulenza tecnica d'ufficio - Spese - Parte totalmente vittoriosa - Compensazione - Ammissibilità - Fondamento.

La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91
CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17739 del 2016 Rv. 640893 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 11070 del 10/06/2020 (Rv. 658086 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LAURA SCALIA. Relatore: LAURA SCALIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

S. (SCAFARELLI FEDERICA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/02/2014

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Espropriazione per pubblica utilità - Provincia autonoma di Trento - Art. 14, comma 2, legge provinciale n. 6 del 1993 - Indennità di espropriazione - Opere realizzate in attuazione del piano per la mobilità - Riduzione dell'indennità nella misura del 25 per cento - Disciplina di dettaglio contenuta in regolamento - Questione di legittimità costituzionale in conseguenza di violazione della riserva di legge - Manifesta infondatezza.

In materia di indennità di esproprio, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 42, comma 3, Cost, dell'art. 14, comma 2, della l. provinciale di Trento n. 6 del 1993, nella parte in cui rimette al proprio regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Provincia n. 24-26 del 2009) l'individuazione delle opere la cui esecuzione comporta la decurtazione del 25 per cento dell'indennità espropriativa, attribuendo alla fonte secondaria il compito di fornire le direttive di attuazione dal momento che l'art. 42, comma 3, Cost. impone la riserva di legge in materia di espropriazione per pubblica utilità ma a carattere relativo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42 com. 3, Legge Prov. 19/02/1993 num. 6 art. 14 com. 2

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11081 del 10/06/2020 (Rv. 658070 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. Relatore: UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI. P.M. PATRONE IGNAZIO. (Conf.)

C. (SPATARO GIOVANNI) contro C. (POLICASTRI GIOVANNI BATTISTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 28/05/2015

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Espropriazione per pubblica utilità - Intervento di riforma economico-sociale - Riduzione del 25 per cento dell'indennità - Presupposto - Previsione in atto normativo - Fattispecie in tema di piano regolatore redatto da Consorzio per lo sviluppo industriale.

In tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità, il presupposto dell'intervento di riforma economico-sociale, che giustifica la riduzione del 25 per cento del valore venale del bene ai fini della sua determinazione, deve riguardare l'intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca. (Nella specie la S.C. ha escluso che la

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

procedura espropriativa finalizzata a favorire l'industrializzazione e gli investimenti in area depressa del centro-sud ad opera di un Consorzio potesse essere produttiva ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 218 del 1978 degli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla l. n. 1150 del 1942, in difetto di esplicito riconoscimento normativo).

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 5, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 51 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 89 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1621 del 2016 Rv. 638750 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 11069 del 10/06/2020 (Rv. 657899 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LAURA SCALIA. Relatore: LAURA SCALIA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (GIULIANO LUIGI) contro C. (FANTIGROSSI UMBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/10/2017

024035 ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA Appalto pubblico - Collaborazione tra enti - Assegnazione della funzione di "stazione appaltante" - Delega amministrativa intersoggettiva - Configurabilità- Esclusione - Responsabilità nei confronti dei terzi della stazione appaltante - Condizioni.

L'attribuzione del compito di provvedere alla realizzazione di un'opera di pubblico interesse spettante alla competenza di un ente diverso, che comporti l'assunzione da parte dell'esecutore della veste di stazione appaltante non configura, di per sé, una delegazione amministrativa intersoggettiva, in virtù della quale l'ente delegato è legittimato ad operare nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di una competenza propria e con piena autonomia e responsabilità, ma origina un fenomeno di collaborazione tra enti nell'esecuzione di opere pubbliche. In tale ipotesi, la stipulazione di contratti di appalto con i terzi non si traduce, salvo diversa previsione contenuta nella delega, nell'assunzione della veste di committente da parte della stazione appaltante, chiamata invece ad operare quale ente prescelto per la realizzazione dell'intervento programmato, e dunque in qualità di "nudus minister" dell'ente competente, privo di poteri esterni idonei a consentirne l'individuazione quale controparte sostanziale dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13513 del 2004 Rv. 574726 - 01, N. 10020 del 2015 Rv. 635434 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10908 del 08/06/2020 (Rv. 658050 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA.

A. (VALERI DANIELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Giudizio di credibilità del racconto del richiedente- Prognosi negativa- Elementi isolati o secondari- Insufficienza-Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

insussistenti quando, invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la protezione valutando negativamente l'impreciso riferimento ai luoghi ed all'organizzazione della setta degli Ogboni, senza dare rilievo alla compatibilità tra le ferite esistenti sul corpo del richiedente con le lesioni da arma da taglio procurategli dai suoi aggressori a causa del suo credo religioso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 7546 del 2020 Rv. 657584 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10884 del 08/06/2020 (Rv. 658124 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*
S. (PIZZIGATI MAURO) contro F. (FISCON ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/11/2016

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Concordato preventivo - Crediti privilegiati - Falcidia - Creditori chirografari- Soddisfacimento - Condizioni.

In tema di concordato preventivo, il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare fondamento giustificativo solo nell'incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, sicché il soddisfacimento dei creditori chirografari non può che dipendere dalla presenza di beni immobili - per la parte non deputata a garantire i creditori che vantino titolo di prelazione su di essi - o di liquidità estranei al patrimonio del debitore medesimo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2422 del 2020 Rv. 656715 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10881 del 08/06/2020 (Rv. 658049 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.**
P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)
P. (IRTI ALFREDO) contro F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2016

133202 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019012/2017 64508301

Massime precedenti Conformi: N. 19012 del 2017 Rv. 645083 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10869 del 08/06/2020** (Rv. **658123 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

F. (**GROSSO ANDREA CLEMENTE**) contro F. (**FERRINI ELISABETTA**)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 08/09/2014

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Fallimento - Credito da equo indennizzo ex art. 79 l.fall. – Compensazione ex art. 56 l. fall. – Esclusione – Fondamento.

Il credito da equo indennizzo ex art. 79 l. fall., pur collegato al contratto di affitto di azienda, diviene certo soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore, successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché non è suscettibile di compensazione ai sensi dell'art. 56 l. fall. con i contrapposti crediti, norma che postula la preesistenza dei crediti da compensare rispetto all'apertura della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 79, Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Vedi: N. 19955 del 2011 Rv. 619777 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10867 del 08/06/2020** (Rv. **658122 - 01**)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

F. (**AURELI STANISLAO**) contro M. (**RIZZI RENATO**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/03/2013

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Fallimento - "Debitor debitoris" - Pagamento - Effetti.

In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo l'effetto satisfattivo per il creditore procedente rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un momento che, in quanto posteriore alla declaratoria fallimentare, sconta la sanzione dell'inefficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Sentenza n. 10747 del 05/06/2020** (Rv. **657897 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**.

Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

A. (**BRANCATI CORRADO**) contro A. (**GALVANI ANDREA**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/04/2017

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Migliorie opportunistiche - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità- Fondamento.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudice del merito non è vincolato all'eccezione o istanza della parte espropriante, per fare applicazione dell'art. 32, comma 2, del d.p.r. del 2001, che impone di non tenere conto, ai fini indennitari, delle costruzioni e migliorie "opportunistiche" - quali sono quelle che sono state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti ex art. 16, comma 4 del medesimo d.p.r. - trattandosi di una circostanza che egli è tenuto a rilevare, anche d'ufficio, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, in quanto incidente sulla determinazione giudiziale dell'indennità.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32 com. 2, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 1161 del 2007 Rv. 593780 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10747 del 05/06/2020 (Rv. 657897 - 02)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

A. (BRANCATI CORRADO) contro A. (GALVANI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/04/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Fasce di rispetto stradale - Inedificabilità legale - Applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale - Configurabilità - Condizioni.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell'ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l'avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest'ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell'area residua mediante il computo delle singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24435 del 2006 Rv. 594088 - 01, N. 26326 del 2016 Rv. 642762 - 01, N. 25668 del 2015 Rv. 638294 - 01, N. 14632 del 2018 Rv. 648940 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10743 del 05/06/2020 (Rv. 657896 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: ALDO ANGELO DOLMETTA. Relatore:

ALDO ANGELO DOLMETTA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

S. (CIMINO ANTONIO) contro C. (GREGGIO MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/07/2014

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Soprassuolo arboreo - Spostamento delle piantagioni - Indennizzo - Costo dell'espiantato- Esclusione-Fattispecie.

In tema di espropriazione per pubblica utilità di suoli che dispongano di un soprassuolo arboreo, si configurano come ragioni di giusta indennità gli oneri sopportati per lo spostamento delle piante dall'area espropriata ad altra area, trattandosi di costi direttamente conseguenti al pregiudizio causato dall'espropriazione all'azienda insistente sul relativo terreno, e non invece il costo dell'espiantato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva stabilito che nulla fosse dovuto per lo scomodo derivante dallo spostamento forzoso delle piante presenti nella porzione di vivaio ricadente nell'area espropriata).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32 com. 1, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32 com. 2, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18732 del 2017 Rv. 645679 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10487 del 03/06/2020 (Rv. 657893 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIOVANNI LIBERATI. Relatore: GIOVANNI LIBERATI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

C. (SASSI PAOLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 21/08/2018

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Revoca dell'ammissione con sentenza- Mezzo di impugnazione- Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002- Ricorso per cassazione avverso la relativa statuizione- Inammissibilità- Fondamento.

L'adozione del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento sia impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3028 del 2018 Rv. 647941 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 7191 del 2016 Rv. 639661 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10511 del 03/06/2020 (Rv. 657895 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MAURO DI MARZIO.

Relatore: MAURO DI MARZIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

M. (VITALI PAOLO) contro F.

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento - Notificazione del ricorso ex art. 15 l.fall.- Rinnovazione- A cura del ricorrente.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 15 l.fall., una volta che la notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l'onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicché, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa è effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5311 del 2020 Rv. 657226 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10496 del 03/06/2020 (Rv. 658048 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)*

B. (LANZILLOTTA CHIARA) contro C. (CAGLIA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/07/2017

022001 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Risoluzione per inadempimento - Condizioni - Conseguenze - Effetto restitutorio - Sussistenza - Fattispecie.

La natura sinallagmatica del contratto di associazione in partecipazione rende applicabile la disciplina della risoluzione per inadempimento, che richiede una valutazione di gravità degli addebiti, da effettuarsi alla luce del complessivo comportamento delle parti, dell'economia generale del rapporto e del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 c.c., che, per l'associante, si traduce, nel dovere di portare a compimento l'impresa o l'affare nel termine ragionevolmente necessario. Alla pronuncia di risoluzione consegue, oltre all'effetto liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire, anche quello restitutorio per quelle già eseguite, con obbligo, per l'associante, di restituire l'apporto ricevuto dall'associato, non essendo l'associazione in partecipazione riconducibile alla categoria dei contratti ad esecuzione continuata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'associante, adottata dal giudice di merito, dopo aver riscontrato plurimi inadempimenti, tra cui l'omessa destinazione all'attività d'impresa dell'apporto in denaro dell'associato, ritenuta espressiva di una condotta contraria a buona fede, per essere tale apporto strumentale all'esercizio dell'impresa oggetto dell'associazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 8027 del 2000 Rv. 537543 - 01, N. 22521 del 2011 Rv. 620405 - 01, N. 2715 del 1996 Rv. 496599 - 01, N. 6757 del 2001 Rv. 546717 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10505 del 03/06/2020 (Rv. 657894 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**

R. (VASSALLE ROBERTO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/11/2013

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria – Nullità protettive - Eccezione di buona fede dall'intermediario – Cedole medio tempore riscosse dall'investitore- Limite quantitativo alla domanda di indebito oggettivo.

Nel caso in cui l'intermediario opponga l'eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all'esperimento selettivo dell'azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest'ultimo grazie all'esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse dall'investitore non vengono in considerazione né come oggetto dell'indebito, né quali frutti civili ex art.820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all'efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall'investitore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28314 del 2019 Rv. 655800 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13187 del 30/06/2020 (Rv. 658075 - 01)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **MASSIMO FALABELLA.**

Relatore: **MASSIMO FALABELLA.**

B. (CHIAPPARELLI FRANCO) contro T.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/04/2018

081092 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICORSO DEL CREDITORE Atto di desistenza - Effetti - Dopo la deliberazione della sentenza- Esclusione.

In tema di dichiarazione di fallimento, la desistenza del creditore istante, non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, è inidonea a spiegare i propri effetti qualora venga depositata allorché il procedimento prefallimentare sia stato definito con la deliberazione della decisione, anche se questa non sia stata ancora pubblicata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16122 del 2019 Rv. 654629 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12678 del 25/06/2020 (Rv. 658061 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MASSIMO FERRO.** *Relatore:* **MASSIMO FERRO.**

B. (SCARCELLA ATTILIO) contro F. (BERTOZZI LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/04/2017

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Impugnazioni civili - Deduzione di violazione di legge priva di effetto sulla decisione - Carezza di interesse - Inammissibilità del motivo di impugnazione - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

E' inammissibile per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo con cui la parte lamentava l'irritualità della convocazione, all'udienza per la dichiarazione di fallimento, anche del legale rappresentante della società, sebbene fosse già stato nominato dal tribunale un amministratore giudiziario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20689 del 2016 Rv. 642050 - 02

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12249 del 23/06/2020 (Rv. 658059 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**

B. (CAMPORESE DAVIDE) contro B. (FERRARI MARCO PAOLO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/11/2017

133073 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA "Ius postulandi" - Permanenza fino alla sostituzione con nuovo difensore - Incapacità di volere del mandante - Irrilevanza - Fattispecie.

Il difensore revocato continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore, sicché è irrilevante la ridotta o compromessa capacità di intendere e di volere del mandante intervenuta "medio tempore". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per il deposito memorie ex art. 183 c.p.c., proposta dal nuovo difensore della parte sottoposta ad amministrazione di sostegno, che aveva dedotto di essersi trovata, dopo la revoca del precedente difensore e prima della nomina del nuovo, in uno stato di incapacità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17649 del 2010 Rv. 614327 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12252 del 23/06/2020 (Rv. 658060 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**

D. (PETRILLO GIOVANNI) contro F.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 17/05/2018

081247 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE Fallimento - Autorizzazione a stare in giudizio per il fallimento - Concessione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Limiti.

La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto "ex tunc", anche mediante successiva autorizzazione nel corso del

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19528 del 2004 Rv. 577413 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12254 del 23/06/2020 (Rv. 658445 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **DI MARZIO MAURO**. *Relatore:* **DI MARZIO MAURO**.

A. (CLEMENTE MASSIMO) contro T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/02/2018

142010 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO Intervento obbligatorio - Comunicazione della pendenza della causa - Necessità - Inefficacia degli atti anteriori alla comunicazione - Eccezione del solo pubblico ministero - Fattispecie.

L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa. (Nella specie la S.C. ha respinto la censura mossa dalla parte privata alla decisione della corte d'appello, per avere disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, derivante dalla comunicazione degli atti al pubblico ministero solo all'udienza di precisazione delle conclusioni). Conforme a 44481201

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 221

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12083 del 22/06/2020 (Rv. 658209 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **PAZZI ALBERTO**. *Relatore:* **PAZZI ALBERTO**.

O. (COSTA ELISABETTA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 13/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001043/2020 65687201

Massime precedenti Conformi: N. 1043 del 2020 Rv. 656872 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 12085 del 22/06/2020** (Rv. 658058 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAOLA VELLA**. Relatore: **PAOLA VELLA**.

B. (GIANNELLI GIANVITO) contro C. (GUERRIERI GIANLUCA)

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 04/01/2018

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo omologato - Successiva dichiarazione di fallimento - Azione di risoluzione o di annullamento del concordato - Carezza - Insinuazione al passivo - Falcidia concordataria - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di insinuazione al passivo, se il fallimento sia stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi ex art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Massime precedenti Conformi: N. 26002 del 2018 Rv. 651321 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 12045 del 22/06/2020** (Rv. 658208 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

P. (RONDINONE NICOLA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/03/2018

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE Fallimento - Società cancellata dal registro delle imprese - Legittimazione del liquidatore alla proposizione della domanda di concordato preventivo - Esclusione - Fondamento.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l.fall., nella parte in cui impedisce al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo. Quest'ultima procedura, infatti, diversamente dalla prima, che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare; né l'istanza concordataria può essere intesa come uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 21286 del 2015 Rv. 637222 - 01

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 12174 del 22/06/2020** (Rv. 658074 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**. Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**.

C. (DI TRAPANI GIUSEPPE) contro T. (MAROTTA BIAGIO RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 15/12/2017

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia – Condizioni - Fattispecie.

Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto contro la decisione di merito, che aveva dichiarato inammissibile l'appello del convenuto notificato tardivamente all'attore, non solo per la parte relativa alla domanda principale, ma anche per quella di manleva, perché il terzo chiamato aveva messo in discussione la responsabilità del convenuto chiamante, così rendendo le cause inscindibili).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 24574 del 2018 Rv. 650654 - 01, N. 11968 del 2013 Rv. 626249 - 01, N. 9369 del 2014 Rv. 630428 - 01, N. 20552 del 2014 Rv. 632948 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11876 del 18/06/2020** (Rv. 657990 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**. Relatore: **ALDO ANGELO DOLMETTA**.

U. (ZIINO SALVATORE) contro M. (RICCA SILVANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/09/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Interessi convenzionali - Nullità per indeterminatezza - Art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

in tema di rapporti bancari, quando sia contestata l'indeterminatezza del contenuto del contratto di conto corrente in relazione all'ammontare del tasso convenzionale d'interesse, trova applicazione la sanzione generale prevista dall'art. 1346 c.c., perché la disciplina della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, si applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 7 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11687 del 17/06/2020** (Rv. **657989 - 01**)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C.** Estensore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** Relatore: **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**

C. (QUAGLIA MARIO) contro C. (GURZILLO SANTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/04/2018

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Espropriazione per pubblica utilità - Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Opposizione avverso il provvedimento di determinazione dell'indennizzo - Termine ex art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

Il termine perentorio di trenta giorni, previsto dall'art. 54, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 327 del 2001 per l'impugnazione della determinazione dell'indennità di esproprio, non è applicabile all'opposizione avverso la determinazione dell'indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell'art. 42-bis del medesimo decreto, sia perché tale termine si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all'istituto dell'acquisizione sanante, sia perché l'art. 42-bis non contiene alcun richiamo all'art. 54, sicché, vertendosi in tema di termini fissati per la tutela giurisdizionale di diritti, non è consentito ravvisarne la natura perentoria in mancanza di espressa previsione normativa.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54, Decreto Legisl. 01/09/2001 num. 150 art. 29

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15283 del 2016 Rv. 640701 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11634 del 16/06/2020** (Rv. **657988 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CLOTILDE PARISE.** Relatore: **CLOTILDE PARISE.**

J. (VERDI MARCO) contro P. (SIDOTI AGRIPPINO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 14/03/2019

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario - Sospensione per pregiudizialità - Esclusione - Riunione ex art. 274 c.p.c. - Soggezione delle due cause a riti diversi - Circostanza ostativa alla riunione - Esclusione - Fattispecie.

Quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza. (Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussiste pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio proposto in tribunale dal creditore per ottenere il pagamento di una somma in conseguenza di una fideiussione ed il diverso processo instaurato dal debitore, innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa dello stesso ufficio giudiziario, per domandare la dichiarazione di nullità della detta garanzia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 12436 del 2017 Rv. 644291 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19882 del 2019 Rv. 654837 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11177 del 11/06/2020** (Rv. **658207 - 01**)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C.**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

B. (CALOGERO ALESSANDRA) contro F. (PINAMONTI ANTONIO)

Rigetia, TRIBUNALE PADOVA, 12/03/2018

149154 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE Oggetto della garanzia - Quote di partecipazione ad un fondo comune di investimento senza certificato individuale - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Credito - Configurabilità - Fondamento - Costituzione di pegno ex art. 2800 cod. civ. - Condizioni di efficacia - Notificazione alla debitrice - Fattispecie.

La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa(Nella specie la S.C. ha confermato il decreto impugnato che aveva ritenuto che la girata non fosse sufficiente a far ritenere integrata la notificazione della costituzione del pegno al debitore o la sua accettazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2800, Cod. Civ. art. 1997, Cod. Civ. art. 2786, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 30, Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 170 art. 1, Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 170 art. 2, Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 170 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 28900 del 2011 Rv. 620999 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11208 del 11/06/2020** (Rv. **657934 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **LAURA SCALIA**. Relatore: **LAURA SCALIA**.

D. (GUBBINI DANIELE) contro B.

Regola competenza

002027 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Richiesta di sentenza che tenga luogo del consenso dell'altro genitore al riconoscimento del figlio - Introduzione del procedimento di adozione - Sospensione ex art. 11 della legge n. 184 del 1983 - Limiti applicativi.

Ove al Tribunale ordinario sia richiesto di pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso dell'altro genitore al riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, in pendenza di procedura di adottabilità, nel corso del quale sia stata erroneamente dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione del genitore che ha richiesto il riconoscimento dello status, il medesimo provvedimento non può essere adottato dal Tribunale ordinario in attesa che divengano definitive le statuizioni del Tribunale per i minorenni, tenuto conto che non ricorre l'ipotesi di sospensione ex lege prevista dall'art. 22 l. n. 184 del 1983 relativa alla dichiarazione giudiziale di maternità e paternità.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 250 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 250 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2802 del 2014 Rv. 630218 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 11137 del 10/06/2020** (Rv. 658206 - 01)

Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C.**. Estensore: **MELONI MARINA**. Relatore: **MELONI MARINA**.

P. (FABBRI PAOLA) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2017

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Buono postale fruttifero cointestato - Rimborso - Disciplina applicabile per analogia.

In assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati è applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, dal d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.

Riferimenti normativi: DPR 01/06/1989 num. 256 art. 203, DPR 01/06/1989 num. 256 art. 208, DPR 01/06/1989 num. 256 art. 187 com. 1, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 178, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 182



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , Sentenza n. 13148 del 30/06/2020 (Rv. 658282 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

C. (MILONE MARIA ASSUNTA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 22/06/2017

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Compravendita - Applicazione della normativa consumeristica - Condizioni - Fattispecie.

Nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d.lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva erroneamente applicato le norme civilistiche in materia di vendita, anzichè la disciplina relativa ai contratti di consumo, pur risultando dalla decisione impugnata che la compravendita aveva ad oggetto un'autovettura, alienata da una concessionaria di rivendita di autovetture usate - e, quindi, un operatore commerciale - ad una persona fisica, che l'aveva acquistata per ragioni personali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 120, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 128, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 129, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 130, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 132, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 135, Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14775 del 2019 Rv. 654097 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 13156 del 30/06/2020 (Rv. 658421 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

F. (BALLERO BENEDETTO) contro F. (FAEDDA SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 25/07/2016

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Presunzione di possesso intermedio - Difetto di continuità risultante "ex actis" - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fondamento.

Ove il difetto della continuità del possesso risulti "ex actis" dalla produzione della parte che quella continuità invochi, il giudice, anche se l'interruzione non sia stata dedotta dalla controparte e pur in contumacia della stessa, deve rigettare la domanda o l'eccezione, giacché, in tal caso, non giudica "ultrapetita" in violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando un fatto che avrebbe dovuto essere eccepito ad iniziativa della controparte, bensì si limita a constatare il difetto, risultante dagli atti del giudizio fornitigli dalla parte interessata, di una delle condizioni necessarie all'accoglimento della domanda o dell'eccezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1142, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 17322 del 2010 Rv. 614232 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 13150 del 30/06/2020** (Rv. **658283 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

M. (BONFATTI SIDO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/02/2016

033001 BORSA - IN GENERE Opposizione a sanzione irrogata dalla CONSOB - Competenza funzionale della Corte di appello - Rigetto dell'opposizione - Applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Esclusione - Fondamento.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'appello non configura un'impugnazione dell'atto ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, sicchè non può trovare applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce all'ipotesi in cui sia stata respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile l'impugnazione, anche incidentale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 6778 del 2015 Rv. 634747 - 01, N. 12089 del 2014 Rv. 630808 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 04

Sez. 2 - , **Sentenza n. 12639 del 25/06/2020** (Rv. **658274 - 01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE**. Estensore: **DE MARZO GIUSEPPE**. Relatore: **DE MARZO GIUSEPPE**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

M. (CAPUTO FRANCESCO) contro A. (FATIGATO PASQUALE P.)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/06/2015

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Quietanza - Simulazione - Dimostrazione dell'accordo simulatorio tra emittente e destinatario - Ammissibilità - Presupposti.

E' ammissibile la dimostrazione di un accordo simulatorio tra l'emittente di una quietanza e il destinatario della stessa nel caso in cui la non veridicità della quietanza non corrisponda ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma rifletta un accordo negoziale tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà sia nota alle parti e da queste condivisa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417

Massime precedenti Vedi: N. 9135 del 1993 Rv. 483606 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19888 del 2014 Rv. 631923 - 01

*Sez. 2 - , **Sentenza n. 12637 del 25/06/2020** (Rv. **658273 - 01**)*

*Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)*

M. (SCARSELLI GIULIANO) contro T. (RIDOLA MARIO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/03/2018

058257 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IN GENERE Rigetto della domanda di risoluzione - Conseguenze - Divieto di chiedere l'adempimento - Esclusione - Fondamento - Decorrenza di nuovo termine prescrizionale per l'adempimento - Sussistenza.

Il divieto, posto dall'articolo 1453 c.c., di chiedere l'adempimento, una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale e risorgendo l'interesse alla esecuzione della prestazione, con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26152 del 2010 Rv. 615713 - 01

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 12651 del 25/06/2020** (Rv. **658278 - 01**)*

*Presidente: **ORICCHIO ANTONIO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**.*

B. (ROCCHI PIERLUIGI) contro G. (MEVIO TIZIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/02/2015

105001 MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) Diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente - Configurabilità - Fondamento.

È configurabile il diritto alla provvigione del mediatore per l'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altro contraente. Infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 14582 del 2007 Rv. 597986 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12652 del 25/06/2020 (Rv. 658279 - 01)

Presidente: ORICCHIO ANTONIO. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO.

L. (INGRASCI' GIOVANNI) contro G. (CARUSO SALVATORE SANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/12/2014

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Configurabilità - Condizioni - Questione implicita o assorbita in altre statuizioni della sentenza - Assenza di specifica argomentazione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione.

Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 868 del 2010 Rv. 611773 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12663 del 25/06/2020 (Rv. 658281 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

F. (LAGO DANNI LIVIO) contro B. (DE LEONARDIS FERDINANDO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/02/2014

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Successore parte in appello - Condanna alle spese - Limiti - Fondamento.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente insieme al dante causa, non può essere condannato per le spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 1633 del 2014 Rv. 629411 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 12646 del 25/06/2020** (Rv. **658276 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**.

Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

P. (LIJOI ANDREA) contro C. (PORTO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2014

168046 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - IN GENERE Accettazione successiva alla decorrenza del termine prescrizione - Acquisto dell'eredità - Condizioni.

Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3529 del 1969 Rv. 343691 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 12640 del 25/06/2020** (Rv. **658275 - 01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore:

BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

L. (NUZZO MARIO) contro W. (ALVINO MALUSA' RIGOBELLO FIORELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/10/2015

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Società di capitali - Legittimazione processuale - Presupposti - Potere di rappresentanza sostanziale - Necessità - Soggetti diversi dagli amministratori della società - Poteri di rappresentanza sostanziale - Ammissibilità - Condizioni.

Nelle società di capitali il potere di rappresentanza spetta agli amministratori i quali possono conferirlo, in base allo statuto o alle determinazioni dell'organo deliberativo, anche a soggetti che siano preposti a un settore con poteri di rappresentanza sostanziale o inseriti con carattere sistematico nella gestione sociale o in un suo ramo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Civ. art. 2475 bis

Massime precedenti Conformi: N. 14455 del 2003 Rv. 567205 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 12654 del 25/06/2020** (Rv. **658280 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore:

COSENTINO ANTONELLO. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Diff.)

A. (BUONANNO ROBERTO) contro V. (MARTELLA DARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/05/2015

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Menzioni catastatali di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985 - Mancato riscontro da parte del giudice - "Error in iudicando" - Conseguenze.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Il mancato riscontro, da parte del giudice investito di una domanda di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., della sussistenza della condizione dell'azione costituita dalla presenza in atti delle menzioni catastali di cui al comma 1 bis dell'art. 29 della l. 52 del 1985 costituisce un "error in iudicando" censurabile in cassazione ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c. e non un vizio di contenuto-forma produttivo di nullità della sentenza; gli effetti di tale errore, pertanto, si esauriscono all'interno del processo e non producono alcuna conseguenza sul piano della idoneità della sentenza ad essere trascritta nei registri immobiliari.

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 19, Legge 13/02/1913 num. 89 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21828 del 2019 Rv. 654910 - 03, N. 8611 del 2014 Rv. 630678 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020 (Rv. 658277 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

C. (CENNI SERGIO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/01/2014

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Cosa giudicata su un capo di sentenza - Condizioni - Acquiescenza sulle parti non impugnate - Configurabilità - Presupposti.

La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso consequenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 18713 del 2016 Rv. 641230 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11977 del 19/06/2020 (Rv. 658272 - 01)

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FIRENZE, 17/02/2016

254043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO Buona fede - Causa di esclusione della responsabilità - Configurabilità - Presupposti - Elementi positivi idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta - Necessità.

In tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 589 art. 3

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 23019 del 2009 Rv. 610357 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4866 del 2018 Rv. 647643 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 11803 del 18/06/2020 (Rv. 658444 - 01)

Presidente: TEDESCO GIUSEPPE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

A. (PREZIOSI CLAUDIO) contro A. (GALIETTA GENNARO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/10/2014

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Riconoscimento del diritto - Requisito della "esternazione" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della interruzione della prescrizione, il riconoscimento del diritto, è configurabile in presenza, non solo, dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettività, ma anche dell'esternazione, in quanto funzionale a manifestare alla controparte del rapporto la portata ricognitiva alla base dell'effetto interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva ritenuto che una delibera di giunta con cui un'Amministrazione provinciale aveva comunicato a due professionisti di voler corrispondere loro un importo non avesse effetto interruttivo riguardo all'esercizio dell'azione 2041 c.c., trattandosi del riconoscimento di un diritto, alla prestazione contrattuale, differente rispetto a quello, all'indennizzo per ingiustificato arricchimento, per cui era stata eccepita la prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2944

Massime precedenti Conformi: N. 15893 del 2018 Rv. 649389 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 11803 del 18/06/2020 (Rv. 658444 - 02)

Presidente: TEDESCO GIUSEPPE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

A. (PREZIOSI CLAUDIO) contro A. (GALIETTA GENNARO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/10/2014

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Obbligo indennitario della P.A. - Presupposti - Utilizzo della prestazione – Individuazione della data – Fattispecie.

141034 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA In genere.

In tema di azione di ingiustificato arricchimento, l'obbligo indennitario dell'amministrazione non sorge con la compiuta realizzazione dell'opera in conformità al progetto, ma in virtù del dato oggettivo dell'utilizzazione della prestazione, che avviene nel momento in cui l'elaborato progettuale viene acquisito dalla pubblica amministrazione e comunque da essa adoperato; detto momento segna il "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione dell'azione, non rilevando a tal fine il riconoscimento soggettivo dell'"utilitas" da parte dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11209 del 2019 Rv. 653710 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11811 del 18/06/2020** (Rv. **658270 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BELLINI UBALDO**. Relatore: **BELLINI UBALDO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (SPATA MARIAGABRIELLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 02/07/2014

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Incarichi retribuiti a dipendenti pubblici - Autorizzazione postuma dell'amministrazione di appartenenza - Illecito amministrativo - Sussistenza - Ragioni.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'espletamento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti della P.A. è condizionato al rilascio dell'autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione di appartenenza, il cui scopo è di verificare, necessariamente "ex ante", l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi, sicché l'illecito non può essere sanato da un'autorizzazione intervenuta successivamente al conferimento dell'incarico.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 55 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Legge 30/12/2010 num. 240 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 9289 del 2020 Rv. 657672 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11802 del 18/06/2020** (Rv. **658269 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

I. (PIZZOLLA PROSPERO) contro R. (IANNOTTA LUCIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/07/2014

046005 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - IN GENERE Ricorso ex art. 1105, comma 4, c.c. - Ambito applicativo - Conseguenze - Azione giudiziaria del singolo partecipante in sede contenziosa - Inammissibilità - Limiti.

In tema di comunione, l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne esclusivamente la richiesta di decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comunisti, e non opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che abbiano subito pregiudizio dalla rovina della cosa di cui è comproprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8876 del 1998 Rv. 518668 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11845 del 18/06/2020** (Rv. **658271 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

R. (BERTUSSI GIANFRANCO) contro S. (LASCIOLI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/03/2015

136147 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Regolamento locale – Previsione di distanze inferiori per le costruzioni aventi una specifica destinazione – Realizzazione del manufatto in conformità – Successivo cambiamento di destinazione - Assenza di modifiche strutturali o volumetriche – Verifica della perdurante legittimità dell'opera – Necessità.

Nel caso in cui il regolamento locale consenta di porre le costruzioni che abbiano una specifica destinazione a distanza inferiore rispetto a quella prescritta per le altre, il successivo mutamento di destinazione delle stesse, in origine realizzate in conformità alle previsioni regolamentari, anche se non accompagnato da modifiche strutturali o aumenti di volumetrie, impone di verificare la perdurante legittimità dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020** (Rv. **658263 - 02**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.**

Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.**

D. (RICCARDI DAVIDE LORENZO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/12/2014

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Notificazione eseguita personalmente dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Violazione delle prescrizioni della legge - Conseguenza - Nullità della notificazione - Sanatoria - Tempestiva costituzione dell'intimato - Necessità.

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, è nulla e non inesistente; tale nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 1, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 4, Legge 27/01/1994 num. 53 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 5743 del 2011 Rv. 617190 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11465 del 15/06/2020** (Rv. **658120 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

C. (MOSTACCIO CHIARA) contro P. (INTILISANO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/04/2014

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE Contratto d'opera professionale – Forma scritta – Requisiti – Delibera dell'organo collegiale dell'ente – Rilevanza – Esclusione – Ragioni.

Il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 27910 del 2018 Rv. 651034 - 01, N. 1167 del 2013 Rv. 624672 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 03)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.**

Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.**

D. (RICCARDI DAVIDE LORENZO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/12/2014

058007 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE Domanda di risoluzione di contratto preliminare e di condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra - Pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione, ex art. 1453, comma 2, c.c. - Conseguenze - Condanna alla restituzione della caparra e non del doppio di essa - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronuncia "ultra petita" il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti (ex art. 1453, comma 2, c.c.) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta "sine titulo") e non del doppio di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 23490 del 2009 Rv. 610624 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020** (Rv. 658263 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.**

Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.**

D. (RICCARDI DAVIDE LORENZO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/12/2014

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte deceduta - Precedente conoscenza del decesso - Nullità dell'atto nel suo valore sostanziale - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Costituzione dell'erede - Efficacia sanante - Limiti.

È nullo, nel suo valore sostanziale, l'atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", invece che nei confronti dell'erede, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio dell'erede, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 7981 del 2007 Rv. 597109 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11481 del 15/06/2020** (Rv. 658267 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **VARRONE LUCA.** Relatore:

VARRONE LUCA. P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

V. (SAGRAMOSO GIOVANNI ALESSANDRO) contro B. (LA LICATA DONATELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2017

254047 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO Opposizione concernente l'entità della sanzione - Poteri del giudice - Inesistenza di alcune delle incolpazioni contestate - Congruità dell'entità della sanzione inflitta - Condizioni - Apprezzamento sull'entità della sanzione - Sindacato di legittimità - Limiti.

Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse; egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6778 del 2015 Rv. 634748 - 01 Rv. 634747 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11467 del 15/06/2020** (Rv. **658264 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

R. (ALFIERI ALBERTO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/09/2015

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione - Condanna contestuale dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile - Efficacia vincolante della pronuncia sull'"an debeatur" - Sussistenza - Fattispecie.

089005 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA In genere.

Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2083 del 2013 Rv. 625080 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11490 del 15/06/2020** (Rv. **658268 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

B. (BATTAGLIESE ENRICO LUIGI) contro S. (CARTA MAURA TINA PASQUA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016

046183 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE Opere su parti comuni realizzate sull'ultimo piano – Realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche – Differenze – Disciplina applicabile.

Le opere realizzate da un condomino su parti comuni poste all'ultimo piano di un edificio comportano l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1120 c.c., in caso di conforme delibera assembleare di approvazione, ovvero, dell'art. 1102 c.c., ove tali modifiche dei beni comuni siano state eseguite di iniziativa dei singoli condomini. Costituisce, viceversa, sopraelevazione, disciplinata dall'art. 1127 c.c., la realizzazione di nuove opere, consistenti in nuovi piani o nuove fabbriche, nonché la trasformazione di locali preesistenti mediante l'incremento di volumi e superfici nell'area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell'ultimo piano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Vedi: N. 19281 del 2009 Rv. 610286 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16794 del 2007 Rv. 598450 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11472 del 15/06/2020** (Rv. **658265 - 01**)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

M. (CONSORTI CAMILLO) contro C. (ZACCARIA ROSA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/03/2014

168417 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - VIZI DELLA VOLONTA' DEL TESTATORE - ERRORE - IN GENERE Revocazione di un testamento - Revocazione della revocazione - Revoca tacita della precedente revoca espressa - Ammissibilità - Condizioni – Redazione di un testamento successivo contenente disposizioni incompatibili – Necessità.

La previsione di cui all'art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa, nei limiti in cui la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà complessiva del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 680, Cod. Civ. art. 681

Massime precedenti Conformi: N. 1260 del 1987 Rv. 450771 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19915 del 2012 Rv. 624312 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11478 del 15/06/2020** (Rv. **658266 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

S. (SACCHETTO STEFANO) contro C. (PAOLETTI NICOLO')

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/06/2017

110024 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE Trasporto pubblico non di linea svolto senza autorizzazione nelle acque di navigazione interna di Venezia – Svolgimento in ipotesi di sospensione della licenza – Equiparazione della disciplina sanzionatoria – Art. 41 l.r. Veneto n. 63 del 1993 – Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale – Ragioni.

254027 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE In genere.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l. r. Veneto n. 63 del 1993, artt. 43 e 44, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel caso di trasporto pubblico non di linea svolto nelle acque di navigazione interna di Venezia, equipara, ai fini dell'applicazione della confisca, l'assenza assoluta del titolo autorizzativo e la sospensione della licenza, non essendo quest'ultima fattispecie nella sostanza dissimile rispetto a quella dell'assenza dell'autorizzazione e meritando, pertanto, un uguale trattamento sanzionatorio,

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

imposto dai fini di regolamentazione della navigazione interna e di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ambiente che permeano la disciplina in questione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 4, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43 lett. A, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10200 del 2013 Rv. 626167 - 01, N. 19012 del 2015 Rv. 636490 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10462 del 03/06/2020 (Rv. 657795 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M. MISTRI CORRADO.* (Conf.)

V. (ANGELOZZI GIOVANNI) contro B. (COPPOTELLI PIERA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Irrogazione della sanzione ex art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Reclamo - Procedimento camerale in unico grado innanzi alla corte d'appello di Roma - Definizione con decreto motivato - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art. 145, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. T.U.B.), nella parte in cui prevede, in ordine al procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Roma contro il decreto ministeriale irrogativo delle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 144, la forma del rito camerale e la definizione del giudizio con decreto motivato, anziché con sentenza, così impedendo la proponibilità del ricorso ordinario per cassazione - con possibilità di denuncia anche dei vizi di motivazione - in luogo di quello ex art. 111 Cost., atteso che, da un lato, il rito camerale è idoneo ad assicurare tutela ai diritti soggettivi - specie quando, come nel caso dell'attività bancaria, la controversia sia caratterizzata da contenuti tecnici e da fonti di conoscenza prevalentemente documentali - e, dall'altro, la scelta del decreto motivato, in deroga alla normativa comune sui procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative, deve ritenersi non irragionevole, in considerazione del carattere di specialità della disciplina bancaria e creditizia e della continuità con la precedente regolamentazione della materia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 532 del 1997 Rv. 505923 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10460 del 03/06/2020 (Rv. 657794 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **GIUSEPPE DE MARZO.**

Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

S. (STERN PAOLO) contro P. (MUSCOLO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 11/05/2015

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
Azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. - Omessa custodia dell'area di esercizio della servitù di passaggio - Legittimazione passiva del proprietario del fondo dominante - Esclusione - Fondamento.

157001 SERVITU' - IN GENERE In genere.

L'azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio, atteso che l'esistenza di quest'ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e la custodia della parte di fondo (strada ed accessori) sulla quale la servitù è esercitata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1069, Cod. Civ. art. 1070, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17492 del 2012 Rv. 623786 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10453 del 03/06/2020 (Rv. 657793 - 02)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: MARIA ROSARIA SAN GIORGIO. Relatore: MARIA ROSARIA SAN GIORGIO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

T. (VERMIGLIO CARLO) contro C. (GENOVESE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/05/2014

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Vendita di beni di consumo – Azione per la risoluzione del contratto ex art. 1519-quater c.c. (applicabile "ratione temporis") – Esperibilità nei confronti dell'importatore - Esclusione - Fondamento.

In tema di vendita di beni di consumo, l'azione proponibile dal consumatore nei confronti del venditore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto ex artt. 1492 e 1519-quater, comma 7, c.c. (applicabile "ratione temporis"), non può essere esperita anche nei confronti dell'importatore del bene, stante la non equiparabilità tra le due figure, come confermato dal combinato disposto degli artt. 1519-bis e quinquies c.c., donde emerge la rilevanza di tali posizioni ai diversi fini dell'azione di regresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1519 bis com. 1 lett. D, Cod. Civ. art. 1519 quater, Cod. Civ. art. 1519 quinquies, Decreto Legisl. 24/02/2002 num. 24 art. 1, DPR 24/05/1988 num. 224 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1082 del 2020 Rv. 656841 - 01, N. 14775 del 2019 Rv. 654097 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10462 del 03/06/2020 (Rv. 657795 - 02)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GIUSEPPE GRASSO. Relatore: GIUSEPPE GRASSO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

V. (ANGELOZZI GIOVANNI) contro B. (COPPOTELLI PIERA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Irrogazione della sanzione ex art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Reclamo - Speciale competenza per territorio della corte di appello di Roma - Ragionevolezza della previsione - Fondamento.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO In genere.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento di reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Roma contro il decreto ministeriale irrogativo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, la concentrazione della competenza per territorio in un unico ufficio giudiziario - così come dispone il successivo art. 145 - non può dirsi misura lesiva del principio della piena difesa dei diritti nei confronti degli atti della pubblica amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.), nè del principio di ragionevolezza e parità di trattamento nella disciplina di analoghe situazione (art. 3 Cost.), atteso che la concentrazione della tutela giurisdizionale è diretta espressione del sistema di centralità dei controlli imposto da obiettive ragioni di funzionalità tecnica, da un lato, assicurando agli stessi soggetti destinatari della sanzione più adeguate garanzie - in materie che presentano profili di elevata complessità tecnica - nella specializzazione dell'unico ufficio giudiziario cui siano affidate controversie della medesima natura e, dall'altro, rafforzando l'esigenza di uniformità della giurisprudenza anche di merito, generalmente avvertita in una materia attinente a una sfera di interessi (quali il credito e la tutela del risparmio) a diretta copertura costituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113

Massime precedenti Vedi: N. 3110 del 1998 Rv. 513933 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10452 del 03/06/2020 (Rv. 657792 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. *Estensore:* **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. *Relatore:* **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. *P.M. CELESTE ALBERTO*. (Conf.)

B. (SARDO UGO) contro S. (NOLA STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/03/2015

011075 APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - COLLAUDO Accettazione tacita - Modalità - Valutazione del giudice di merito - Fattispecie.

In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell'accettazione dell'opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell'avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1665, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 19019 del 2017 Rv. 645087 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10453 del 03/06/2020** (Rv. **657793 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. Relatore:

MARIA ROSARIA SAN GIORGIO. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

T. (VERMIGLIO CARLO) contro C. (GENOVESE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/05/2014

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Vendita di beni di consumo - Difetto di conformità anche di lieve entità - Azioni di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto - Esperibilità - Fattispecie.

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità. (Principio espresso in relazione a fattispecie disciplinata, "ratione temporis", dall'art. 1519-quater c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1519 quater, Decreto Legisl. 24/02/2002 num. 24 art. 1, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 146 com. 1 lett. S

Massime precedenti Vedi: N. 1082 del 2020 Rv. 656841 - 01, N. 18610 del 2017 Rv. 644988 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10463 del 03/06/2020** (Rv. **657796 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**. Relatore:

ROSSANA GIANNACCARI. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

B. (PANELLA ALESSIA) contro C. (GUALTIERI STEFANIA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 20/09/2017

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Apparecchiature di misurazione della velocità - Obbligo di periodica revisione - Ricorribilità ad altri mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento - Esclusione - Conseguenze - Presenza degli operatori o di sistemi di autoanalisi - Irrilevanza.

Le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli - che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9645 del 2016 Rv. 639922 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020** (Rv. **657791 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. Relatore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**.

M. (BARBANTINI GOFFREDO MARIA) contro I. (RUBINI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2015

133084 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE Mancata sottoscrizione della copia notificata della citazione - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20817 del 2006 Rv. 593609 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10464 del 03/06/2020** (Rv. **657797 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GIUSEPPE DE MARZO**. Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO**.

V. (PALESTINI ADALBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVEZZANO, 15/07/2016

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Querela di falso proposta al tribunale in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace - Sentenza unitaria del tribunale sul falso e sul gravame - Ammissibilità - Conseguenze in tema di impugnazione dei relativi capi dell'unica sentenza.

138153 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO In genere.

Qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, quale giudice di primo grado sulla questione di falso e di secondo grado sull'appello avverso la decisione del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello e la seconda con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2525 del 2012 Rv. 621827 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10450 del 03/06/2020** (Rv. **657791 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. Relatore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**.

M. (BARBANTINI GOFFREDO MARIA) contro I. (RUBINI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2015

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Nullità della citazione - Ordine di rinnovazione - Conseguenze sulla validità della procura speciale rilasciata a margine o in calce alla stessa - Esclusione - Fondamento.

La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed è sempre un "prius" logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10231 del 2010 Rv. 612782 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12675 del 25/06/2020 (Rv. 658463 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

S. (STEFANELLI SANDRO MARCO) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 16/05/2018

026024 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI Decesso dell'assistito - Diritto alle competenze maturate nei confronti del "de cuius" - Controparte, quale coerede dell'assistito - Legittimazione passiva - Sussistenza - Fondamento.

In tema di mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio, il decesso dell'assistito non preclude il diritto del difensore di pretendere dalla controparte, quale coerede dell'assistito, le competenze maturate nei confronti del "de cuius"; trattandosi di un debito della massa, infatti, al difensore creditore non è opponibile il rapporto interno tra "de cuius" ed eredi, restando irrilevante nei suoi confronti che l'esecuzione del contratto si sia posta in contrasto con l'interesse degli eredi o di uno degli eredi dell'assistito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 475, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12484 del 24/06/2020 (Rv. 658214 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

V. (FEDERICO CLAUDIO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/04/2018

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Pronuncia di inammissibilità dell'appello - Soccombenza - Sussistenza - Grave ed eccezionale motivo di compensazione - Esclusione.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Massime precedenti Vedi: N. 24634 del 2014 Rv. 633429 - 01, N. 10911 del 2001 Rv. 548859 - 01, N. 16037 del 2014 Rv. 631930 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020 (Rv. 658462 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

P. (SABADINI SILVANO) contro C. (PALOMBI NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/08/2018

136076 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA Elementi utilizzabili - Titoli di acquisto - Valutazione - Necessità - Ricorso ad altri mezzi di prova - Condizioni.

Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950

Massime precedenti Conformi: N. 15304 del 2006 Rv. 590174 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12325 del 23/06/2020 (Rv. 658461 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

G. (FERRO GIUSEPPE) contro L. (BALSAMO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/05/2018

136302 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE Azione per far valere l'osservanza delle distanze legali proposta da un comproprietario - Litisconsorzio necessario tra gli altri comproprietari - Esclusione.

Il comproprietario può agire a tutela della proprietà comune al fine di far valere l'osservanza delle distanze legali, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1100

Massime precedenti Vedi: N. 8949 del 2009 Rv. 607577 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020** (Rv. 658460 - 02)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

L. (LI CALSI FABIO) contro L. (DI VENTURA ETTORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/05/2018

136076 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA Fondi limitrofi costituenti lotti separati di un originario unico appezzamento - Criterio di accertamento del confine - Frazionamenti allegati ai singoli atti di acquisto - Rilevanza - Discordanza dei dati - Riferimento al frazionamento più antico - Necessità.

Nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto formatosi e trascritto in epoca più risalente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950

Massime precedenti Conformi: N. 17756 del 2015 Rv. 636402 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 12320 del 23/06/2020** (Rv. 658459 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore:

GRASSO GIUSEPPE.

M. (LUFRAÑO GIUSEPPE) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 20/03/2017

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Rigetto o accoglimento solo parziale della relativa istanza - Impugnazione - Legittimazione del patrocinato - Esclusione - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84

Massime precedenti Conformi: N. 1539 del 2015 Rv. 634148 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13894 del 2020 Rv. 658215 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020** (Rv. 658460 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

L. (LI CALSI FABIO) contro L. (DI VENTURA ETTORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/05/2018

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

136076 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA Fondi limitrofi costituenti lotti separati di un originario unico appezzamento - Frazionamento allegato agli atti di vendita o di divisione - Rilevanza - Condizioni.

A norma dell'art. 950 c.c. è ammissibile qualsiasi mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi; tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950

Massime precedenti Conformi: N. 8327 del 1997 Rv. 507421 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26951 del 2008 Rv. 605923 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12187 del 22/06/2020 (Rv. 658458 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

L. (TRAVARELLI ETTORE) contro M.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/05/2015

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Contrasto tra l'individuazione delle parti e la pronuncia adottata - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Il ricorso per la correzione di errore materiale è ammissibile in ipotesi di contrasto tra l'individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibile la statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 7451 del 2002 Rv. 554594 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11458 del 2003 Rv. 565550 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12182 del 22/06/2020 (Rv. 658455 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Z. (LANFRANCONI RENATO) contro P. (LUPO ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/08/2018

058264 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO Risoluzione contrattuale - Gravità dell'inadempimento - Accertamento - Criteri - Apprezzamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

In materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Massime precedenti Conformi: N. 6401 del 2015 Rv. 634986 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12185 del 22/06/2020 (Rv. 658457 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

C. (SCOTTA MASSIMILIANO) contro C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/04/2019

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità.

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione è ammissibile il ricorso per la correzione di errore materiale avverso il provvedimento di condanna alle spese della parte intimata che non si sia ivi costituita, in quanto la violazione dell'art. 91 c.p.c., integra un errore, ai sensi dell'art. 287 e 391 bis c.p.c., rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16174 del 2018 Rv. 649432 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12184 del 22/06/2020 (Rv. 658456 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

R. (PALMIERI FRANCESCO) contro C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/05/2019

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 21213 del 2013 Rv. 627802 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18221 del 2019 Rv. 654548 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9438 del 2002 Rv. 555429 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 12042 del 22/06/2020** (Rv. 658454 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

P. (LOGGIA SALVATORE) contro P. (CASUCCIO CARMELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/05/2018

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Diritto di abitazione spettante al coniuge superstite - Casa adibita a residenza familiare - Nozione - Limiti - Appartamento autonomo seppur compreso nello stesso fabbricato della casa familiare - Estensibilità - Esclusione.

Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1022

Massime precedenti Conformi: N. 4088 del 2012 Rv. 622040 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 11769 del 18/06/2020** (Rv. 658211 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

G. (LUFRAÑO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 07/03/2018

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE Rigetto o accoglimento solo parziale della relativa istanza - Impugnazione - Legittimazione del patrocinato - Esclusione - Fondamento

In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese e` esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacche` l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84

Massime precedenti Conformi: N. 1539 del 2015 Rv. 634148 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7072 del 2018 Rv. 648220 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020** (Rv. 658446 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

C. (COPPOLA VALERIA) contro C.

Regola competenza

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) Obbligazioni degli enti pubblici Domanda di pagamento - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Applicabilità dei fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. – Sussistenza - Eccezione di incompetenza - Onere di contestare tutti i criteri di collegamento - Sussistenza.

Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 270 del 2015 Rv. 634013 - 01, N. 2758 del 2007 Rv. 595431 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 11856 del 18/06/2020** (Rv. 658451 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

contro

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/06/2019

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Declinatoria di competenza - Riassunzione - Conflitto negativo di competenza - Regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. richiesto dal magistrato delegato della Corte d'appello - Inammissibilità - Attribuzione del collegio in sede di opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 - Fondamento.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di declinatoria di competenza da parte del giudice originariamente adito, è inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., dal magistrato designato per la fase monitoria dal presidente della corte d'appello davanti alla quale la causa sia stata riassunta, trattandosi di prerogativa riservata al collegio, da investire con l'opposizione ex art. 5 ter; l'ingiunzione prevista dall'art. 3 della l. n. 89 del 2001, infatti, non ha i caratteri della definitività, atteso che contro di essa è proponibile l'opposizione al collegio, di cui all'art. 5 ter citato, che non è un mezzo d'impugnazione del decreto monocratico limitato dai motivi di censura, bensì un rimedio processuale ad ampio spettro, esperibile anche quando il giudice della fase monitoria abbia deciso una questione di mero rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20463 del 2015 Rv. 636596 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 12891 del 2017 Rv. 644613 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11787 del 18/06/2020 (Rv. 658447 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

N. (TRESANINI FRANCESCA) contro A. (SPIZZAMIGLIO SERENA)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza del tribunale delle imprese - Acquisti da parte di imprese sanitarie derivanti da contratti esecutivi di un Accordo quadro - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Violazione del principio di concorrenza - Esclusione.

Il tribunale delle imprese non è competente a decidere le controversie aventi ad oggetto acquisti da parte di aziende sanitarie locali derivanti da contratti di fornitura "esecutivi" di un accordo quadro atteso che, stante l'autonomia tra i predetti negozi, la "causa petendi" dell'obbligazione creditoria trova fondamento nei singoli contratti di fornitura. La centralizzazione dell'acquisto e la clausola di estensione del contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica, infatti, non violano il principio di concorrenza, ma anzi lo presuppongono, in aderenza a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio, posto che in tale caso le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto eventualmente multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta a tante gare quante sono le amministrazioni coinvolte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 42, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 59, Direttive del Consiglio CEE 14/02/2014 num. 24

Massime precedenti Vedi: N. 15579 del 2019 Rv. 654344 - 02

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11797 del 18/06/2020 (Rv. 658213 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. (Conf.)

N. (MAMBELLI MASSIMO) contro E. (FRANCESCHELLI WALTER)

Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Azioni di accertamento negativo - Applicabilità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di competenza per territorio, il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. - che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valtersi sulla base della domanda - è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione, sia pure di tipo ipotetico, fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite e il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta o dovrebbe essere eseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 1326

Massime precedenti Conformi: N. 15110 del 2007 Rv. 598705 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 18815 del 2014 Rv. 633031 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020 (Rv. 658212 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

C. (MELUCCO ANDREA) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 24/04/2018

254043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO Coscienza e volontà della condotta - Accertamento - Sufficienza - Colpa o dolo - Accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Prova contraria - Onere dell'autore dell'illecito.

Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 13610 del 2007 Rv. 597317 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2139 del 2020 Rv. 656818 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020 (Rv. 658448 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore:

FORTUNATO GIUSEPPE.

B. (PETTITI SIMONE) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE NOVARA, 17/05/2018

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Violazione dei limiti di velocità rilevato tramite "autovelox" - Verbale di contestazione contenente l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva - Natura - Conseguenze.

In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante "autovelox", il verbale di constatazione costituisce atto pubblico; ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 142 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5997 del 2014 Rv. 630160 - 01, N. 1661 del 2019 Rv. 652248 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 11796 del 18/06/2020** (Rv. 658450 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

contro

Regola competenza

131026 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Inderogabilità della competenza - Proposizione di domanda di garanzia impropria nei confronti della P.A. - Conseguenze - Separazione dei giudizi - Rimessione della domanda connessa al giudice competente.

L'art. 645 c.p.c., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda di garanzia impropria nei confronti di un'amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, il giudice dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo l'altra al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15052 del 2011 Rv. 618576 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 11873 del 18/06/2020** (Rv. 658453 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

S. (INTERLENGHI RENZO) contro M.

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031127/2019 65629201

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 11795 del 18/06/2020** (Rv. 658449 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (RONCHIETTO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/06/2018

100157 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - IN GENERE Ausiliari del giudice penale - Liquidazione del compenso al custode dei beni sequestrati - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario tra tutte le parti processuali - Sussistenza - Mancata integrazione del contraddittorio - Nullità dell'intero procedimento - Conseguenze - Fondamento.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In genere.

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso, dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo".

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24786 del 2010 Rv. 615858 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11857 del 18/06/2020 (Rv. 658452 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI. L. (MERLO GIACOMO) contro B. (BRANCACCIO DOMENICO) Rigetia, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/03/2018

100009 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Impugnazione di sentenza non definitiva - Riserva di impugnazione - Sentenza definitiva - Esercizio congiunto del diritto di impugnazione - Termine breve per impugnare - Decorrenza dalla notifica della sentenza definitiva.

Qualora la parte processuale abbia formulato riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva, il termine per la proposizione del gravame dipende da quello utile per l'impugnazione della sentenza definitiva, ed il termine c.d. breve, decorre dalla notificazione della sentenza definitiva, ancorché la sentenza non definitiva non fosse stata notificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3851 del 1981 Rv. 414495 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11439 del 15/06/2020 (Rv. 658210 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. L. (GAETA MICHELE) contro I. Rigetia, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/06/2017

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Penale prevista in favore della p.a. da disposizioni di capitolati generali richiamate nel contratto stipulato dal privato – Potere di riduzione del giudice - Esercizio d'ufficio - Configurabilità - Presupposti - Disapplicazione – Condizioni.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., in quanto volto a tutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurare l'equilibrio contrattuale, può essere esercitato d'ufficio, anche quando la penale è prevista a favore della P.A. da disposizioni di capitolati generali, richiamate e recepite nel contratto stipulato con il privato; in tal caso, la disapplicazione delle stesse, quali clausole contrattuali, per contrasto con la norma primaria ed inderogabile dettata dalla indicata disposizione, è subordinata all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384

Massime precedenti Vedi: N. 25334 del 2017 Rv. 645848 - 01, N. 34021 del 2019 Rv. 656324 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10847 del 08/06/2020 (Rv. 657891 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

R. (ASERO MILAZZO SALVATORE) contro C. (LO VECCHIO ALFIO MARCELLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/07/2018

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Cessazione della materia del contendere conseguente all'adozione di delibera sostitutiva di una precedente - Rinnovazione sanante con effetti retroattivi - Condizioni.

In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377

Massime precedenti Vedi: N. 20071 del 2017 Rv. 645342 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10850 del 08/06/2020 (Rv. 657892 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **ANTONIO SCARPA.** Relatore: **ANTONIO SCARPA.**

U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (GIUA SIMONE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 01/06/2018

046150 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - VOLUTTUARIE Installazione di ascensore per iniziativa ed a spese di taluni condomini successivamente alla realizzazione dell'edificio - Regime proprietario - Utilizzazione di fatto ad opera degli altri condomini - Irrilevanza.

In tema di condominio di edifici, l'ascensore installato "ex novo", per iniziativa ed a spese di alcuni condomini, successivamente alla costruzione dell'edificio, non rientra nella proprietà

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

comune di tutti i condomini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l'hanno impiantato, dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso; tale è il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese all'uopo impiegate, aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall'art. 1121, comma 3, c.c., non assumendo rilievo giuridicamente rilevante, ai fini della natura condominiale dell'innovazione, la circostanza che questa sia stata, di fatto, utilizzata anche a servizio delle unità immobiliari di proprietà di coloro che non avevano inizialmente inteso trarne vantaggio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 lett. 3, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1121, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1100

Massime precedenti Vedi: N. 14697 del 2015 Rv. 635900 - 01, N. 3264 del 2005 Rv. 579546 - 01, N. 8746 del 1993 Rv. 483481 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10846 del 08/06/2020 (Rv. 657890 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.

C. (STRONATI CLAUDIO) contro P.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/09/2018

046068 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE Dilazione di pagamento o accordo transattivo relativo al pagamento degli oneri condominiali - Attribuzione dell'amministratore - Esclusione - Fondamento.

046124 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE In genere.

Non rientra tra le attribuzioni dell'amministratore il potere di pattuire con i condomini morosi dilazioni di pagamento o accordi transattivi, spettando all'assemblea il potere di approvare una transazione riguardante spese d'interesse comune, ovvero di delegare l'amministratore a transigere, fissando gli eventuali limiti dell'attività dispositiva negoziale affidatagli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135

Massime precedenti Vedi: N. 821 del 2014 Rv. 629340 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10846 del 08/06/2020 (Rv. 657890 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ANTONIO SCARPA. Relatore: ANTONIO SCARPA.

C. (STRONATI CLAUDIO) contro P.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/09/2018

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Mediazione obbligatoria ex art. 71 quater disp. att. c.c. - Partecipazione dell'amministratore - Previa delibera assembleare di autorizzazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto (come nella specie) della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 71 quater, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 821 del 2014 Rv. 629340 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10648 del 05/06/2020 (Rv. 657888 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: ROSSANA GIANNACCARI. Relatore: ROSSANA GIANNACCARI.

C. (PIERMARINI ALESSANDRO) contro C. (RIZZO ANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 21/09/2018

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni professionali in favore di avvocato - Opposizione proposta con atto di citazione - Decisione assunta con sentenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

La decisione adottata all'esito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per crediti derivanti da prestazioni giudiziali resa da un avvocato, non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, qualora il relativo giudizio, sebbene introdotto con atto di citazione e deciso in forma di sentenza, si sia in concreto svolto secondo quanto stabilito dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, per effetto del mutamento del rito da ordinario a sommario, seguito dalla trasmissione della causa al Presidente del Tribunale e dalla nomina del giudice relatore che, all'esito dell'istruttoria, abbia rimesso le parti al collegio.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23259 del 2019 Rv. 655247 - 01, N. 12796 del 2019 Rv. 653815 - 01, N. 24515 del 2018 Rv. 650653 - 01, N. 26347 del 2019 Rv. 655750 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10669 del 05/06/2020** (Rv. 657822 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**. Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**.

G. (GARLATTI BRUNO) contro B. (ANDREONI NICCOLO')

Rigetta, TRIBUNALE GORIZIA, 14/09/2018

218009 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE Pagamento dei compensi del difensore della parte ammessa - A carico dello Stato - Provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio - Conseguenze.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato della parte che vi sia ammessa non può richiedere al cliente i propri compensi professionali, in assenza di un provvedimento di revoca del beneficio ad opera del giudice del procedimento principale; solo all'esito del provvedimento di revoca, potrà chiedere i propri compensi, interamente o, in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del proprio assistito, dal momento della modifica.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 85

Massime precedenti Vedi: N. 30418 del 2019 Rv. 655869 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10677 del 05/06/2020** (Rv. 657823 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**. Relatore: **GIUSEPPE DONGIACOMO**.

contro

Regola competenza

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 005249/2018 64798701

Massime precedenti Conformi: N. 5249 del 2018 Rv. 647987 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10665 del 05/06/2020** (Rv. 657889 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONELLO COSENTINO**. Relatore: **ANTONELLO COSENTINO**.

L. (LORI ANTONIO) contro G. (EUGENI AUGUSTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/01/2018

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO Preliminare di compravendita immobiliare - Mancato rilascio del certificato di abitabilità o agibilità ovvero insussistenza delle condizioni per il relativo rilascio - Invalidità del contratto - Esclusione - Fondamento.

187028 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE In genere.

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità) ovvero l'insussistenza delle condizioni

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

perché tale certificato venga rilasciato, non incidono sul piano della validità del contratto, ma integrano un inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o comunque esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2932, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 24, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 2196 del 2020 Rv. 656857 - 01, N. 23265 del 2019 Rv. 655249 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10661 del 05/06/2020 (Rv. 657821 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MAURO CRISCUOLO. Relatore: MAURO CRISCUOLO.

C. (DI SALVATORE ABRAMO) contro D. (CARDAMONE ANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2017

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione esecutiva - Domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Carattere accessorio rispetto alla domanda principale - Sussistenza - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini ai fini dell'impugnazione del relativo capo di sentenza - Fondamento.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione. Ne consegue che, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado abbia ad oggetto unicamente la domanda dell'opponente di accertamento della responsabilità dell'opposta a tale titolo, l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, per l'opposizione esecutiva, è applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1942 num. 12, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17202 del 2004 Rv. 576319 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020 (Rv. 657819 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.

M. (FROSINI ANDREA) contro P. (MARSALA FANARA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/05/2018

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Indicazione dell'indirizzo PEC - Mancata limitazione alle sole comunicazioni - Conseguenze -
Notificazione della sentenza presso il domicilio eletto - Inidoneità a far decorrere il termine breve
di impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere "le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25215 del 2014 Rv. 633275 - 01, N. 1982 del 2020 Rv. 656890 - 01, N. 2942 del 2019 Rv. 652607 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10353 del 01/06/2020 (Rv. 657818 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE TEDESCO.

S. (SPARANO VINCENZO) contro P. (SANNA GIOVANNI PIETRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/07/2018

058268 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI Essenzialità del termine ex art. 1457 c.c. - Accertamento devoluto al giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.

L'accertamento dell'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito - la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici - da condurre, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti (quale, ad esempio, "entro e non oltre"), tenendo soprattutto conto della natura e dell'oggetto del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 7450 del 2018 Rv. 647868 - 01, N. 32238 del 2019 Rv. 656215 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020** (Rv. 657820 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

L. (STANISCIÀ NICOLA) contro M.

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Querela di falso proposta davanti alla corte d'appello - Ordinanza di rimessione al tribunale competente - Natura decisoria sulla competenza territoriale - Sussistenza - Conseguenze - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza.

100055 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO In genere.

138153 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO In genere.

In tema di querela di falso proposta davanti alla corte d'appello, l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., il giudice d'appello rimette la causa al tribunale competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è, pertanto, impugnabile con il regolamento necessario di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 6465 del 2006 Rv. 593241 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14497 del 2013 Rv. 626593 - 01, N. 18892 del 2015 Rv. 636667 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020** (Rv. 657820 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

L. (STANISCIÀ NICOLA) contro M.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Proposizione nel giudizio d'appello - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Fondamento.

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

Al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa - in mancanza di una specifica disposizione normativa - sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 355, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13032 del 2016 Rv. 640180 - 01, N. 9713 del 2004 Rv. 573015 - 01

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10350 del 01/06/2020** (Rv. 657817 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**.

I. (CODOGNO FRANCO) contro B. (TEDESCHI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/04/2018

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIE Attività di mediazione svolta in forma societaria - Diritto al compenso - Condizioni.

In tema di mediazione, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione è necessario che la società o il suo legale rappresentante siano iscritti nell'albo di cui alla l. n. 39 del 1989 (nel testo applicabile "ratione temporis"), con la conseguenza che l'iscrizione nel ruolo dei mediatori del legale rappresentante a titolo personale (e, cioè, come persona fisica) non è sufficiente a far sorgere in capo alla società il diritto alla provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26781 del 2013 Rv. 629079 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10343 del 01/06/2020** (Rv. 657887 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**. Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**.

P. (SERRA MARCELLO) contro M. (ACCARDI GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 19/03/2019

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Parametri medi - Funzione - Conseguenze in caso di scostamento apprezzabile.

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 55

Massime precedenti Conformi: N. 30286 del 2017 Rv. 647179 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12913 del 26/06/2020** (Rv. **658023 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

L. (BOCCANERA PIERLORENZO) contro U. (ROMAGNOLI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/07/2017

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Risarcimento del danno alla salute - Criterio di liquidazione - Impossibilità di applicare il criterio tabellare - Oneri di motivazione del giudice di merito - Contenuto - Fattispecie in tema di liquidazione del danno biologico con riferimento alla durata effettiva della vita del danneggiato.

Nell'esercizio del potere di liquidazione del danno alla salute secondo equità si devono assicurare l'adeguatezza del risarcimento all'utilità effettivamente perduta e l'uniformità dello stesso in situazioni identiche; perciò, qualora tali scopi non siano raggiungibili attraverso il criterio cd. "tabellare", venendo in questione un'ipotesi di danno biologico non contemplata dalle tabelle adottate, il giudice di merito è tenuto a fornire specifica indicazione degli elementi della fattispecie concreta considerati e ritenuti essenziali per la valutazione del pregiudizio, nonché del criterio di stima ritenuto confacente alla liquidazione equitativa, anche ricorrendo alle tabelle come base di calcolo, ma fornendo congrua rappresentazione delle modifiche apportate e rese necessarie dalla peculiarità della situazione esaminata. (Nella fattispecie, relativa a liquidazione del danno biologico di un soggetto deceduto "ante tempus" per causa diversa dal fatto dannoso, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - nell'impossibilità di applicare il valore tabellare relativo all'età del danneggiato al momento del sinistro e alla sua aspettativa di vita media, dovendosi piuttosto fare riferimento alla durata reale della vita del soggetto - ha liquidato il risarcimento avendo riguardo al valore monetario tabellare giornaliero previsto per l'inabilità temporanea assoluta moltiplicato per il numero di giorni della effettiva esistenza in vita del danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 4551 del 2019 Rv. 652827 - 01, N. 28990 del 2019 Rv. 655965 - 01, N. 16788 del 2015 Rv. 636385 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12902 del 26/06/2020** (Rv. **658175 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

G. (SANTOLI ALBERTO) contro I. (MALAVENDA CATERINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/02/2018

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Diffamazione - Esimente del diritto di critica - Natura - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

In materia di diffamazione, l'esimente dell'esercizio del diritto di critica non costituisce espressione di un diritto potestativo, da esercitare nel momento in cui viene proposta l'eccezione, ma integra un diritto sostanziale già esercitato. Ne consegue che la relativa deduzione non ha

SEZIONE TERZA E VI TERZA

natura di eccezione in senso stretto e che il giudice civile, ove debba accertare la sussistenza del carattere diffamatorio di un fatto, è tenuto a rilevare tutte le circostanze che siano state allegare e provate, atteso che l'eventuale esistenza di una esimente esclude il carattere diffamatorio del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 2190 del 2013 Rv. 625828 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25434 del 2019 Rv. 655426 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12890 del 26/06/2020 (Rv. 658021 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

R. (GAROFALO LUIGI) contro A. (RAUSO FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/10/2016

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Interruzione di diritto del processo per fallimento di una delle parti - Termine per la riassunzione - Comunicazione del curatore alle parti interessate a mezzo p.e.c. - Idoneità ai fini della decorrenza del termine - Requisiti - Fattispecie.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all'uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita – non colpita dall'evento - nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore ad un differente legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi ad un altro ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 33157 del 2019 Rv. 656302 - 01, N. 6398 del 2018 Rv. 648424 - 01, N. 2658 del 2019 Rv. 652546 - 01, N. 13900 del 2017 Rv. 644392 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12903 del 26/06/2020 (Rv. 658176 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME. (Diff.)**

P. (GURRERA LELIO) contro G. (ALGOZINI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/07/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Esercizio del diritto di cronaca - Presupposti - Verità della notizia - Inesattezze secondarie o marginali - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) In genere.

In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali che, non mutando in peggio l'offensività della narrazione, non alterano, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva affermato la sostanziale verità della notizia ed escluso il carattere diffamatorio dell'articolo di stampa, nel quale si attribuiva al preteso diffamato il reato di falsa perizia, meno grave rispetto a quello - concorso in tentata concussione - effettivamente contestatogli).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7757 del 2020 Rv. 657501 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12887 del 26/06/2020 (Rv. 658020 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.)*

P. (PITTORI SILVIO) contro F. (RIZZO ANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 08/02/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Previa verifica dell'instaurazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

La disposizione dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. - laddove prescrive che "all'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello ..." - deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è in ogni caso tenuto a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, solo così potendo darsi effettivo significato all'obbligo di previa audizione delle parti; pertanto, se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello o risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c., in difetto dei quali l'ordinanza di inammissibilità, affetta da vizio di nullità processuale insanabile, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame che, in un'azione revocatoria dell'atto di dotazione del trust, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. senza previamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del "trustee", litisconsorte necessario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 2901, Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 14696 del 2016 Rv. 641445 - 01, N. 20758 del 2017 Rv. 645477 - 01, N. 9648 del 2020 Rv. 657742 - 01, N. 10409 del 2020 Rv. 657870 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638368 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12906 del 26/06/2020** (Rv. **658177 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

D. (SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO) contro M. (BRESCIANI MARIALUISA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/12/2017

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Perdita di "chance" da lesione del diritto alla salute - Accertamento del grado di incertezza del nesso causale - Applicazione del criterio del "più probabile che non" - Necessità - Accertamento del grado di incertezza della "chance" perduta - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In materia di perdita di "chance", l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di "chance" postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno; ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale aveva dimezzato l'importo del risarcimento dei danni riconosciuti dalla decisione di primo grado ai parenti in conseguenza del decesso di un congiunto - avvenuto a seguito di un errore diagnostico che, secondo la valutazione operata dal consulente tecnico, aveva comportato l'evento lesivo con una probabilità del 50% - sovrapponendo, però, i distinti piani dell'accertamento del nesso causale e l'accertamento e valutazione del danno in concreto subito dagli attori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 5641 del 2018 Rv. 648461 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 28993 del 2019 Rv. 655791 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12920 del 26/06/2020** (Rv. **658178 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (BRIOLI DANIELA) contro C. (SERRA UMBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE PARMA, 22/01/2016

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Proposizione della querela di falso - Difetto dei requisiti di validità di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. - Pronuncia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

138149 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO In genere.

L'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non può essere dichiarata qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, poiché in tal caso è previsto l'intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. "filtro in appello", secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c., a condizione che risulti provato il rispetto dei requisiti di validità per la proposizione della querela, di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Massime precedenti Vedi: N. 10874 del 2018 Rv. 648241 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12920 del 26/06/2020 (Rv. 658178 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *Relatore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

C. (BRIOLI DANIELA) contro C. (SERRA UMBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE PARMA, 22/01/2016

079043 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE Esecuzione per rilascio, in forza di titolo esecutivo costituito da decreto di trasferimento emesso nella espropriazione immobiliare - Opposizione all'esecuzione per dedurre vizi dell'espropriazione forzata - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere.

È inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta avverso la procedura di rilascio, finalizzata a recuperare un'opposizione agli atti esecutivi che avrebbe dovuto essere autonomamente proposta contro il decreto di trasferimento adottato in seno alla procedura di espropriazione immobiliare, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla conoscenza dell'atto comunque avuto. (La S.C. ha espresso il principio nell'ambito di un giudizio in cui il debitore esecutato, in sede di procedura di esecuzione per rilascio, aveva contestato il presupposto decreto di trasferimento del bene, affermandone la nullità per mancato rispetto del principio del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6487 del 2010 Rv. 611728 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12887 del 26/06/2020 (Rv. 658020 - 02)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. SGROI CARMELO. (Parz. Diff.)*

P. (PITTORI SILVIO) contro F. (RIZZO ANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 08/02/2017

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009648/2020 65774201

Massime precedenti Conformi: N. 9648 del 2020 Rv. 657742 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12901 del 26/06/2020** (Rv. **658022 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.**

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.**

G. (MANZIONE MASSIMO) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/01/2018

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atto di disposizione del debitore - Assunzione da parte dell'avente causa dei debiti del disponente - Rilevanza ai fini della verifica dell' "eventus damni" - Esclusione - Fondamento.

In tema di azione revocatoria ordinaria, non assume rilievo ai fini dell'esclusione dell' "eventus damni" la presenza, all'interno dell'atto di disposizione del debitore, di una clausola di salvaguardia, con cui il terzo beneficiario assume la responsabilità dei debiti del suo dante causa che siano già sorti al momento dell'atto, perché il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina anche solo una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 16221 del 2019 Rv. 654318 - 01, N. 26261 del 2019 Rv. 655422 - 01, N. 11251 del 1990 Rv. 469852 - 01, N. 8315 del 2017 Rv. 643834 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12883 del 26/06/2020** (Rv. **658297 - 01**)

Presidente: . Estensore: . P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

E. (SAVOIA MARIA ROSARIA) contro P. (DE NUZZO PIETRANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 18/07/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011028/2018 64880601

Massime precedenti Conformi: N. 11028 del 2018 Rv. 648806 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12883 del 26/06/2020** (Rv. **658297 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore:

TATANGELO AUGUSTO. P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

E. (SAVOIA MARIA ROSARIA) contro P. (DE NUZZO PIETRANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 18/07/2016

153001 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021533/2017 64570902

Massime precedenti Conformi: N. 21533 del 2017 Rv. 645709 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12883 del 26/06/2020** (Rv. **658297 - 03**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore:

TATANGELO AUGUSTO. P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

E. (SAVOIA MARIA ROSARIA) contro P. (DE NUZZO PIETRANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 18/07/2016

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033563/2018 65212601

Massime precedenti Conformi: N. 33563 del 2018 Rv. 652126 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12898 del 26/06/2020** (Rv. **658145 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.**

Z. (CILIBERTI GIUSEPPE) contro I. (CALIULO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/04/2018

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE Azione di regresso per le prestazioni erogate - Prova del credito - Conteggi INPS - Idoneità - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, l'ente previdenziale può fornire prova della congruità dell'indennità corrisposta al lavoratore attraverso attestazione resa dal direttore della sede erogatrice: infatti, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 14, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11617 del 2010 Rv. 613552 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12882 del 26/06/2020** (Rv. **658296 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

D. (NIEDDU COSMA DAMIANO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/07/2016

011047 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE Danni a terzi cagionati da vizio progettuale - Responsabilità dell'appaltatore - Concorso del committente - Presupposti - Fattispecie.

011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE In genere.

Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensì da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la concorrente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e del committente stesso: il primo è tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto; il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, con riferimento ai danni subiti da un fondo in conseguenza della realizzazione di un impianto di depurazione delle acque, aveva ravvisato la concorrente responsabilità dell'ente locale committente per aver approvato un progetto che si era rivelato inidoneo a impedire l'anomalo deflusso delle acque).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Conformi: N. 8075 del 1999 Rv. 528972 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12111 del 22/06/2020** (Rv. **658168 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

A. (GATTO ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2017

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Decreto ingiuntivo - Efficacia di giudicato - Limiti - Fattispecie.

Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive. (La S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva accolto una opposizione avverso un decreto ingiuntivo per l'attività di noleggio di apparecchiature destinate alle intercettazioni ambientali riferite ad un unico procedimento penale, in considerazione del fatto che ogni spesa straordinaria di giustizia, ritenuta indispensabile dal magistrato precedente, costituisce il presupposto per l'emissione del decreto di pagamento ex art. 70 dpr n. 115 del 2002 e dà luogo ad un rapporto giuridico

SEZIONE TERZA E VI TERZA

autonomo, difettando, nella specie, il presupposto di operatività del giudicato esterno costituito dall'identità del rapporto giuridico dedotto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 70

Massime precedenti Conformi: N. 23918 del 2010 Rv. 615527 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11600 del 2018 Rv. 648531 - 01, N. 33765 del 2019 Rv. 656626 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12101 del 22/06/2020 (Rv. 658055 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (TORTORELLA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2016

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE In genere

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014376/2015 63600401

Massime precedenti Conformi: N. 14376 del 2015 Rv. 636004 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12113 del 22/06/2020 (Rv. 658165 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 10/10/2017

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007969/2020 65757202

Massime precedenti Conformi: N. 7969 del 2020 Rv. 657572 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020 (Rv. 658174 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: CIGNA MARIO. Relatore: CIGNA MARIO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

G. (RICCIARDI VALERIO) contro G. (SANGIOVANNI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 13/11/2018

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità professionale dell'avvocato - Parametri - Violazione del dovere di diligenza qualificata - Mancata conoscenza della normativa in tema di rinnovazione dell'ipoteca - Sussistenza - Concorso del cliente nella causazione del danno per omessa conoscenza di questioni giuridiche - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

103073 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE In genere.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la responsabilità del professionista per aver lasciato scadere la garanzia ipotecaria, aveva attribuito una parte di responsabilità alla società assistita, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria e che, quindi, con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2847, Cod. Civ. art. 2878

Massime precedenti Vedi: N. 7618 del 1997 Rv. 506789 - 01, N. 20379 del 2013 Rv. 628143 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020 (Rv. 658174 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **CIGNA MARIO.** *Relatore:* **CIGNA MARIO.**

P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

G. (RICCIARDI VALERIO) *contro* *G.* (SANGIOVANNI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 13/11/2018

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo - Irrevocabilità - Conseguenze - Esperibilità di azioni di ripetizione di indebitto dopo la chiusura del procedimento esecutivo - Esclusione - Portata - Rapporto fra debitore e creditore - Effetti sul rapporto fra creditore e difensore antistatario - Esclusione - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicito col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo; ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebitto contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, ma l'irretrattabilità del progetto di distribuzione della somma ricavata attiene al rapporto tra l'esecutato e il creditore e non già al diverso rapporto tra il creditore ed il suo difensore antistatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda del creditore volta alla restituzione dei compensi del suo difensore, percepiti, con distrazione a suo favore, in un processo esecutivo conclusosi con l'approvazione del piano di riparto in cui le spettanze professionali erano state quantificate e liquidate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 20994 del 2018 Rv. 650324 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12121 del 22/06/2020 (Rv. 658172 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

N. (MUZI GIOVANNI) contro C. (LAURITA LONGO LUCIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/08/2016

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Revocatoria promossa da creditore assistito da garanzia ipotecaria iscritta anteriormente - "Eventus damni" - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE In genere.

Qualora il soggetto che esercita l'azione revocatoria ordinaria vanti un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale), la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'"eventus damni".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16221 del 2019 Rv. 654318 - 01, N. 24332 del 2008 Rv. 604634 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 12123 del 22/06/2020 (Rv. 658173 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

M. (MARZO RICCARDO) contro I. (VALENTE RENDA LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 02/09/2016

149018 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE Iscrizione ipotecaria illegittima - Evento di danno - Configurabilità - Pregiudizio economico subito - Accertamento in concreto - Necessità - Danno "in re ipsa" - Esclusione.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene; tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato "in re ipsa", ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9039 del 1994 Rv. 488348 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12119 del 22/06/2020** (Rv. **658170 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

D. (SARACCO GIANNI MARIA) contro A. (PASCOTTO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/09/2017

018098 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE Assicurazione della RCA - Clausola di esclusione della copertura per sinistri causati da conducenti privi di patente di guida - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni.

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la clausola che esclude la copertura per i sinistri causati da conducenti privi di patente di guida, poiché delimitativa del rischio garantito, attiene all'oggetto del contratto e, pertanto, non ha natura vessatoria ex art. 1341 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4423 del 1994 Rv. 486520 - 01, N. 2130 del 2006 Rv. 587810 - 01, N. 15598 del 2019 Rv. 654289 - 01, N. 373 del 2013 Rv. 624611 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12118 del 22/06/2020** (Rv. **658056 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

G. (SCOGNAMIGLIO PASQUALE) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/07/2017

138142 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - IN GENERE Presunzioni - Utilizzabilità nel giudizio civile di falso - Sussistenza - Fondamento - Ammissibilità anche nel giudizio di falsità di scrittura privata per riempimento "absque pactis" - Sussistenza - Fattispecie.

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere.

Il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento "absque pactis", con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il procedimento inferenziale - relativo al presunto riempimento di una ricognizione di debito fuori da qualsiasi intesa - condotto anche in ragione del contrasto tra la data apposta in calce all'atto e quella riprodotta nel documento con cui era stato identificato il sottoscrittore, nonché dell'incompleta indicazione del codice fiscale di quest'ultimo e dell'erronea indicazione del luogo di nascita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 6050 del 1998 Rv. 516554 - 01, N. 1691 del 2006 Rv. 587849 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12120 del 22/06/2020 (Rv. 658171 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

F. (MARINI DENIS) contro M. (SANTORI GRAZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/10/2014

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Preliminare di vendita per persona da nominare - Revocatoria dell'acquisto del nominato nel caso di immobile oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del definitivo ma posteriormente a quella del preliminare - Stati soggettivi - Valutazione - "Scientia damni" dello stipulante - Rilevanza - "Scientia damni" del nominato - Rilevanza secondaria - Contenuto.

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA In genere.

In caso di esercizio dell'azione revocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo di compravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all'art. 1401 c.c., qualora l'immobile compravenduto sia stato oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo ma posteriormente alla trascrizione del preliminare, la verifica della "scientia damni" in capo alla terza nominata (da compiersi solo nell'ipotesi in cui analoga verifica, già effettuata nei riguardi dello stipulante e con riferimento al momento della conclusione del contratto preliminare, abbia dato esito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpa della stessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possa assumere i connotati della lievità, idonea a giustificare la tutela del suo affidamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1404, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Difformi: N. 9595 del 2015 Rv. 635312 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9367 del 2006 Rv. 589343 - 01, N. 16825 del 2013 Rv. 627046 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 12113 del 22/06/2020 (Rv. 658165 - 03)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetia, TRIBUNALE L'AQUILA, 10/10/2017

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007969/2020 65757203

Massime precedenti Conformi: N. 7969 del 2020 Rv. 657572 - 03

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12103 del 22/06/2020** (Rv. **658164 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

M. (ALLEGRIINI EUGENIA) contro S. (FERRAGINA EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO

058262 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020322/2019 65492703

Massime precedenti Conformi: N. 20322 del 2019 Rv. 654927 - 03

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 12114 del 22/06/2020** (Rv. **658169 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (TINO ENZO ALDO) contro A. (LINARES MANUELA CONSUELO CARMEN)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/11/2017

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi - Cessione "ex lege" del godimento di alloggio assegnato al socio di cooperativa edilizia - Configurabilità.

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE In genere.

104072 LOCAZIONE - SUBLOCAZIONE E CESSIONE - IN GENERE In genere.

In caso di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, il coniuge assegnatario della casa familiare succede "ex lege" e alle stesse condizioni nel rapporto di godimento dell'alloggio adibito a residenza della famiglia, già assegnato al socio di cooperativa edilizia di categoria con finalità mutualistica.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 28615 del 2019 Rv. 655785 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12250 del 1992 Rv. 479537 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 12113 del 22/06/2020** (Rv. **658165 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore: **POSITANO GABRIELE**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE L'AQUILA, 10/10/2017

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007969/2020 65757201

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 7969 del 2020 Rv. 657572 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11972 del 19/06/2020 (Rv. 657922 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: STEFANO OLIVIERI. Relatore: STEFANO OLIVIERI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/12/2017

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE Agente della riscossione pubblico - Procedura di discarico per inesigibilità - Comunicazione ex art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999 - Termini - Proroghe - Applicabilità dell'art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112 del 1999 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione) è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla l. n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex-concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine dell'1 ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con d.l. n. 282 del 2004).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 19, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 59 com. 4, Legge 24/12/2012 num. 228 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2004 num. 282, Legge del 2004 num. 307

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1866 del 1973 Rv. 364893 - 01, N. 22951 del 2014 Rv. 632418 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11935 del 19/06/2020 (Rv. 658018 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI.

B. (LEUZZI STEFANO MICHELE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 26/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione sussidiaria - Decisione - Assorbimento della domanda di protezione umanitaria - Esclusione - Ragioni.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

In materia di protezione internazionale, la decisione sulla domanda di protezione sussidiaria (ex d.lgs. n. 251 del 2007) non assorbe quella sulla domanda di protezione umanitaria (ex d.lgs. n.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

286 del 1998) né in senso proprio, in quanto non fa venir meno l'interesse del richiedente asilo, né in senso improprio, perché il rigetto della prima non esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulla seconda e non comporta, di per sé, un implicito rigetto della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 32 CORTE COST., Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 28995 del 2018 Rv. 651580 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05 Rv. 657916 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11936 del 19/06/2020** (Rv. **658019 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

A. (NANULA VALENTINA) contro M.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 18/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Danni gravi ex art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Effettività - Personalizzazione del rischio - Necessità.

In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine di ritenere integrate le due fattispecie normative di cui all'art. 14, lettera a) (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte) e lettera b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), del d.lgs. n. 251 del 2007, è necessario, diversamente da quanto disposto alla lettera c) del medesimo art. 14, che i rischi ai quali sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro in patria siano "effettivi" (come richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. g), dello stesso decreto) e, cioè, "individuali" o almeno "individualizzati" e non già configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Direttive del Consiglio CEE del 2011 num. 95 art. 15, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 16275 del 2018 Rv. 649788 - 01, N. 6503 del 2014 Rv. 630179 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11955 del 19/06/2020** (Rv. **658000 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

S. (SPALLITTA NADIA) contro P.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 14/08/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000781/2019 65240101

Massime precedenti Conformi: N. 781 del 2019 Rv. 652401 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020 (Rv. 658017 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

K. (STACCIOLI CARLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri procedurali di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e criteri generali - Giudizio di inattendibilità - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

In materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una proceduralizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 21142 del 2019 Rv. 654674 - 01, N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04 Rv. 657916 - 03 Rv. 657916 - 02, N. 20580 del 2019 Rv. 654946 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11908 del 19/06/2020 (Rv. 658162 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

F. (DI SALVO SETTIMIO) contro I. (MIGLIACCIO BENEDETTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/05/2016

058016 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE Esercizio del potere di riduzione - Criterio - Interesse del creditore all'adempimento - Valutazione estesa al momento del tardivo adempimento o del definitivo inadempimento - Necessità - Fondamento.

Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1384

Massime precedenti Conformi: N. 21994 del 2012 Rv. 624244 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11912 del 19/06/2020 (Rv. 658295 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO. Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO.

S. (BIANCO SPERONI LIDIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 03/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Presupposti - Situazione di eccezionale vulnerabilità - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione effettiva raggiunta in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Modalità - Onere di allegazione di fatti diversi da quelli dedotti per la richiesta di protezione internazionale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, la comparazione tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuata secondo il principio di "comparazione attenuata", senza alcuna tipizzazione delle categorie soggettive meritevoli di tutela posto che il giudizio ha ad oggetto la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali e senza che assuma rilievo la mancata allegazione di fatti diversi da quelli dedotti per la richiesta di rifugio politico e per quella di protezione sussidiaria. (Fattispecie relativa a cittadino straniero originario del Pakistan, per il quale era stata ritenuta credibile la situazione di oggettiva vulnerabilità e "meritevole" l'assunzione lavorativa ottenuta in Italia ma non sufficiente ai fini del giudizio comparativo, essendo mancata l'allegazione di fatti diversi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 1104 del 2020 Rv. 656791 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11924 del 19/06/2020 (Rv. 658163 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

D. (PIZZI MAURIZIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 21/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 033858/2019 65656601

Massime precedenti Conformi: N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11588 del 15/06/2020** (Rv. **658161 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore:

D'ARRIGO COSIMO. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

U. (GHELARDI MARCELLO) contro A. (FOGLIANI ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/05/2016

152024 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA Debito di valore - Liquidazione in moneta estera - Rilevanza ai fini dell'esclusione della rivalutazione monetaria - Esclusione - Fondamento.

In tema di risarcimento da fatto illecito, la circostanza che il danno sia stato liquidato in una "moneta forte" (nella specie, dollaro statunitense), che subisce in misura molto limitata l'impatto erosivo dell'inflazione, può giustificare una rivalutazione monetaria secondo un coefficiente di attualizzazione basso o, eventualmente, anche bassissimo, ma non esclude in radice l'applicazione del principio generale per il quale le obbligazioni di valore devono essere attualizzate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 19167 del 2005 Rv. 584287 - 01, N. 23225 del 2005 Rv. 587947 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11583 del 15/06/2020** (Rv. **658160 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore:

D'ARRIGO COSIMO. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Parz. Diff.)

Z. (NUZZO MARIO) contro B. (BONDIONI MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/08/2017

113078 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Credito ceduto assistito da garanzia reale - Nullità, inefficacia o difformità della garanzia ipotecaria - Inadempimento del cedente - Configurabilità - Azione risarcitoria del cessionario - Ammissibilità - Previa escussione del debitore ceduto - Necessità - Esclusione - Fondamento.

113090 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE In genere.

Nel caso di cessione del credito nominalmente assistito da una garanzia reale, qualora quest'ultima risulti nulla, prescritta, estinta o di grado inferiore rispetto a quello indicato dal cedente, il cessionario può agire nei confronti di quest'ultimo ancor prima di aver escusso il debitore ceduto, chiedendo il risarcimento del danno da inadempimento, senza necessità di domandare la risoluzione della cessione, poiché una diminuzione delle garanzie è in sé causativa di un danno patrimoniale immediato ed attuale, corrispondente alla diminuzione del valore di circolazione del credito. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 17070 del 2017 Rv. 644965 - 01, N. 2978 del 2016 Rv. 638677 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11581 del 15/06/2020** (Rv. **658054 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.**

Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

C. (MENNELLA LUCIANO) contro G. (GANINI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2017

127032 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE
Assicurazione per la responsabilità civile - Diritto dell'assicurato all'indennizzo assicurativo -
Prescrizione breve - Decorrenza - Dalla domanda di accertamento tecnico preventivo -
Esclusione.

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25430 del 2017 Rv. 646456 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11583 del 15/06/2020** (Rv. **658160 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **D'ARRIGO COSIMO.** Relatore:

D'ARRIGO COSIMO. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Parz. Diff.)

Z. (NUZZO MARIO) contro B. (BONDIONI MASSIMO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/08/2017

113090 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL
CEDENTE Danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto per mancanza di
garanzia reale - Liquidazione - Criteri.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

La liquidazione del danno da diminuzione del valore di circolazione del credito ceduto, derivante dalla mancanza di una garanzia reale promessa dal cedente, deve essere parametrata, con giudizio necessariamente equitativo, alla maggiore prevedibile perdita in caso di insolvenza. Tuttavia, qualora il cessionario abbia già riscosso il credito in sede esecutiva e sia rimasto insoddisfatto, la liquidazione del danno per il vizio che rende impossibile escutere la garanzia non può più avvenire secondo un criterio prospettico, ma corrisponde in concreto alla minor somma fra la parte del credito rimasta insoddisfatta e l'importo ulteriore che il creditore avrebbe potuto riscuotere in sede esecutiva se egli avesse potuto espropriare il bene che avrebbe dovuto essere oggetto dell'ipoteca mancante. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 17070 del 2017 Rv. 644965 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11294 del 12/06/2020** (Rv. **658157 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA**. Relatore:

DI FLORIO ANTONELLA. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Parz. Diff.)

D. (**BELLECCA LILIANA**) contro A. (**CESARO ERNESTO**)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/09/2018

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Inesistenza parziale di "causa debendi" - Configurabilità - Fatto costitutivo - Prova - Onere a carico dell'attore - Sussistenza - Fattispecie.

Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Nella specie, i ricorrenti avevano agito per la ripetizione di una quota parte della tariffa pagata in relazione alla fornitura del servizio idrico, a titolo di corrispettivo per l'attività di depurazione delle acque, deducendo che tale attività era mancata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7501 del 2012 Rv. 622359 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30713 del 2018 Rv. 651530 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11303 del 12/06/2020** (Rv. **658159 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE**

CRISTIANO. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (**LUCISANO CLAUDIO**) contro M. (**MACRI' MARIACRISTINA**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2018

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014732/2018 64904901

Massime precedenti Conformi: N. 14732 del 2018 Rv. 649049 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11296 del 12/06/2020** (Rv. **658158 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore:

D'ARRIGO COSIMO. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

D. (**ZINI ADOLFO**) contro D. (**DE CRESCENZO ENRICO**)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 12/09/2016

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione del notaio - Estensione alle attività accessorie funzionali ad assicurare lo scopo dell'atto - Obbligo di procedere alle visure catastali - Inclusione - Condizioni - Fondamento - Inosservanza di tali obblighi accessori - Responsabilità contrattuale del notaio - Sussistenza - Possibilità di concorso colposo del danneggiato - Esclusione.

Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi,

SEZIONE TERZA E VI TERZA

fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 76

Massime precedenti Conformi: N. 24733 del 2007 Rv. 600457 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11270 del 12/06/2020 (Rv. 658152 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME**. *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME**. *P.M.* **SGROI CARMELO**. *(Diff.)*

M. (BELLECCA LILIANA) contro A. (CESARO ERNESTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 05/07/2018

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022095/2017 64563201

Massime precedenti Conformi: N. 22095 del 2017 Rv. 645632 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11268 del 12/06/2020 (Rv. 658143 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. *Estensore:* **D'ARRIGO COSIMO**. *Relatore:* **D'ARRIGO COSIMO**. *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA**. *(Conf.)*

S. (DI MATTIA GIANFRANCO) contro N.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 11/03/2016

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario - Soggetti - Contenuto minimo a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell'integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l'integrazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18110 del 2011 Rv. 619403 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11285 del 12/06/2020 (Rv. 658081 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (ROSSETTI MARTA) contro B. (ZAMBELLI FRANCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 20/02/2015

079038 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE Decreto di trasferimento - Titolo esecutivo - Caratteristiche - Esecuzione forzata per il rilascio - Opposizione del terzo - Presupposti - Fondamento.

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere.

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE In genere.

Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene; pertanto, colui che intenda proporre opposizione non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2930, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12523 del 2016 Rv. 640274 - 01, N. 14640 del 2014 Rv. 631580 - 01, N. 1259 del 2018 Rv. 647357 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11291 del 12/06/2020 (Rv. 658098 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

F. (FIMMANO' FRANCESCO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 24/05/2017

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Giudice dell'esecuzione - Fase sommaria - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza nel termine perentorio assegnato - Obbligo della cancelleria - Esclusione - Omessa notificazione - Conseguenze - Rimessione in termini - Esclusione - Distinzione dalla mancata comparizione delle parti - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a

SEZIONE TERZA E VI TERZA

comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20018 del 2016 Rv. 642609 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11290 del 12/06/2020 (Rv. 658097 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

*Z. (MERCOGLIANO FRANCESCO) contro Z. (FUMAROLA FRANCESCO)
Rigetta, TRIBUNALE BARI, 21/06/2017*

133209 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Notificazione del pignoramento - Nullità - Sanatoria - Distinzione dalla notifica del precetto.

Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 482, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24527 del 2008 Rv. 604734 - 01, N. 24291 del 2017 Rv. 645837 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11289 del 12/06/2020 (Rv. 658156 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: D'ARRIGO COSIMO. Relatore: D'ARRIGO COSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

*M. (MASSA GIANFRANCO) contro F. (STASI CARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/02/2017*

100258 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. introdotta innanzi al giudice di appello - Rimessione al primo giudice - Presupposti - Limiti - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

100266 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO In genere.

Nel giudizio di opposizione di terzo proposto innanzi al giudice di appello, occorre distinguere l'ipotesi nella quale la sentenza impugnata abbia ad oggetto un rapporto sostanziale unico, il quale non può esistere che in un solo modo rispetto a tutti i partecipanti, e quella in cui il terzo, rimasto estraneo alla lite, intenda, invece, fare valere un proprio diritto indipendente, che risulti incompatibile con quelli vantati dalle altre parti. Nel primo caso, infatti, l'opponente ex art. 404 c.p.c. trae la propria legittimazione all'azione dalla circostanza di essere stato un litisconsorte necessario pretermesso e deve, pertanto, essere disposta la remissione della causa al giudice di primo grado; al contrario, nella seconda eventualità, gli accertamenti relativi alla situazione legittimante del terzo ed alla caducazione della sentenza opposta andranno compiuti dal medesimo giudice di appello. (Nella specie, i ricorrenti avevano proposto la loro opposizione di terzo assumendo di essere titolari di un diritto autonomo - l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione - rispetto alla situazione giuridica accertata nella sentenza passata in giudicato - simulazione assoluta di due compravendite - e la S.C. ha giudicato corretta la scelta operata dalla corte d'appello, che ha deciso sull'opposizione nel merito, rigettandola, senza provvedere alla remissione della causa al giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406

Massime precedenti Vedi: N. 2134 del 1995 Rv. 490699 - 01, N. 2033 del 1969 Rv. 341286 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11276 del 12/06/2020 (Rv. 658154 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

S. (BRIZI GIANLUCA) contro C. (FORTE LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 01/12/2017

055117 CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA LEGALE) - IN GENERE
Concessione o contratto di affitto in favore di un privato su beni demaniali - Carattere temporaneo e precario - Necessità - Applicabilità delle norme sulla durata e la proroga dei contratti agrari - Esclusione - Fondamento.

184001 USI CIVICI - IN GENERE In genere.

La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle norme speciali in materia agraria relative alla durata poiché altrimenti resterebbe preclusa alla P.A. la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità, in concreto, con la destinazione ad uso civico del terreno.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 51, Legge 12/06/1962 num. 567 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 23648 del 2017 Rv. 646021 - 01, N. 4694 del 1999 Rv. 526219 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11303 del 12/06/2020** (Rv. **658159 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **VALLE CRISTIANO.** Relatore: **VALLE CRISTIANO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

M. (LUCISANO CLAUDIO) contro M. (MACRI' MARIACRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2018

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Rapporto di convivenza - Prescrizione - Termine - Decorrenza.

Nell'ambito del rapporto di convivenza "more uxorio", il termine di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla cessazione della convivenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2034, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6292 del 2007 Rv. 595748 - 01, N. 7981 del 2014 Rv. 630120 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11270 del 12/06/2020** (Rv. **658152 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Diff.)

M. (BELLECCA LILIANA) contro A. (CESARO ERNESTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 05/07/2018

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Art. 8 sexies del d.l. n. 208 del 2008 - Restituzione della quota di tariffa riferita all'esercizio del servizio di depurazione - Onere della prova relativo al funzionamento dell'impianto di depurazione ed agli oneri concernenti le attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto - Ripartizione - Fondamento.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies del d.l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2008 num. 208 art. 8 sexies com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/02/2009 num. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14042 del 2013 Rv. 626790 - 01, N. 3314 del 2020 Rv. 656891 - 03

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11271 del 12/06/2020** (Rv. **658144 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **PATRONE IGNAZIO.** (Parz. Diff.)

B. (D'OVIDIO ETTORE) contro S. (CASAGRANDE MASSIMILIANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017

SEZIONE TERZA E VI TERZA

148038 RESPONSABILITA' CIVILE - DENUNCE INFONDATE Presentazione di una denuncia calunniosa - Domanda di risarcimento del danno - Ripartizione onere della prova - Fondamento.

Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30988 del 2018 Rv. 651666 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11287 del 12/06/2020 (Rv. 658155 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)*

L. (GIGLI GIUSEPPE) contro B. (PETRETTI ALESSIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/05/2016

081254 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE Controversia tra debitore ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario con il cedente - Configurabilità - Presupposti - Conseguenze - Fallimento del cedente - Deduzione, da parte della curatela, della inopponibilità della cessione o della revocabilità della stessa - Competenza del tribunale fallimentare - Sussistenza.

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito; ne consegue che, ove il cedente sia dichiarato fallito e la curatela contesti l'opponibilità al fallimento della intervenuta cessione o, in subordine, deduca la revocabilità della stessa, la controversia "de qua" rientra nella "vis attractiva" del tribunale fallimentare, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 24 l.fall.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12972 del 2004 Rv. 578210 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14376 del 2005 Rv. 581749 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11272 del 12/06/2020 (Rv. 658153 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

D. (DELL'AIRA ANDREA) contro D. (COSTANTINO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/02/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

037051 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE Negozio unilaterale - Incapacità naturale - Annullamento dell'atto - Requisito del grave pregiudizio - Accertamento - Modalità - Fattispecie.

Ai fini dell'annullamento degli atti unilaterali per incapacità naturale, l'accertamento dell'idoneità a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuato con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e sulla base di una valutazione "ex ante", nella quale occorre tenere conto di tutte le caratteristiche strutturali del negozio, idonee a disvelarne la potenzialità lesiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riferimento a una procura ad operare sul conto corrente senza obbligo di rendiconto, rilasciata da un soggetto incapace di intendere e di volere in favore del figlio, aveva escluso la sussistenza del grave pregiudizio, sul presupposto che l'atto, al momento del suo compimento, non fosse astrattamente idoneo a danneggiare il suo autore, ed anzi apparisse giustificato dall'incapacità di quest'ultimo di eseguire personalmente le operazioni bancarie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Massime precedenti Vedi: N. 2500 del 2017 Rv. 642872 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11308 del 12/06/2020** (Rv. **658167 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

G. (TECCE GIACINTO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/04/2018

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Sentenza fondata su questioni rilevate d'ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Presupposti - Fattispecie.

L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nella specie, in una controversia locatizia, il conduttore aveva richiesto il risarcimento dei danni patiti perché la locatrice, ottenuto il rilascio dell'immobile per diniego del rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo, non lo aveva destinato allo scopo comunicato; la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che, non attenendosi al principio massimato, aveva rilevato d'ufficio, senza consentire alle parti di dedurre sul punto, la questione di diritto concernente la circostanza che la disdetta era relativa alla seconda scadenza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 3, comma 5, l. n. 431 del 1998, disposizione invocata dal menzionato conduttore).

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3 com. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01, N. 2984 del 2016 Rv. 638556 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11271 del 12/06/2020** (Rv. **658144 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Parz. Diff.)

B. (D'OVIDIO ETTORE) contro S. (CASAGRANDE MASSIMILIANO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2017

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
Diffamazione - Presupposti - Comunicazione con un'unica persona - Volontà di ulteriore
diffusione attraverso il destinatario - Necessità.

*Presupposto per la configurazione del reato di diffamazione è la comunicazione con più persone
la quale, nell'ipotesi in cui l'agente comunichi in via riservata con un'unica persona, implica la
volontà, da parte dell'agente medesimo, dell'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio
attraverso il destinatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14774 del 2006 Rv. 590871 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11308 del 12/06/2020** (Rv. **658167 - 02**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

G. (TECCE GIACINTO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/04/2018

104023 LOCAZIONE - DISDETTA Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo "a canone
concordato" - Mancato invio di lettera raccomandata nel termine semestrale di legge -
Conseguenze - Tacito rinnovo biennale - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo "a canone concordato", ciascuna delle
parti può assumere, tramite l'invio di lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza
del termine biennale di proroga stabilito dalla legge, l'iniziativa di rinnovare il contratto con
diverse condizioni o di farne cessare gli effetti. In assenza di una di tali iniziative, si verifica un
tacito rinnovo di durata biennale alle medesime condizioni economiche; la stessa frequenza
biennale riguarda i successivi rinnovi, purché nessuna delle parti menzionate chieda di modificare
l'accordo o di concludere il rapporto. (Nella specie, veniva in rilievo l'art. 19 bis del d.l. n. 34 del
2019, inserito, in sede di conversione, dalla l. n. 58 del 2019, che ha fornito l'interpretazione
autentica dell'art. 2, comma 5, quarto periodo, l. n. 431 del 1998; la S.C. ha interpretato il
menzionato art. 19 bis, evidenziando, inoltre, i profili di illegittimità costituzionale che potrebbero
riguardare le "modalità di introduzione" di quest'ultima disposizione nell'ordinamento giuridico).*

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 2, Legge 28/06/2019 num. 58, Decreto
Legge 30/04/2019 num. 34 art. 19 bis, Costituzione art. 134

Massime precedenti Vedi: N. 27022 del 2016 Rv. 642344 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11116 del 10/06/2020** (Rv. **658146 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (PROSPERINI ALBERTO) contro N. (RUSSO AUGUSTO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/02/2017

SEZIONE TERZA E VI TERZA

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Art. 281 sexies c.p.c. - Rinvio ad udienza successiva - Istanza di parte - Rilevanza - Momento nel quale può essere presentata - Individuazione.

In tema di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà delle parti di chiedere un differimento dell'udienza di discussione può essere esercitata esclusivamente dopo la pronuncia dell'ordine del giudice di discussione orale, poiché solo in tale momento e non prima si determina l'avvio del relativo subprocedimento e si attivano i corrispondenti poteri delle parti, i quali intanto hanno ragione di estrinsecarsi in quanto il magistrato si sia indotto a procedere con la definizione immediata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 22871 del 2015 Rv. 637863 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11116 del 10/06/2020** (Rv. **658146 - 03**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **DE STEFANO FRANCO**. Relatore: **DE STEFANO FRANCO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (PROSPERINI ALBERTO) contro N. (RUSSO AUGUSTO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/02/2017

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Vendita - Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Condizioni - Limiti - Andamento o crisi del mercato immobiliare - Irrilevanza.

Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18451 del 2015 Rv. 636807 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11091 del 10/06/2020** (Rv. **658138 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

F. (RAPPAZZO ANTONIO) contro I. (POZZI MASSIMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/04/2017

133040 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE Legale rappresentante - Conferimento del mandato al difensore - Fonte del potere rappresentativo - Atto non soggetto a pubblicità legate - Contestazione - Conseguente onere probatorio.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, ove il potere rappresentativo non derivi da un atto soggetto a pubblicità legale e la controparte lo contesti, la parte rappresentata

SEZIONE TERZA E VI TERZA

è tenuta a dimostrare, tramite pertinente produzione documentale anche ex art. 372 c.p.c., la spettanza di tale potere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20563 del 2014 Rv. 632726 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11105 del 10/06/2020 (Rv. 658079 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:*

FRANCESCA FIECCONI. *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

M. (PELLERANO GIORGIA) contro T. (DE VERGOTTINI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/05/2015

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Immissione di onde elettromagnetiche - Principio della precauzione - Disciplina statale - Fissazione di limiti dei valori - Idoneità ad assicurare il diritto alla salute - Tutela giudiziaria preventiva dello stesso - Presupposti.

In tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione - sancito dall'ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale - è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la regolamentazione contenuta nella l. n. 36 del 2001 e nel d.p.c.m. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 22/02/2001 num. 36 art. 4, DPCM 23/04/1992, DPCM 08/07/2003

Massime precedenti Conformi: N. 15853 del 2015 Rv. 636376 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11121 del 10/06/2020 (Rv. 658141 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:*

TATANGELO AUGUSTO. *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

L. (TRABALZA FOLCO) contro F. (MATERAZZI ROBERTO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/10/2017

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Credito litigioso - Individuazione del momento in cui è sorto - Distinzione fra credito contrattuale e da fatto illecito.

Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del

SEZIONE TERZA E VI TERZA

contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 5619 del 2016 Rv. 639291 - 01, N. 1593 del 2020 Rv. 656640 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11116 del 10/06/2020 (Rv. 658146 - 04)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (PROSPERINI ALBERTO) contro N. (RUSSO AUGUSTO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/02/2017

079059 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Chiusura anticipata per infruttuosità della procedura esecutiva - Presupposti - Motivazione - Necessità - Limiti.

In tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione. La relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verificano o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 164 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7754 del 2018 Rv. 648350 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11116 del 10/06/2020 (Rv. 658146 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (PROSPERINI ALBERTO) contro N. (RUSSO AUGUSTO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/02/2017

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE C.d. raddoppio del contributo unificato - Patrocinio a spese dello Stato - Attualità dell'ammissione - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

L'attualità dell'ammissione o meno al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 29424 del 2019 Rv. 655711 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11097 del 10/06/2020 (Rv. 658151 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

R. (LEONETTI UGO) contro T. (MORATTO VALERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/01/2018

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Illecito endofamiliare - Violazione dei doveri genitoriali - Natura istantanea o permanente - Configurabilità - Presupposti - Decorrenza del termine prescrizione - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.

L'illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell'agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell'illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all'esercizio dell'azione risarcitoria, l'illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l'ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualificato erroneamente l'illecito come "istantaneo ad effetti permanenti" e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era configurata la condotta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziché da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l'intrinseca ingiustizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 258, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3079 del 2015 Rv. 634387 - 01, N. 5652 del 2012 Rv. 622138 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11085 del 10/06/2020 (Rv. 658095 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

L. (RASIA CARLO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/07/2015

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE
Nozione - Identità di questioni di diritto - Rilievo ai fini dell'intervento - Esclusione - Separazione delle cause successiva all'intervento - Ammissibilità - Fattispecie.

Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo

SEZIONE TERZA E VI TERZA

dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo, ferma restando la facoltà del giudice di merito, in caso di bisogno, di disporre la separazione successivamente all'intervento, allo scopo di evitare cause congestionate dal numero eccessivo delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'intervento nonostante la dipendenza del diritto fatto valere dagli interventori dal titolo dedotto dagli attori, rappresentato dall'inadempimento dello Stato alle direttive in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, comportamento riferibile, nella sua efficacia lesiva, in via immediata a ciascuno dei detti medici; la S.C. ha pure precisato che tale dipendenza si ricollegava alla parziale coincidenza della "causa petendi" delle domande risarcitorie avanzate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10274 del 2009 Rv. 608150 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020 (Rv. 658096 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **CRISTIANO VALLE.** Relatore: **CRISTIANO VALLE.**

A. (PANNI FRANCESCO) contro A. (LEONE RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/07/2018

018102 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE Dichiarazione falsa o reticente - Annullabilità del contratto - Condizioni - Onere probatorio - Ripartizione.

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verificano simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16769 del 2006 Rv. 591763 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11098 del 10/06/2020 (Rv. 658139 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **DI FLORIO ANTONELLA.** Relatore:

DI FLORIO ANTONELLA. P.M. **FRESA MARIO.** (Parz. Diff.)

B. (GALANTINI CARLO FRANCESCO) contro E. (SZEMERE RICCARDO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2017

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Danni ai pazienti - Responsabilità della struttura presso la quale operi il sanitario - Rapporto di lavoro con detta struttura - Irrilevanza - Estensione del

SEZIONE TERZA E VI TERZA

principio al diverso rapporto derivante dalla polizza assicurativa stipulata dalla stessa struttura
- Esclusione.

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, sebbene la struttura presso la quale il paziente sia ricoverato risponda della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, tuttavia ciò non incide automaticamente sul rapporto di manleva derivante dalla polizza stipulata tra la medesima struttura e la compagnia di assicurazione, tanto più ove il contratto escluda espressamente la copertura assicurativa per l'operato di medici non dipendenti della detta struttura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 7768 del 2016 Rv. 639496 - 01, N. 30314 del 2019 Rv. 656145 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11092 del 10/06/2020 (Rv. 658148 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

L. (MORANDI MASSIMO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/12/2017

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006675/2018 64829801

Massime precedenti Conformi: N. 6675 del 2018 Rv. 648298 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020 (Rv. 658078 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:*

STEFANO OLIVIERI. *P.M.* **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

D. (STARA SALVATORE) contro A. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/05/2018

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Interpretazione della domanda - Attività del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.

La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in iudicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2148 del 2004 Rv. 569894 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27428 del 2005 Rv. 585512 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3041 del 2007 Rv. 594291 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 11118 del 10/06/2020 (Rv. 658140 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

S. (PALERMO FERNANDO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 14/12/2015

100032 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO Erronea individuazione del giudice, per territorio o grado, competente - Eccezione - Rilievo d'ufficio - Modalità e tempi.

Nel giudizio di appello la disciplina dell'incompetenza non soggiace ad un regime diverso da quello previsto per tutte le competenze dall'art. 38 c.p.c. Ne consegue che il potere della parte convenuta di eccepire l'incompetenza del giudice del gravame deve ancorarsi alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, così come quello del giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza si deve ritenere collegato all'omologo in appello dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e, dunque, all'udienza ex art. 350 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8155 del 2018 Rv. 648698 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11096 del 10/06/2020 (Rv. 658150 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

G. (FESTA DOMENICO) contro P. (BIANCHI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PERUGIA, 31/10/2017

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Sinistro stradale - Responsabilità presunta dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Distinzione fra pericolo connesso alla struttura della strada e pericolo dovuto a repentina ed imprevedibile alterazione della stessa - Rilevanza in tema di caso fortuito - Sussistenza.

In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2481 del 2018 Rv. 647935 - 01, N. 4495 del 2011 Rv. 616873 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11122 del 10/06/2020** (Rv. **658142 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (ARGIOLAS LAURA) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/01/2018

060108 CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALI - QUESTIONE INCIDENTALI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE Questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Manifesta infondatezza.

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE In genere.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 in quanto, avendo la legge delega previsto interventi a sostegno della "internazionalizzazione" delle imprese, è legittima la previsione di agevolazioni alle stesse sotto forma di finanziamenti diretti e indiretti, nonché del riconoscimento allo Stato del privilegio per i relativi crediti in caso di revoca di dette agevolazioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 76, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 4 com. 4 CORTE COST.

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11122 del 10/06/2020** (Rv. **658142 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (ARGIOLAS LAURA) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/01/2018

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Interventi di sostegno pubblico - Privilegio di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 - Inquadramento della pretesa della Sace spa come regresso o surroga - Irrilevanza.

In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, è irrilevante l'inquadramento in termini di regresso ovvero di surroga della pretesa fatta valere dalla Sace spa contro l'impresa garantita, nell'ambito della procedura concorsuale, a seguito della revoca dell'agevolazione concessa in forma di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 2664 del 2019 Rv. 652683 - 01, N. 8882 del 2020 Rv. 657867 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11118 del 10/06/2020** (Rv. **658140 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

S. (PALERMO FERNANDO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 14/12/2015

133196 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) Atti introduttivi del giudizio e successivi atti giudiziari da notificarsi nei confronti di Ragionerie territoriali dello Stato - Notifica presso l'Avvocatura dello Stato - Necessità.

In base al combinato disposto degli artt. 144, comma 1, c.p.c. ed 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, l'atto introduttivo di un giudizio nei confronti di una Ragioneria territoriale dello Stato e ogni successivo atto giudiziale ad essa indirizzato devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria "innanzi alla quale è portata la causa".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7315 del 2004 Rv. 572138 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11095 del 10/06/2020** (Rv. **658149 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**.

Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

B. (FURORE FRANCO) contro S. (ALESSI GAETANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 22/09/2017

040090 CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - IN GENERE Trasporto di persone - Accettazione da parte del trasportato del rischio di viaggiare in condizioni di menomata sicurezza - Concorso di colpa del trasportato per i danni patiti in caso di sinistro stradale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un autoveicolo con a bordo un trasportato senza le cinture di sicurezza allacciate) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verifica del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6481 del 2017 Rv. 643408 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11121 del 10/06/2020** (Rv. **658141 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (TRABALZA FOLCO) contro F. (MATERAZZI ROBERTO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 18/10/2017

133065 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010546/2018 64876801

Massime precedenti Conformi: N. 10546 del 2018 Rv. 648768 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020** (Rv. **658080 - 01**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

T. (MACCHI ALESSANDRO) contro V. (VISMARA LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2015

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Opposizione di terzo - Difesa dell'opposto concernente la simulazione dell'atto di acquisto del diritto - Sospensione durante il periodo feriale - Sussistenza - Fondamento.

In tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla l. n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 21568 del 2017 Rv. 645765 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11101 del 10/06/2020** (Rv. **658077 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (MEHELLI GIOVANNI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 29/09/2017

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime del terrorismo - L. n. 206 del 2004 - Rivalutazione delle indennità ex art. 6 – Ambito di applicazione - Riconoscimento del beneficio patrimoniale e dello speciale assegno vitalizio di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 5 - Calcolo in base al parametro dell'invalidità permanente e non a quello dell'invalidità complessiva utilizzata per la rivalutazione dei benefici già riconosciuti – Disparità di trattamento - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, la rivalutazione delle indennità, tenendo conto dell'eventuale aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l. n. 206 del 2004, trova applicazione nel caso in cui, ai fini della liquidazione, siano stati utilizzati i criteri di valutazione della invalidità permanente - riferita alla capacità lavorativa - contemplati dalla legislazione anteriore, atteso che gli stessi risultano deteriori rispetto a quelli previsti dalla successiva l. n. 206 del 2004, non avendo la previgente normativa posto le indennità pregresse al riparo dal fenomeno inflattivo; inoltre, ai sensi della menzionata legge, le percentuali riferite all'invalidità permanente (IP) e all'invalidità complessiva (IC) assolvono a differenti impieghi, fungendo, rispettivamente, da presupposto di accesso e base di calcolo della "elargizione e dello speciale assegno vitalizio" ex art. 5 della l. n. 206 del 2004 nonché da parametro di riferimento per il "calcolo della rivalutazione" dei benefici già riconosciuti e liquidati, con la conseguenza che non è configurabile una illogica ed ingiustificata disparità di trattamento nel differente riconoscimento delle dette invalidità, venendo in questione parametri legali diversi.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 3, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 6, DPR 30/10/2009 num. 181, Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11834 del 2014 Rv. 630968 - 01, N. 15097 del 2015 Rv. 636154 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020 (Rv. 658078 - 03)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*
D. (STARA SALVATORE) contro A. (CILIBERTI GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/05/2018

133167 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030601/2018 65185201

Massime precedenti Conformi: N. 30601 del 2018 Rv. 651852 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020 (Rv. 658078 - 02)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*
D. (STARA SALVATORE) contro A. (CILIBERTI GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/05/2018

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030607/2018 65185401

Massime precedenti Conformi: N. 30607 del 2018 Rv. 651854 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10810 del 05/06/2020** (Rv. **658166 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

C. (ZACCHEO MASSIMO) contro S. (GAGLIARDI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/05/2016

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Presupposti - Possibilità di concreta restituzione - Azione di ingiustificato arricchimento - Operatività - Limiti - Soggetto legittimato all'azione di reintegra patrimoniale - Individuazione.

L'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. c.c., che ricorre quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata, operando, altrimenti, ove tale prestazione sia irripetibile e ne sussistano i presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico; la legittimazione ad esperire l'azione volta alla reintegrazione patrimoniale spetta a colui che abbia disposto il pagamento senza causa e non a chi, da questi e per suo conto, sia stato delegato ad effettuare materialmente la prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6747 del 2014 Rv. 630568 - 01, N. 10634 del 2007 Rv. 597516 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10809 del 05/06/2020** (Rv. **657917 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (IANNOTTA GREGORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/02/2017

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001336/2017 64335901

Massime precedenti Conformi: N. 1336 del 2017 Rv. 643359 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10813 del 05/06/2020** (Rv. **657920 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

E. (DI CAMPLI DONATO) contro L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI

SEZIONE TERZA E VI TERZA

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Terzo pignorato - Parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Condizioni - Fattispecie.

Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo INPS, nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenni, sussistendo un interesse del medesimo terzo all'accertamento della misura dell'assegnazione e, quindi, della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13191 del 2015 Rv. 635974 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10826 del 05/06/2020 (Rv. 657967 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

V. (APICELLA LUIGI) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 23/01/2017

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Provvisoria esecutività del capo contenente la condanna alle spese delle sentenze - Rilevanza della natura della pronuncia principale - Esclusione - Fattispecie.

Il capo della sentenza contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, disattendendo la censura del ricorrente per cassazione secondo il quale l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza e la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio di opposizione all'esecuzione non passata in giudicato non erano esecutive neppure per il capo di condanna alle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1283 del 2010 Rv. 611054 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10814 del 05/06/2020 (Rv. 657921 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)

A. (NOCCO MICHELA GABRIELLA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 29/08/2016

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità civile della P.A. per esercizio delle sue funzioni in ambito tributario - Risarcimento del danno -

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Presupposti - Domanda di regresso del concessionario verso l'ente impositore - Ammissibilità - Fattispecie.

L'attività della P.A. deve svolgersi, anche nel campo tributario, nei limiti imposti dalla legge e dalla norma primaria del "neminem laedere", per cui è consentito al giudice ordinario adito per il risarcimento del danno - nonostante il divieto di stabilire se il potere discrezionale sia stato opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'amministrazione o del concessionario per la riscossione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo, ferma restando, per il detto concessionario, l'azione di regresso nei confronti dell'ente impositore per la misura della condotta causalmente e colposamente riferibile allo stesso e alle sue obbligazioni di diligenza. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza di appello sul punto relativo alla liquidazione dei danni, ha comunque confermato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto la responsabilità dell'ente impositore e del concessionario perché, malgrado l'incontestabile esclusione giudiziale del sotteso credito tributario, sia in fase stragiudiziale che nel corso del giudizio, essi avevano continuato a sostenere la legittimità del proprio operato, esitato nel preavviso di iscrizione ipotecaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17523 del 2011 Rv. 619216 - 01, N. 27800 del 2017 Rv. 646504 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10820 del 05/06/2020 (Rv. 657965 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: MARCO ROSSETTI. Relatore: MARCO ROSSETTI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

G. (RIGANO FRANCESCO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 06/03/2017

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Fallimento del debitore esecutato successivo all'ordinanza di assegnazione - Perdita di efficacia della detta ordinanza e cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione - Esclusione - Pagamenti eseguiti in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione - Irrilevanza.

Nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione "ipso iure" della materia del contendere nel detto giudizio di opposizione, dal cui oggetto, peraltro, esula la valutazione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., in considerazione del momento nel quale vennero posti in essere, degli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17520 del 2011 Rv. 619217 - 01, N. 5489 del 2019 Rv. 652835 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10825 del 05/06/2020** (Rv. **657966 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ANTONELLA DI FLORIO**. Relatore: **ANTONELLA DI FLORIO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)
M. (ASTOLFI ANDREA MASSIMO) contro A. (CLEMENTE MICHELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/02/2017

058054 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Assicurazione contro i danni - Clausole polisenso contenute in modelli o formulari - Interpretazione - Criterio applicabile.

Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 668 del 2016 Rv. 638509 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020** (Rv. **657964 - 03**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)
C. (PICA GIOVANNI) contro C. (POMENTI ANNA MARIA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/09/2017

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Pronuncia sulle spese processuali - Omessa indicazione della parte sulla quale gravano in via definitiva le spese di CTU - Omessa pronuncia - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

162004 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE In genere.

Si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, aveva taciuto sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

Massime precedenti Difformi: N. 25817 del 2017 Rv. 646459 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5976 del 2001 Rv. 546260 - 01, N. 26920 del 2009 Rv. 610584 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10806 del 05/06/2020** (Rv. **658033 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore:

COSIMO D'ARRIGO. P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

O. (DA PASSANO FILIPPO) contro M. (GARIBALDI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/11/2014

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 616 c.p.c. di rimessione ad altro giudice - Termine fissato dal giudice in misura superiore a quella prevista dall'art. 307, comma 3, c.p.c. - Conseguenze - Fondamento.

In tema di opposizione all'esecuzione, ove il giudice, all'esito della fase sommaria, erroneamente assegni alle parti, con l'ordinanza ex art. 616 c.p.c., un termine maggiore rispetto a quello di tre mesi previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. per introdurre il giudizio di merito o riassumerlo davanti all'ufficio giudiziario competente, non incorre in decadenza la parte che instauri tale giudizio oltre lo spirare dei tre mesi, ma entro il termine in concreto assegnatogli, poiché la legge rimette al giudice di determinare un termine di decadenza entro un limite minimo e massimo, ma non fissa essa stessa un termine perentorio, sostitutivo di quello giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11204 del 2019 Rv. 653709 - 02, N. 25142 del 2006 Rv. 593821 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10806 del 05/06/2020** (Rv. **658033 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **COSIMO D'ARRIGO.** Relatore:

COSIMO D'ARRIGO. P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

O. (DA PASSANO FILIPPO) contro M. (GARIBALDI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/11/2014

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione extratestuale da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Limiti e presupposti - Fattispecie.

L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione; egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5049 del 2020 Rv. 656939 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10808 del 05/06/2020** (Rv. **658034 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)
S. (SALETTI ACHILLE) contro M. (ROMANO ANNANTONIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/11/2016

079065 ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - PUBBLICITA' AVVISI - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI Espropriazione immobiliare di un bene ipotecato per debito altrui - Atto di pignoramento - Notificazione al solo terzo proprietario - Sufficienza - Titolo esecutivo e precetto - Notificazione al terzo ed al debitore - Necessità - Parte necessaria del procedimento - Limiti e conseguenze.

079175 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE In genere.

079204 ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) In genere.

In tema di espropriazione immobiliare di un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il debitore garantito non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in materia di credito fondiario di cui all'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993); tuttavia, ai sensi dell'art. 604, comma 2, c.p.c., nel corso del processo esecutivo, il debitore deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere ascoltato anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2910, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1620 del 2016 Rv. 638490 - 01, N. 20580 del 2007 Rv. 599393 - 01, N. 18513 del 2006 Rv. 593607 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10833 del 05/06/2020** (Rv. **657968 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ANNA MOSCARINI**. Relatore: **ANNA MOSCARINI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)
C. (SANSONI ANDREA) contro S. (LOMBARDO MARCELLA)
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 10/10/2017

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Responsabilità solidale del proprietario locatore con il locatario e conducente - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di noleggio di autovettura senza conducente, il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 196, Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Strada art. 84 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 1845 del 2018 Rv. 647384 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10835 del 05/06/2020** (Rv. **657918 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

A. (MIRAGLIA RAFFAELE) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 23/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 031676/2018 65189501

Massime precedenti Conformi: N. 31676 del 2018 Rv. 651895 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10808 del 05/06/2020** (Rv. **658034 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

S. (SALETTI ACHILLE) contro M. (ROMANO ANNANTONIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/11/2016

079167 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Pignoramento
- Notifica - Effetto interruttivo e sospensivo verso il debitore - Sussistenza - Presupposti - Limiti.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

La notifica dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2, c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell'ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 1, Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Cod. Proc. Civ. art. 602

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2017 Rv. 643091 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020** (Rv. **657964 - 02**)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (PICA GIOVANNI) contro C. (POMENTI ANNA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/09/2017

074023 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE Ritardato
rilascio di immobile da parte del socio estromesso - Danno - Liquidazione in via equitativa -
Ammissibilità - Criteri.

Il danno subito da una società cooperativa edilizia per effetto del ritardato rilascio dell'alloggio da parte del socio estromesso può essere liquidato in via equitativa ex art. 2727 c.c., anche in

SEZIONE TERZA E VI TERZA

mancanza di una prova specifica del suo esatto ammontare, avuto riguardo all'oggetto sociale, al presumibile uso che la medesima società avrebbe fatto del bene nel caso di tempestiva riconsegna, alla durata dell'occupazione illegittima ed alle caratteristiche dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11203 del 2019 Rv. 653590 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10803 del 05/06/2020 (Rv. 658076 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)*

S. (PASQUINI ALESSANDRO) contro P. (TOMBARI UMBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2017

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020860/2018 65042801

Massime precedenti Conformi: N. 20860 del 2018 Rv. 650428 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10805 del 05/06/2020 (Rv. 658147 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **DI FLORIO ANTONELLA.** *Relatore:* **DI FLORIO ANTONELLA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

I. (AMATO ANDREINA) contro V.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 28/03/2018

129020 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Soppressione della SPORTASS - Subentro "ex lege" dell'INAIL - Identificazione del rapporto assicurativo pendente - Sinistro - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

164003 SPORT - FEDERAZIONI SPORTIVE In genere.

A seguito della soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), l'INAIL, a far data dal 3 ottobre 2007, è subentrato "ex lege" in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo assicurativo (in forza dell'art. 28, commi 1 e 2, del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 222 del 2007); tali rapporti vanno identificati non con il sinistro occorso, che coincide con il rischio assicurato, bensì con il contratto di assicurazione, che costituisce l'obbligatoria garanzia per tutti i tesserati delle federazioni sportive. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'INAIL con riferimento ad un infortunio occorso il 6 luglio 2008, dando rilievo non alla data di detto infortunio, ma a quella della convenzione che lo copriva, poiché antecedente al 3 ottobre 2007, e ha considerato, altresì, inoperante la sopravvenuta disciplina di cui al decreto del 16 aprile 2008 del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive - che ha reso obbligatoria la stipulazione di un'assicurazione nell'interesse degli sportivi tesserati - in quanto entrata in vigore solo il 16 luglio 2008).

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 28, Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., DM Presidenza Consiglio Ministri 16/04/2008 art. 3, DM Presidenza Consiglio Ministri 16/04/2008 art. 4

Sez. 3 - , Sentenza n. 10832 del 05/06/2020 (Rv. 658094 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

R. (GENTILE GENNARO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/12/2017

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 011747/2019 65402901

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11747 del 2019 Rv. 654029 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10804 del 05/06/2020 (Rv. 657964 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

C. (PICA GIOVANNI) contro C. (POMENTI ANNA MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/09/2017

159058 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI Azione di rilascio dell'immobile abusivamente occupato dal socio escluso - Sindacato sul provvedimento di esclusione non impugnato ex art. 2527 c.c. - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di società cooperative edilizie, il socio che sia stato escluso può fare valere i vizi della relativa delibera soltanto mediante l'opposizione ex art. 2527 c.c., da proporre entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; ne consegue che, nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rilascio dell'immobile della società, abusivamente occupato dal detto socio, il giudice non può sindacare la legittimità del menzionato provvedimento di esclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527

Massime precedenti Conformi: N. 12001 del 2005 Rv. 581524 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25945 del 2011 Rv. 620808 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10549 del 03/06/2020 (Rv. 658016 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

R. (BATTAGLIA EMILIO) contro F. (PAIANO SIMONA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/02/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE Violazione del dovere di buona fede - Danno patrimoniale - Quantificazione - Danno emergente e lucro cessante - Spettanza - Fattispecie.

Il mancato rispetto del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto può integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia della perdita subita sia del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riferimento ad un contratto di concessione di vendita di autoveicoli, aveva ritenuto illegittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte della società concedente, avvenuto in modo improvviso ed imprevedibile e ledendo l'incolpevole aspettativa dei concessionari ad una maggiore durata del contratto medesimo, ingenerata dalla richiesta di controparte di realizzare ulteriori e cospicui investimenti, per poi ricomprendere nel risarcimento il danno da lucro cessante per mancato utile, commisurato al fatturato che la ditta concessionaria avrebbe realizzato se la menzionata aspettativa fosse stata soddisfatta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 22819 del 2010 Rv. 614831 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10549 del 03/06/2020** (Rv. **658016 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

R. (BATTAGLIA EMILIO) contro F. (PAIANO SIMONA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/02/2018

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016660/2017 64482101

Massime precedenti Conformi: N. 16660 del 2017 Rv. 644821 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 12984 del 30/06/2020** (Rv. **658230 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

D. (CANFORA MAURIZIO) contro R. (BONASIA NICOLA)

Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Cause aventi ad oggetto le prestazioni professionali svolte per la conclusione di un preliminare e la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo definitivo - Connessione - Esclusione - Fondamento.

Tra la causa avente ad oggetto un credito per prestazioni professionali svolte per la conclusione di un contratto preliminare e quella concernente la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo non sussiste alcuna delle ipotesi di connessione disciplinate dagli artt. 31 ss. c.p.c. che, sole, possono giustificare la rimessione della controversia a un diverso giudice ex art. 40 c.p.c. Non ricorrono, difatti, le fattispecie degli artt. 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause

SEZIONE TERZA E VI TERZA

riconvenzionali) c.p.c. e non è riscontrabile un rapporto di accessorietà ai sensi dell'art. 31 c.p.c., per l'assenza di una consequenzialità storico-genetica o logico-giuridica tale per cui possa dirsi che la pretesa oggetto della causa accessoria (il credito per prestazioni professionali), pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice in quella azionata nell'altro giudizio; inoltre, non opera connessione in base all'art. 33 c.p.c. per l'oggetto (non avendo i due diritti ad oggetto lo stesso bene o la medesima prestazione) o per il titolo (poggiando le due pretese su fatti costitutivi distinti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Vedi: N. 4007 del 2003 Rv. 561232 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12987 del 30/06/2020 (Rv. 658232 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

B. (DI PIERRO NICOLA) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2018

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Civ. art. 486

Massime precedenti Vedi: N. 22870 del 2015 Rv. 637849 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12985 del 30/06/2020 (Rv. 658231 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

M. (VACCARELLA ROMANO) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 18/04/2018

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Persona addetta alla ricezione degli atti - Titolare di studio professionale adiacente - Configurabilità.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

In tema di notificazione, per persona addetta alla ricezione atti deve intendersi anche il collega dell'avvocato destinatario, titolare di studio professionale adiacente, essendo ragionevole assumere che, pur nella situazione di esistenza di due studi in interni diversi dello stesso stabile, il collega dell'interno limitrofo possa essere officiato di ricevere atti, se questo suo manifestarsi quale "addetto" è localizzato nel luogo in cui la notifica doveva farsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28895 del 2011 Rv. 620964 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12973 del 30/06/2020 (Rv. 658224 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

P. (PRATO ANDREA GIOVANNI) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 23/10/2017

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza penale dibattimentale di estinzione del reato per prescrizione - Effetti nel giudizio civile - Configurabilità - Limiti.

La sentenza del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24082 del 2011 Rv. 620446 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12978 del 30/06/2020 (Rv. 658227 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

T. (DI PIETRO GIUSEPPE) contro O. (MEDURI MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 13/04/2018

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024312/2017 64579501

Massime precedenti Conformi: N. 24312 del 2017 Rv. 645795 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 12983 del 30/06/2020** (Rv. 658229 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

G. (PORPORA RAFFAELE) contro C.

Dichiara improcedibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 15/02/2019

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 031030/2019 65607702

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31030 del 2019 Rv. 656077 - 02

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 12980 del 30/06/2020** (Rv. 658372 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

C. (IOVINO LORENZO) contro F. (REALE ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/05/2018

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di non imputabilità dell'inadempimento - Natura di eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento.

L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20317 del 2019 Rv. 654871 - 01, N. 8525 del 2020 Rv. 657810 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 12981 del 30/06/2020** (Rv. 658228 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

A. (MIGLIACCIO DANIELA) contro P. (TORSI UGO)

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Nullità della clausola derogatoria - Condizioni - Fondamento - Eccezione d'incompetenza - Rilevabilità - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

In tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non

SEZIONE TERZA E VI TERZA

opera, né d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a tale foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice, ove non lo sia. (Nella specie, la S.C. ha considerato inammissibile la doglianza, chiarendo, altresì, che, una volta dichiarata l'incompetenza da parte del giudice adito, l'attore, soccombente sotto tale profilo, non può invocare, per contrastare la decisione, le norme in tema di foro del consumatore alle quali ha egli stesso derogato né può impugnare, con riferimento sempre a dette norme, il provvedimento che abbia attribuito, comunque, la competenza ad uno dei possibili fori del consumatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 5933 del 2012 Rv. 622086 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12983 del 30/06/2020 (Rv. 658229 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **IANNELLO EMILIO**. *Relatore:* **IANNELLO EMILIO**.

G. (PORPORA RAFFAELE) contro C.

Dichiara improcedibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 15/02/2019

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Ordinanza della S.C. - Correzione di errore materiale - Oneri del ricorrente - Deposito di copia autentica del provvedimento - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

L'istanza di correzione per errore materiale di un'ordinanza della S.C. è improcedibile quando il ricorrente non deposita la copia autentica del provvedimento, poiché l'art. 391 bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 ss. c.p.c., richiede l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15238 del 2015 Rv. 636181 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12975 del 30/06/2020 (Rv. 658225 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **IANNELLO EMILIO**. *Relatore:* **IANNELLO EMILIO**.

F. (ANTONANGELI LUIGI) contro D.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/07/2018

149221 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE Credito "sub iudice" - Sopravvenuto giudicato di accertamento dell'inesistenza di tale credito - Difetto delle condizioni dell'azione - Rilievo in sede di legittimità - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

La titolarità di un diritto di credito, anche "sub iudice", costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione - "legitimatio ad causam" ed interesse dell'attore - che sia fatto constare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. (Nella specie, l'esistenza del giudicato era stata evidenziata in sede di legittimità nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., con produzione della relativa sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Conformi: N. 21100 del 2004 Rv. 577948 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2347 del 2019 Rv. 652478 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12976 del 30/06/2020 (Rv. 658226 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

A. (CARUSO FRANCESCO GIUSEPPE) contro C. (PEREZ WALTER)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/04/2018

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Comune sito nella Regione Sicilia - Rappresentanza processuale - Autorizzazione della giunta municipale - Necessità - Esclusione - Fondamento - Diversa previsione dello statuto comunale - Ammissibilità.

Nel nuovo assetto delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio di un Comune sito nella Regione Sicilia, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario per la proposizione o la resistenza all'azione (o all'impugnazione), salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 20428 del 2016 Rv. 641457 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12407 del 24/06/2020 (Rv. 658222 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

A. (PRATELLI MICHELE) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/06/2018

113010 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA Esecuzione della prestazione - Obbligo di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Responsabilità del debitore - Configurabilità - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

La diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta; pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili effetti dannosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un'impresa che, nel procedere alla riparazione dei motori di una motovedetta ancorata in porto asportandoli dal natante, non aveva chiuso i collettori di scarico, attraverso i quali era entrata nello scafo acqua marina, provocando l'affondamento dell'imbarcazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 3462 del 2007 Rv. 598433 - 01, N. 16254 del 2012 Rv. 623700 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12394 del 24/06/2020 (Rv. 657996 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

M. (CARDILLO ANTONIO MARIA) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 04/07/2018

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE In genere

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018325/2019 65477401

Massime precedenti Conformi: N. 18325 del 2019 Rv. 654774 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12378 del 24/06/2020 (Rv. 658029 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: CHIARA GRAZIOSI. Relatore: CHIARA GRAZIOSI.

C. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro A. (NIGRO PIETRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE COMO, 26/09/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura - Rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale - Valore di decisione sulla competenza - Esclusione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, rigetta l'istanza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione

SEZIONE TERZA E VI TERZA

(nemmeno implicita) sulla competenza, la cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8044 del 2020 Rv. 657580 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26935 del 2018 Rv. 651142 - 01, N. 15629 del 2010 Rv. 613720 - 01, N. 9511 del 2010 Rv. 612778 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12387 del 24/06/2020 (Rv. 658062 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

E. (IZZO GIOVANNI) contro E. (SZEMERE RICCARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2017

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancato esame delle risultanze della CTU - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non aveva evidenziato quale "fatto storico" decisivo fosse stato omesso nell'esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della CTU).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 191, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 18391 del 2017 Rv. 657999 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13770 del 2018 Rv. 649151 - 01, N. 13922 del 2016 Rv. 640530 - 01, N. 13399 del 2018 Rv. 649039 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12410 del 24/06/2020 (Rv. 658064 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ANTONIETTA SCRIMA. Relatore: ANTONIETTA SCRIMA.

T. (CECINELLI GUIDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/06/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Vizi della notifica del ricorso - Sanatoria con effetto "ex tunc" - Termine per la notifica del controricorso - Decorrenza - Esclusione.

Qualora il ricorso per cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 c. p. c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4977 del 2015 Rv. 634877 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12403 del 24/06/2020 (Rv. 658063 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

B. (GALIENA ALESSANDRO) contro S. (ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 17/04/2019

130025 PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO Competenza - Mancata contestazione in sede cautelare - Conseguenze - Consolidamento della competenza anche ai fini del giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.

L'omessa rilevazione dell'incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare "ante causam" non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669-octies e novies c.p.c., all'esito della fase cautelare "ante causam", può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Massime precedenti Conformi: N. 2505 del 2010 Rv. 611615 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12396 del 24/06/2020 (Rv. 658219 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

P. (GRASSI PAOLO) contro P. (VILLANACCI GERARDO)

Regola competenza

044017 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Concessione - Clausola di competenza territoriale esclusiva stipulata tra concedente e concessionario - Cessione di ramo d'azienda del concedente - Subentro del cessionario nel contratto - Conseguenze - Riferimento della clausola alla sede del cessionario - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E VI TERZA

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

In caso di cessione del contratto di concessione per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausola derogatoria della competenza territoriale - che individua il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede il concedente al momento dell'introduzione del giudizio - deve intendersi riferita alla diversa sede legale del contraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato alla conservazione dell'originario equilibrio negoziale. (Nella specie, riguardante un contratto di concessione e fornitura di carburante ad un'area di servizio, la S.C. ha individuato la competenza territoriale nel luogo in cui il cessionario del contratto, subentrato al concedente, aveva sede al momento dell'inizio della controversia, in quanto i riferimenti testuali alla denominazione del contraente originario avevano una valenza meramente identificativa della parte contrattuale concedente e fornitrice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1409

Massime precedenti Conformi: N. 28490 del 2017 Rv. 647177 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12420 del 24/06/2020 (Rv. 658223 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: POSITANO GABRIELE. Relatore: POSITANO GABRIELE.

T. (PAFUNDI GABRIELE) contro U. (DI TORO MARICA)
Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 06/04/2018

174037 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE Vettore - Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Ammissibilità - Configurabilità della responsabilità aquiliana - Specifica condotta colposa - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di appello aveva escluso che la domanda proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale potesse trovare accoglimento, atteso che l'accertamento compiuto nelle precedenti fasi di giudizio riguardava unicamente la responsabilità contrattuale e che invece non era emerso alcun accertamento positivo riguardo ad un'eventuale condotta colposa del trasportatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693

Massime precedenti Vedi: N. 21389 del 2009 Rv. 609502 - 01, N. 418 del 1996 Rv. 495504 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12405 del 24/06/2020 (Rv. 658221 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

F. (BARACETTI ALESSANDRO) contro L.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 05/06/2018

SEZIONE TERZA E VI TERZA

104318 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere - Rinuncia da parte del conduttore successiva alla cessazione del rapporto locatizio - Legittimità.

L'art. 79 l. n. 392 del 1978, il quale sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello legale, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge stessa, mira ad evitare che al momento della stipula del contratto le parti eludano in qualsiasi modo le norme imperative poste dalla legge sul cosiddetto equo canone, aggravando in particolare la posizione del conduttore, ma non impedisce che al momento della cessazione del rapporto le parti addivengano ad una transazione in ordine ai rispettivi diritti ed in particolare alla rinuncia da parte del conduttore, dopo la cessazione del rapporto, all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 34 della stessa legge, e, "a fortiori", ad avvalersi della facoltà di impedire che l'esecuzione si compia senza la corresponsione (o l'offerta nella misura dovuta) della detta indennità.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 675 del 2005 Rv. 579765 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12405 del 24/06/2020 (Rv. 658221 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

F. (BARACETTI ALESSANDRO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 05/06/2018

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Locupletazione di una parte derivante dal mancato adempimento di obbligazioni a suo carico per contratto o altri rapporti giuridici - Causa ingiusta - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria. (Fattispecie in tema di accordo transattivo su indennità per la perdita dell'avviamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 675 del 2005 Rv. 579765 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12076 del 1992 Rv. 479412 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 12404 del 24/06/2020** (Rv. 658220 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**.

contro

Regola competenza

044025 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI Rito locatizio - Individuazione del giudice competente - Principio "locus rei sitae" - Inderogabilità - Conseguenze - Nullità della clausola derogatoria - Rilievo ufficioso in sede di regolamento di competenza - Necessità.

In tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del "locus rei sitae", come si ricava dagli artt. 21 e 447 bis c.p.c., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex officio" anche in sede di regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21908 del 2014 Rv. 632974 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 11460 del 15/06/2020** (Rv. 657945 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**.

D. (BELLINZONI FILIPPO) contro T. (LUCIANO NUNZIO)

Regola competenza

044038 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE Pluralità di domande proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace - Contenuto - Condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite di competenza del giudice adito e ad un "facere" di valore non determinato - Voci o elementi della stessa domanda - Esclusione - Effetti del cumulo - Valore indeterminato della controversia - Conseguente incompetenza del giudice di pace - Fattispecie.

Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un "facere", per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima, non essendo meramente accessoria o specificativa della prima, deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza per valore del tribunale, con riguardo alla causa in cui il cliente di una compagnia telefonica aveva chiesto la condanna di quest'ultima, da un lato, alla restituzione di una somma di denaro quale conseguenza della cessazione del rapporto, e dall'altro al "facere" consistente nel completamento della procedura di migrazione ad altro gestore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 104

Massime precedenti Conformi: N. 11287 del 2015 Rv. 635602 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16635 del 2019 Rv. 654446 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10936 del 09/06/2020** (Rv. 658218 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

Z. (ZAULI CARLO) contro Z. (GIUGNI DOMENICO)

Regola competenza

044055 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI
Domanda avanzata in via riconvenzionale - Precisazione della natura incidentale della stessa - Irrilevanza, con riferimento alla posizione dell'attore - Fondamento.

Quando sia proposta una domanda, sia pure in via riconvenzionale, è irrilevante che in essa sia eventualmente postulato un accertamento "incidenter tantum", poiché i fatti costitutivi della stessa necessariamente individuano una domanda da decidere con efficacia di giudicato, senza che, in riferimento alla posizione dell'attore, sia richiamabile l'art. 34 c.p.c., in forza del quale è solo il convenuto che può prospettare la necessità dell'accertamento incidentale di un rapporto, al fine di fargli assumere rilievo sulla decisione della domanda principale. Ne discende che, ove una domanda sia stata già avanzata in separato giudizio, la sua riproposizione in via riconvenzionale nel giudizio promosso da altri dà luogo, nonostante la eventuale precisazione della sua natura incidentale, a litispendenza, con conseguente operare del principio di prevenzione a favore della prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8043 del 2020 Rv. 657582 - 01, N. 3725 del 2015 Rv. 634754 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10936 del 09/06/2020** (Rv. 658218 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

Z. (ZAULI CARLO) contro Z. (GIUGNI DOMENICO)

Regola competenza

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Impugnativa contratto di comodato concluso dal "de cuius" con uno dei futuri coeredi - Foro - Individuazione - Applicazione dell'art. 21 c.p.c. - Necessità - Art. 22 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Richiamo degli artt. 458 e 549 c.c. a fondamento dell'impugnazione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di competenza territoriale, la controversia relativa alla validità di un contratto di comodato, concluso in vita dal "de cuius" con uno dei suoi eredi e concernente un immobile rientrante nell'asse ereditario, appartiene, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., alla competenza del giudice del luogo dove è posto l'immobile e non di quello di apertura della successione ex art. 22 c.p.c., restando irrilevante che a fondamento dell'impugnativa del comodato sia posta la violazione degli artt. 458 e 549 c.c., atteso che queste ultime disposizioni non sono funzionali a risolvere dispute fra coeredi, ma esclusivamente ad individuare delle ipotesi di nullità, mentre l'art. 22 citato disciplina la competenza nelle cause successorie, che sono configurabili solo allorché la lite sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458, Cod. Civ. art. 549, Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4233 del 2016 Rv. 639414 - 01, N. 26775 del 2011 Rv. 620698 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20503 del 2019 Rv. 654944 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10928 del 09/06/2020 (Rv. 658216 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

T. (REPETTI ROSSELLA) contro F. (RUZZENENTI CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/05/2018

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Prova della "participatio fraudis" del terzo - Ricorso alle presunzioni semplici - Ammissibilità - Rapporti di convivenza extramatrimoniale - Rilevanza - Fattispecie.

La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza di appello che aveva attribuito rilevanza, a fini probatori, ad un rapporto affettivo e personale cessato nella convivenza, ma non venuto meno nella frequentazione e nella confidenza reciproca, data pure l'esistenza di figli minori in comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 1286 del 2019 Rv. 652471 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10932 del 09/06/2020 (Rv. 658217 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

T. (TARANTINO ANGELA) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 02/03/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento facoltativo di competenza - Sentenza sulla competenza e sul merito - Impugnazione della sola pronuncia sulla competenza - Regolamento di competenza - Obbligatorietà.

L'art. 43 c.p.c., che disciplina il regolamento facoltativo di competenza in relazione alle sentenze che abbiano pronunciato sulla competenza insieme con il merito, non attribuisce una assoluta ed indiscriminata facoltà di scelta tra il regolamento e l'impugnazione ordinaria, ma consente quest'ultima soltanto quando, secondo il testuale dettato della norma, "insieme con la pronuncia sulla competenza, si impugna quella sul merito". Pertanto, ove la sentenza sia impugnata limitatamente alla prima pronuncia, l'unico mezzo di impugnazione ammesso è il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 1800 del 1970 Rv. 347774 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 1239 del 1978 Rv. 390586 - 01, N. 444 del 1973 Rv. 362444 - 01, N. 18618 del 2017 Rv. 644989 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10596 del 04/06/2020 (Rv. 657995 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: MARCO DELL'UTRI. Relatore: MARCO DELL'UTRI.

F. (FAILLACE TERESA MARIA) contro M. (LATTANZI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/04/2018

113219 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) Soggetti legati da vincolo di solidarietà attiva o passiva - Inscindibilità delle cause - Esclusione - Fondamento.

L'ipotesi di solidarietà attiva e passiva tra più soggetti agenti o convenuti nel giudizio di risarcimento del danno non comporta inscindibilità delle cause in fase di impugnazione e non dà luogo all'applicazione dell'art. 331 c.p.c., in quanto ogni danneggiato, come può agire separatamente dagli altri danneggiati e nei confronti di ciascuno dei danneggianti per ottenere l'integrale risarcimento, così può proseguire il giudizio senza gli ulteriori danneggiati o contro uno solo dei danneggianti, omettendo di proporre impugnazione con riguardo agli altri, con l'effetto di scindere il rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 15040 del 2005 Rv. 584742 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10439 del 03/06/2020 (Rv. 658030 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO.

J. (SED BRUNO) contro S. (LIOI MICHELE ROSARIO LUCA)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Istanza di regolamento di competenza - Proposizione - Difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito - Sufficienza - Fondamento.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 28701 del 2013 Rv. 629748 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020** (Rv. 658031 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **GABRIELE POSITANO**. Relatore: **GABRIELE POSITANO**.

D. (VITALI PAOLO) contro U.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2018

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Revocatoria nei confronti del fideiussore - Atti di disposizione del fideiussore - Successivi alla messa a disposizione del denaro da parte della banca al debitore garantito - Pregiudizio delle ragioni del creditore - Requisiti - Fattispecie.

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. (La S.C., richiamato il principio di cui in massima, ha ritenuto di farne applicazione in fattispecie nella quale il soggetto tenuto alla responsabilità patrimoniale per conto di un'associazione non riconosciuta aveva costituito alcuni immobili di sua proprietà in fondo patrimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Conformi: N. 762 del 2016 Rv. 638649 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29727 del 2019 Rv. 655834 - 01, N. 8315 del 2017 Rv. 643834 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10422 del 03/06/2020** (Rv. 658027 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

C. (CELLAMMARE FRANCESCO) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI ISCHIA, 11/01/2018

153007 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE Ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910 - Opposizione - Legittimazione passiva - Destinatario - Sussistenza - Ministero della Giustizia - Esclusione - Fondamento.

La legittimazione passiva nei giudizi di opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910 spetta al destinatario di tale ingiunzione, così come, quando si impugna un atto del giudice dell'esecuzione ex art. 617 c.p.c., il ricorso va notificato al debitore esecutato e non al Ministero della Giustizia, alla cui amministrazione appartiene l'organo che ha emesso il provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10802 del 2006 Rv. 589960 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10439 del 03/06/2020** (Rv. 658030 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

J. (SED BRUNO) contro S. (LIOI MICHELE ROSARIO LUCA)

Regola competenza

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello - Art. 39, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

L'art. 39, comma 2, c.p.c. non è applicabile in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado e, quindi, in questa ipotesi, non può realizzarsi la rimessione della seconda controversia al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, per il diverso grado in cui risultano trovarsi. L'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza deve, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5455 del 2014 Rv. 630197 - 01, N. 26835 del 2017 Rv. 647137 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10430 del 03/06/2020** (Rv. 658028 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

A. (DE MOSSI LUIGI) contro B. (DE MARTINO ENRICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/04/2016

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Nullità della sentenza o del procedimento - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conseguenze.

La circostanza che la decisione della causa in primo grado sia stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice. In questo caso, pertanto, trova applicazione il principio secondo il quale il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di appello per non avere dichiarato la nullità della decisione di prime cure ha l'onere, qualora il vizio dedotto non avrebbe comportato la restituzione della controversia al primo giudice, di indicare, in concreto, quale pregiudizio sia derivato dalla nullità processuale e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto conseguire in assenza del vizio denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17905 del 2016 Rv. 641403 - 01

SEZIONE TERZA E VI TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10432 del 03/06/2020** (Rv. 657993 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

P. (PETTINARI BRUNO) contro E. (SCALZO NICOLINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 03/10/2018

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006642/2018 64848001

Massime precedenti Conformi: N. 6642 del 2018 Rv. 648480 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10440 del 03/06/2020** (Rv. 657994 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

contro

Regola competenza

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Indennità di espropriazione - Speciale competenza della Corte di appello in unico grado - Ambito di operatività - Fattispecie.

La speciale competenza in unico grado della Corte d'appello, prevista dall'art. 19 l. n. 865 del 1971, è limitata alle controversie relative al "quantum" dell'indennità di espropriazione, ossia alle richieste volte ad ottenere la liquidazione di un importo maggiore di quello stabilito in sede amministrativa o, in mancanza, la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, esulando da tale ambito le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata e non contestata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza della Corte di appello a conoscere della causa promossa dall'espropriato che - allegando di aver concordato, ai fini della liquidazione della menzionata indennità, la corresponsione di un determinato importo per ciascun albero presente sul fondo - aveva dedotto di avere ottenuto una somma inferiore rispetto al dovuto perché, nel verbale di consistenza e immissione nel possesso, era stato indicato un numero errato di piante).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 17053 del 2007 Rv. 598343 - 01, N. 19323 del 2013 Rv. 627631 - 01, N. 16193 del 2006 Rv. 592459 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 10419 del 03/06/2020** (Rv. 657991 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

B. (RIVOSECCHI DAVIDE VINCENZO MARINO) contro C. (MANDARANO ANTONELLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2017

SEZIONE TERZA E VI TERZA

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Erronea individuazione del mezzo – "Translatio iudicii" – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitiva di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25078 del 2016 Rv. 641933 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10420 del 03/06/2020 (Rv. 657992 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**

D. (LONGO MAURO) contro P. (DE ROSE DORA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/12/2017

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Liquidazione delle spese di esecuzione – Comprensione delle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione – Impossibilità di recupero - Soggetto tenuto al pagamento - Individuazione.

In materia di pignoramento presso terzi, il creditore che abbia conseguito, nell'ambito della liquidazione delle spese processuali disposta dal giudice dell'esecuzione, l'assegnazione anche delle somme necessarie per la registrazione dell'ordinanza medesima, è carente di interesse ad ottenere per tale importo un ulteriore titolo esecutivo da fare valere contro il suo originario debitore, ove il debito del terzo pignorato risulti capiente, avendo già ricevuto la piena soddisfazione nei confronti del proprio debitore. Qualora, invece, l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del "debitor debitoris", questo fa capo per la differenza "ab origine" al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 1004 del 2020 Rv. 657012 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 12721 del 25/06/2020** (Rv. **658104 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore:

CATERINA MAROTTA. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (DAL MOLIN GRAZIANO) contro C. (CASALE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/10/2014

036018 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - PERSONALE - STATUTO GIURIDICO ED ECONOMICO Personale della Camera di commercio - Fondi di previdenza "a capitalizzazione" - Base di calcolo per gli anni antecedenti al 2003 - Indennità integrativa speciale - Rivalutazione ai fini del trattamento di quiescenza - Esclusione - Fondamento.

L'indennità integrativa speciale erogata in favore dei dipendenti delle Camere di commercio è inclusa nella base di calcolo dei fondi previdenziali di tali enti fin dalla loro istituzione, ma, a differenza dello stipendio tabellare, è soggetta a rivalutazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2003, data iniziale di efficacia del c.c.n.l. 22 gennaio 2004 delle regioni e delle autonomie locali, applicabile anche al personale delle Camere di commercio, atteso che, fino a quella data, l'art. 1 della l. n. 72 del 1951, come interpretato autenticamente dall'art. 12, comma 15, del d.l. n. 8 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 68 del 1993, espressamente escludeva dalla rivalutazione ogni retribuzione accessoria diversa da quella di base e che solo con il citato c.c.n.l. l'indennità integrativa speciale è scomparsa come voce a sé stante, perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e assumendo piena natura retributiva.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1965 num. 965 art. 2, Contr. Coll. 22/01/2004, Decreto Legge 18/01/1993 num. 8 art. 12 com. 15 CORTE COST., Legge 19/03/1993 num. 68 CORTE COST., Legge 07/02/1951 num. 72 art. 1, Decreto Legge 23/09/1994 num. 547 art. 3 com. 9, Legge 22/11/1994 num. 644, Legge 23/02/1968 num. 125 art. 3 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 26617 del 2019 Rv. 655399 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12489 del 24/06/2020** (Rv. **658103 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore:

ROBERTO BELLE'. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

F. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/01/2014

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Reclutamento dei docenti nella scuola pubblica - Concorso per soli titoli e secondo il sistema delle c.d. graduatorie ad esaurimento - Candidato non vincitore che successivamente abbia ottenuto per altra via l'immissione in ruolo - Domanda di risarcimento del danno in forma specifica al fine di ottenere il riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro sin dal momento del compimento delle originarie operazioni di selezione - Onere della prova - Contenuto.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA In genere.

In tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, mediante concorso per soli titoli e secondo il sistema delle c.d. graduatorie ad esaurimento, il candidato non vincitore che successivamente abbia ottenuto, per altra via, l'immissione in ruolo e che sostenga di essere

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

stato assunto a tempo indeterminato in ritardo a causa dell'inosservanza, da parte della P.A., di regole non discrezionali di formazione della graduatoria, può proporre domanda di risarcimento del danno in forma specifica, nel solo contraddittorio dell'Amministrazione, al fine di ottenere la condanna della predetta al riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro sin dal momento del compimento delle originarie operazioni di selezione, a condizione che sia dimostrato, secondo criteri processuali di certezza, che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avrebbe determinato l'esito positivo in suo favore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15726 del 2010 Rv. 614019 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 12444 del 24/06/2020 (Rv. 658102 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

I. (DEL VECCHIO BRUNO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/07/2013

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Controversia sul rapporto di lavoro che coinvolga questioni destinate ad avere effetto sull'inquadramento previdenziale - Introduzione contestuale nei riguardi del datore di lavoro e dell'ente di previdenza - Causa inscindibile in sede di impugnazione - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione incidentale tardiva del lavoratore nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale - Ammissibilità - Condizioni.

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE In genere.

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE In genere.

In tema di impiego pubblico privatizzato, le controversie sul rapporto di lavoro che coinvolgano questioni destinate ad avere effetto sull'inquadramento previdenziale individuano, qualora introdotte contestualmente nei riguardi del datore di lavoro e dell'ente di previdenza presso il quale si assume debbano avvenire i versamenti contributivi, una causa inscindibile in sede di impugnazione. Conseguentemente il lavoratore che riceva l'impugnazione proposta dall'ente di previdenza è legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche nei confronti di parte diversa dall'impugnante principale e quindi del datore di lavoro, con riferimento alle ragioni sostanziali comuni al rapporto di lavoro ed a quello previdenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 9308 del 2011 Rv. 616862 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 12490 del 24/06/2020 (Rv. 658001 - 02)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)*

A. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/03/2014

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

152002 RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITA' Azione di risarcimento del danno a titolo contrattuale - Nesso causale - Valutazione - Evenienze che scaturiscono dall'inadempimento - Operatività dal punto di vista probatorio a favore della parte inadempiente - Esclusione - Giudizio prognostico "ex ante" - Necessità - Contenuto.

Nel valutare il nesso causale rispetto ad un'azione di risarcimento del danno a titolo contrattuale non possono operare a favore della parte inadempiente, dal punto di vista probatorio, evenienze che scaturiscono dal suo stesso inadempimento, dovendosi apprezzare tale nesso, secondo un giudizio prognostico "ex ante", sulla base di quanto sarebbe accaduto e della complessiva situazione dedotta in giudizio, ove l'inadempimento non vi fosse stato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23197 del 2018 Rv. 650602 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12490 del 24/06/2020** (Rv. **658001 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

A. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/03/2014

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Criterio di vicinanza della prova - Operatività - Limiti.

Il criterio di vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., non può operare allorquando l'interessato abbia la possibilità, secondo le regole di cui al diritto di accesso agli atti della P.A. o eventualmente sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni; in ogni caso, il criterio di vicinanza neppure può essere richiamato qualora il fatto rimasto ignoto e destinato ad integrare uno degli elementi costitutivi del diritto azionato, quale è, in ambito di responsabilità contrattuale, il nesso causale tra inadempimento e danno, risulti integrato da più possibili evenienze concrete che risultino, anche solo per taluna di esse, estranee alla sfera di conoscenza della parte di cui si prospetta la prossimità rispetto alle circostanze rilevanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 20812 del 2018 Rv. 650417 - 01, N. 9099 del 2012 Rv. 622990 - 01, N. 20484 del 2008 Rv. 604543 - 01, N. 7830 del 2018 Rv. 647821 - 01, N. 7023 del 2020 Rv. 657157 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12499 del 24/06/2020** (Rv. **658002 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **CATERINA MAROTTA**. Relatore: **CATERINA MAROTTA**.

C. (IARIA DOMENICO) contro B. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/02/2014

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Contratto di lavoro a tempo determinato - Divieto di apposizione del termine in mancanza di

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

valutazione dei rischi alla sicurezza ex art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità alle Pubbliche Amministrazioni - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si applica anche alle Pubbliche Amministrazioni, poiché l'articolo in questione costituisce norma imperativa, la cui "ratio", diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro, sussiste anche ove il contratto a termine sia stato stipulato con una P.A.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/2004 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 392 del 2012 Rv. 620269 - 01, N. 21683 del 2019 Rv. 654823 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12369 del 23/06/2020** (Rv. **658101 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **LUCIA TRIA**. Relatore: **LUCIA TRIA**. P.M.

CELESTE ALBERTO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SGUEGLIA ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/12/2014

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Personale scolastico assunto con contratti a termine - Indennità aggiuntive per il disagio del trasferimento all'estero - Equiparazione all'importo spettante al personale assunto a tempo indeterminato - Sussistenza - Fondamento - Sentenza della CGUE del 20 giugno 2019, C-72/18 - Conformità.

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere.

In tema di personale scolastico, l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all'estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A.; non ricorre pertanto alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 658 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 659, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 661, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 662, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 664, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 652, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 668, Costituzione art. 97 CORTE COST., Contr. Coll. 29/11/2007 art. 106, Contr. Coll. 24/02/2000 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 31150 del 2019 Rv. 655986 - 01, N. 4195 del 2020 Rv. 656817 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 12368 del 23/06/2020** (Rv. **658334 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

C. (POLACCO EDOARDO) contro C. (VENTURA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 05/01/2015

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Concorso pubblico bandito da un piccolo comune non soggetto al patto di stabilità interno (vigente "ratione temporis") - Pretesa azionata dal vincitore illegittimamente non assunto - Afferenza alla fase di gestione del rapporto di lavoro - Conseguente qualificazione in termini di diritto soggettivo - Applicabilità dell'art. 63, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 - Possibilità per il giudice di condannare la P.A. all'assunzione dell'interessato - Sussistenza.

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, la pretesa azionata dal vincitore di un concorso bandito da un piccolo comune non soggetto al patto di stabilità interno (vigente "ratione temporis"), il quale, pur posizionatosi al primo posto della relativa graduatoria finale, non sia stato assunto in servizio – con contegno ritenuto illegittimo dal giudice del merito, in considerazione dell'assenza di impedimenti dovuti ad impossibilità sopravvenuta o a circostanze indipendenti dalla volontà della P.A. –, non investe provvedimenti discrezionali della P.A. medesima, ma atti negoziali, relativi alla fase della gestione del rapporto di lavoro, cui si correlano diritti soggettivi, e rientra pertanto nel campo di applicazione dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, in virtù del quale al giudice ordinario è consentito adottare una sentenza di condanna della P.A. all'assunzione dell'interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30238 del 2017 Rv. 646481 - 01, N. 4436 del 2018 Rv. 647455 - 01, N. 11779 del 2019 Rv. 653746 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12361 del 23/06/2020** (Rv. **658333 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

F. (DEL VECCHIO MASSIMILIANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/01/2014

102091 ISTRUZIONE E SCUOLE - SCUOLE MILITARI Scuole militari della Marina e dell'Aeronautica - Convenzioni annuali con docenti civili ex l. n. 1023 del 1969 - Natura subordinata del rapporto alle dipendenze della P.A. - Sussistenza - Conseguenze.

Il rapporto di lavoro intercorrente, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari della Marina e dell'Aeronautica, di cui alla l. n. 1023 del 1969 (attualmente disciplinato dagli artt. 1035 ss. del codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010), ha natura di rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione ed è regolato dalle norme speciali per esso previste.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1969 num. 1023 art. 2, Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 CORTE COST., DM Difesa 20/12/1971, DPR 15/03/2010 num. 90

Massime precedenti Vedi: N. 1749 del 2015 Rv. 634307 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12361 del 23/06/2020** (Rv. **658333 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

F. (*DEL VECCHIO MASSIMILIANO*) contro M. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/01/2014

098226 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - AUMENTI PERIODICI
Personale assunto con contratti a termine - Principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Confronto con dipendenti a tempo indeterminato di altro Ministero o comparto - Ammissibilità - Presupposti.

In tema di retribuzione dei pubblici dipendenti a tempo determinato e di riconoscimento della progressione stipendiale per anzianità, il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, può trovare applicazione, rispetto al personale statale, anche attraverso il raffronto, qualora manchino altri più specifici termini di paragone, con dipendenti a tempo determinato di altro Ministero o comparto, purché abbia esito favorevole il riscontro di elementi positivi di comparazione, sulla base delle connotazioni del lavoro svolto e delle condizioni che lo caratterizzano, e purché non emergano ragioni obiettive atte in concreto a giustificare il diverso trattamento applicato.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70

Massime precedenti Vedi: N. 20918 del 2019 Rv. 654798 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 12193 del 22/06/2020** (Rv. **658099 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (*Conf.*)

P. (*MARESCA ARTURO*) contro R. (*DI RISIO CARMINE*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2018

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Assorbimento di una domanda - In senso proprio e improprio - Nozione - Assorbimento erroneamente dichiarato - Conseguenza - Omessa pronuncia - Configurabilità - Fattispecie.

L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la declaratoria di illegittimità del licenziamento per tardiva contestazione disciplinare non può assorbire le domande di illegittimità per insussistenza del fatto o carenza di giusta causa cui è connessa una tutela più ampia, né può configurarsi come un rigetto implicito delle stesse, stante l'autonomia logico-giuridica delle questioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 2334 del 2020 Rv. 656762 - 01, N. 28995 del 2018 Rv. 651580 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 12196 del 22/06/2020 (Rv. 658065 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ENRICA D'ANTONIO. Relatore: ENRICA D'ANTONIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

C. (DE TINA FLAVIANO) contro F. (SPALLINA BARTOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2014

018122 ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE Sub-agenti di assicurazione - Obbligo di iscrizione all'ENASARCO - Insussistenza - Fondamento - Equiparazione ai sub-agenti di commercio - Esclusione.

Per i contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., sicché va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo di iscrizione all'ENASARCO, mancando una disposizione legislativa che lo preveda. Né tale obbligo può conseguire alla equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza, che li rende assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e, solo in via residuale, in carenza di disposizioni, nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Costituzione art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 4296 del 2016 Rv. 639002 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9386 del 2001 Rv. 548078 - 01, N. 15190 del 2004 Rv. 575917 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 12198 del 22/06/2020 (Rv. 658067 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

A. (PERRI CARMELA) contro G. (BELLISARIO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/12/2014

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE Regione Calabria - Indennità incentivante all'esodo ex art. 7, comma 6, della l.r. Calabria n. 8 del 2005 - Tredicesima mensilità - Computo - Necessità.

In tema di trattamento economico dei dirigenti della Regione Calabria, nella retribuzione mensile lorda utile ai fini del calcolo dell'indennità incentivante all'esodo ex art. 7, comma 6, della l.r. Calabria n. 8 del 2005, va inclusa anche la tredicesima mensilità, indipendentemente dalla relativa previsione nel contratto intercorso tra le parti, in ragione della sua natura retributiva ed in quanto dotata dei requisiti di fissità, continuità, costanza e generalità.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 13/06/2008 num. 15 art. 44 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 02/03/2005 num. 8 art. 7 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 10307 del 2018 Rv. 648206 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12200 del 22/06/2020** (Rv. **658100 - 02**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**.

M. (COMO SERGIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/03/2016

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Aumento di un quinto ex art. 3, comma 5, della l. n. 284 del 1977 - Estensione al personale civile dell'amministrazione penitenziaria - Esclusione - Fondamento.

Il beneficio dell'aumento di un quinto ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni previsto dall'art. 3, comma 5, della l. n. 284 del 1977 per il corpo di polizia penitenziaria non si estende al personale civile della suddetta amministrazione, sia perché la maggiorazione è conseguenza della percezione della "indennità per servizi d'istituto" spettante solo alle forze di polizia (mentre per il personale civile è prevista la diversa "indennità di servizio penitenziario"), sia perché nel pubblico impiego vige il principio generale secondo cui le norme che attribuiscono benefici in deroga alle regole ordinarie non si estendono ai soggetti che non ne sono destinatari.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1977 num. 284 art. 3 com. 5, Legge 23/12/1970 num. 1054 art. 2, Legge 23/12/1970 num. 1054 art. 3, Legge 22/12/1969 num. 967 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8254 del 2016 Rv. 639558 - 01, N. 23473 del 2007 Rv. 600250 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12200 del 22/06/2020** (Rv. **658100 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**.

M. (COMO SERGIO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/03/2016

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Dirigenza penitenziaria - Norma transitoria ex art. 4, comma 1, della l. n. 154 del 2005 - Requisiti - Accesso al profilo C3 tramite "concorso pubblico" - Procedura di riqualificazione - Equiparazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di dirigenza penitenziaria, non è equiparabile al requisito formale dell'accesso per concorso pubblico all'area C, profilo professionale C3, previsto per la nomina a dirigente dalla norma transitoria di cui all'art. 4, comma 1, della l. n. 154 del 2005, l'aver conseguito tale inquadramento mediante procedura selettiva interna di riqualificazione, costituendo il modello concorsuale, basato sul metodo comparativo, un vincolo per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 97 Cost., salva espressa deroga legislativa, da interpretare restrittivamente, trattandosi di norma eccezionale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2005 num. 154 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31166 del 2018 Rv. 652010 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 12041 del 19/06/2020** (Rv. **657981 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **FABRIZIO AMENDOLA**. Relatore:

FABRIZIO AMENDOLA. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

C. (D'AMICO LAURA) contro M. (PETRINI MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/05/2013

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Fatto costituente reato ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Accertamento in sede civile - Regole comuni della responsabilità contrattuale - Applicabilità.

129055 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO In genere.

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2350 del 2018 Rv. 647930 - 01, N. 3371 del 2020 Rv. 656895 - 01, N. 10529 del 2008 Rv. 602947 - 01, N. 7110 del 2017 Rv. 644822 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13661 del 2019 Rv. 653898 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 12033 del 19/06/2020** (Rv. **657980 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ENRICA D'ANTONIO**. Relatore: **ENRICA**

D'ANTONIO. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

Q. (PETRONIO STEFANO) contro F. (PANDOLFO ANGELO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/10/2013

018122 ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE Sub-agenti di assicurazione - Obbligo di iscrizione all'ENASARCO - Insussistenza - Fondamento - Equiparazione ai sub-agenti di commercio - Esclusione.

In tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo di iscrizione all'ENASARCO; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell'art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e, solo in mancanza, nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Costituzione art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 4296 del 2016 Rv. 639002 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 12027 del 19/06/2020** (Rv. **657979 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**.

P. (NASO DOMENICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2013

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale scolastico - Graduatorie permanenti - Assunzioni in ruolo ex art. 12 della l. n. 124 del 1999 - Condizioni ex art. 3, comma 22, della l. n. 537 del 1993 - Applicabilità - Esclusione.

In tema di reclutamento del personale scolastico sulla base delle graduatorie permanenti, all'assunzione in ruolo, prevista dall'art. 12 della l. n. 124 del 1999 per i docenti rientranti nelle graduatorie approvate successivamente al 31.12.1992, non si applicano le condizioni di cui all'art. 3, comma 22, della l. n. 537 del 1993 (il quale, fino all'entrata in vigore del suddetto art. 12, assicurava efficacia, a prescindere dalla durata triennale, alle graduatorie esistenti per la copertura di posti, attribuibili nel periodo 1993-1995 e accantonati per effetto della riduzione degli organici).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 12, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 22 CORTE COST.

Sez. L - , **Ordinanza n. 11898 del 18/06/2020** (Rv. **657978 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

I. (TARTAGLIA PAOLO) contro P. (FERRADINI LANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/02/2016

138029 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO Valore probatorio - Libero apprezzamento da parte del giudice - Configurabilità - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Conformi: N. 29316 del 2008 Rv. 605797 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 11897 del 18/06/2020** (Rv. **657962 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

P. (PIZZINO ROSARIO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/01/2015

058107 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE Contratto di lavoro concluso dal rappresentante del datore di lavoro - "Contemplatio domini" - Assenza - Conseguenze.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

103200 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere.

Il rappresentante del datore, il quale stipuli un contratto di lavoro senza dichiarare di agire in nome e nell'interesse di altri, resta personalmente vincolato agli obblighi derivanti dal rapporto, e conseguentemente esposto alle relative conseguenze, in applicazione delle regole della rappresentanza negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Conformi: N. 2298 del 1966 Rv. 324474 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 11697 del 17/06/2020** (Rv. **657976 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. *Estensore:* **VALERIA PICCONE**. *Relatore:* **VALERIA PICCONE**. *P.M. MATERA MARCELLO*. (Conf.)

S. (FIRRIOLO FRANCESCO) contro F. (MORRICO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/06/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Divieto di cui all'art. 5 st.lav. - Accertamenti sullo svolgimento in costanza di malattia di attività incompatibili - Estensione - Esclusione - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giusta causa, le disposizioni dell'art. 5 st.lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, all'esito di un'indagine demandata dal datore di lavoro a un'agenzia investigativa, risultava aver svolto con assiduità, durante il periodo di riposo per malattia, attività sportiva e ludica attestante l'intervenuta guarigione non comunicata al datore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25162 del 2014 Rv. 633482 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15094 del 2018 Rv. 649245 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 11699 del 17/06/2020** (Rv. **657977 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. *Estensore:* **ROBERTO BELLE'**. *Relatore:* **ROBERTO BELLE'**.

M. (PANNARALE FRANCESCO) contro R. (TRABACE NUNZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2013

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Rito camerale - Controricorso - Difetto di rappresentanza - Eccezione

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

sollevata dal ricorrente con la memoria ex art 380 bis.1 c.p.c. - Sanatoria - Deposito documenti ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Notifica dell'elenco alle altre parti - Omissione - Conseguenze.

In tema di rito camerale di legittimità, qualora il controricorso sia affetto da un difetto di rappresentanza o autorizzazione e la relativa eccezione sia sollevata dal ricorrente con la memoria prevista dall'art. 380 bis.1 c.p.c., il deposito dei documenti idonei a sanare il difetto può avvenire sino alla data di svolgimento dell'adunanza camerale, anche al di fuori delle ordinarie attività difensive, purché l'elenco dei documenti a tal fine prodotti sia notificato alle altre parti ex art. 372, comma 2, c.p.c., determinandosi, in mancanza, l'inammissibilità del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1076 del 2019 Rv. 652610 - 01, N. 10122 del 2007 Rv. 597011 - 01, N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 11540 del 15/06/2020** (Rv. **657974 - 01**)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ELENA BOGHETICH.** *Relatore:* **ELENA BOGHETICH.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

T. (FERRANTI ROBERTO) contro I. (DE VIVO ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/04/2018

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Contestazione disciplinare - Immutabilità del fatto - Nozione - Elemento soggettivo della condotta - Modifica - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di licenziamento disciplinare, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto, come accade nell'ipotesi di modifica dell'elemento soggettivo dell'illecito.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8293 del 2019 Rv. 653206 - 01, N. 22752 del 2004 Rv. 578163 - 01, N. 3079 del 2020 Rv. 656772 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 11539 del 15/06/2020** (Rv. **657929 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

C. (DONA VINCENZO MARIA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/07/2015

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 023045/2018 65056101

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Conformi: N. 23045 del 2018 Rv. 650561 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 11531 del 15/06/2020** (Rv. **657971 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **NICOLA DE MARINIS**. *Relatore:* **NICOLA DE MARINIS**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Diff.)

B. (MAZZI GIOVANNI) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/09/2017

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001887/2020 65669301

Massime precedenti Conformi: N. 1887 del 2020 Rv. 656693 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 11537 del 15/06/2020** (Rv. **657973 - 01**)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. *Estensore:* **IRENE TRICOMI**. *Relatore:* **IRENE TRICOMI**.

G. (ROSSI DARIO) contro C. (CASANOVA STEFANIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/11/2013

098004 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - REGOLA DEL CONCORSO Pubblico impiego privatizzato - Assunzione a termine ex art. 35, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165 del 2001 - Divieto di conversione in rapporto a tempo indeterminato - Applicabilità - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel pubblico impiego privatizzato, anche per i rapporti di lavoro a termine posti in essere dalle pubbliche amministrazioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001, trova applicazione l'art. 36, comma 5, dello stesso decreto e dunque, in caso di abusiva reiterazione, il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, andando salvaguardati anche in tale ambito i principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell'amministrazione che sottendono la regola del pubblico concorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8671 del 2019 Rv. 653215 - 01, N. 25728 del 2018 Rv. 651143 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 11533 del 15/06/2020** (Rv. **657972 - 01**)

Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Estensore: **FABRIZIA GARRI**. Relatore:

FABRIZIA GARRI. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

B. (BAFFA COSTANTINO FRANCESCO) contro B. (CARRATELLI BENEDETTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/10/2015

082250 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE Impresa familiare - Carattere residuale - Fondamento - Partecipazione del familiare - Esercizio di attività lavorativa - Necessità - Fattispecie.

L'impresa familiare ha carattere residuale, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 230 bis c.c., sicchè mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all'archetipo della subordinazione e a confinare in un'area limitata il lavoro gratuito. (Nella specie, la S.C. ha escluso di poter ritenere la partecipazione all'impresa familiare del congiunto che aveva offerto contributi finanziari ed occasionali consulenze professionali, ma non aveva prestato attività lavorativa continuativa per l'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis

Massime precedenti Vedi: N. 19925 del 2014 Rv. 632591 - 01, N. 20157 del 2005 Rv. 583621 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 11543 del 15/06/2020** (Rv. **657975 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore:

ROBERTO BELLE'. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (DEL VECCHIO BRUNO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/07/2013

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Ufficio stampa ex l. n. 150 del 2000 - Caratteristiche - Conseguenze - Personale addetto - Attività professionale - Natura - Fattispecie.

165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE In genere.

L'ufficio stampa delle pubbliche amministrazioni, disciplinato dalla l. n. 150 del 2000, è un'articolazione organizzativa finalizzata allo svolgimento di una attività informativa istituzionale, che si inserisce nella linea gerarchica degli enti attraverso la mediazione di un coordinatore-capo ufficio stampa e il cui personale, se non già incardinato nell'ufficio prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, è da ricondurre, anche mediante l'individuazione di profili professionali specifici in sede di contrattazione collettiva, alla posizione di "addetto all'ufficio stampa pubblico", il quale, pur trovando nella previa necessaria iscrizione all'albo dei giornalisti un requisito fondante di professionalità, non può essere assimilato alla figura del giornalista di cui alla l. n. 69 del 1963, in quanto sottoposto a direttive e privo di quei tratti di spiccata autonomia nell'acquisizione delle notizie e nell'esercizio del diritto di critica che caratterizzano l'attività giornalistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il trattamento economico e previdenziale di redattore capo, previsto dal c.c.n.l. giornalistico, a un dipendente della Regione Sicilia, distaccato all'ufficio stampa dell'ente dopo l'entrata in vigore della l. n. 150 del 2000, che non aveva seguito i percorsi stabilizzanti pur previsti dalla legislazione regionale).

Riferimenti normativi: Legge 07/06/2000 num. 150 art. 6 com. 2, Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 com. 5, Legge 07/06/2000 num. 150 art. 9 com. 5, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 26/03/2002 num. 2 art. 127 CORTE COST.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 1853 del 2016 Rv. 638712 - 01, N. 13248 del 2009 Rv. 608828 - 01, N. 488 del 2017 Rv. 642822 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 11373 del 12/06/2020 (Rv. 657970 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

G. (CARNEVALI RICCARDO) contro I. (MATANO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/10/2013

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Decimi di senseria - Versamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 535 del 1996 -
Ripetibilità - Esclusione - Domanda di condono previdenziale - Clausola di riserva di ripetizione
- Validità ex art. 81, comma 9, della l. n. 448 del 1998 - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di condono previdenziale, l'art. 5 del d.l. n. 535 del 1996, conv. dalla l. n. 647 del 1996, che ha escluso i decimi di senseria dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi, facendo tuttavia salvi i versamenti precedentemente eseguiti su tali emolumenti e dunque escludendone la ripetibilità, si applica sia nei confronti di chi aveva pagato i contributi regolarmente, sia di chi lo aveva fatto in misura ridotta in virtù di condono e con riserva di ripetizione, restando irrilevante che l'art. 81, comma 9, della l. n. 448 del 1998 abbia sancito la validità delle clausole di riserva di ripetizione apposte alla domanda di condono e abbia riconosciuto la possibilità di accertamento negativo in sede contenziosa del debito relativo, atteso che tale disposizione non preclude al legislatore di prevedere, in ipotesi particolari come quella in esame, espresse clausole di salvaguardia dei versamenti già eseguiti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 647 art. 1 com. 2, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/1996 num. 535 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 19297 del 2008 Rv. 604870 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 11381 del 12/06/2020 (Rv. 657854 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (IADANZA ALFREDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/06/2013

098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE In genere

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009304/2017 64403101

Massime precedenti Conformi: N. 9304 del 2017 Rv. 644031 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 11362 del 12/06/2020** (Rv. **657928 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore: **FRANCESCA SPENA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (CRISCUOLO SABATO) contro C. (MUSIO RUGGIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/01/2014

086095 FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA Art. 1, comma 207, della l. n. 266 del 2005, di interpretazione autentica dell'art. 18, comma 1, della l. n. 109 del 1994 - Incentivazione per la progettazione di opere pubbliche - Compensi - Al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali - Norma effettivamente interpretativa - Fondamento - Successiva abrogazione ad opera del d.lgs. n. 163 del 2006 - Irrilevanza.

L'art. 1, comma 207, della l. n. 266 del 2005 - secondo il quale l'art. 18, comma 1, della l. n. 109 del 1994, deve interpretarsi nel senso che la quota percentuale di ripartizione della incentivazione per la progettazione di opere pubbliche "è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione" - è norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, senza che rilevi la circostanza che il legislatore sia già intervenuto sulla stessa disposizione con l'art. 3, comma 29, della l. n. 350 del 2003, che si è limitato a disciplinare la ripartizione dei compensi per i soli enti locali, senza rinnovare il testo dell'art. 18, comma 1, cit., ma anzi richiamandolo. Né in senso contrario rileva che l'art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006 abbia abrogato l'art. 1, comma 207, citato, atteso che tale ultima norma, proprio perché di interpretazione autentica, ha già esplicito i propri effetti volti a chiarire la valenza della norma interpretata e che l'art. 92, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 163 del 2006, nel riformulare la disciplina in materia, ne ha riprodotto il contenuto.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 18 com. 1, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 29 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 207 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 92 com. 5, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 256

Massime precedenti Conformi: N. 8522 del 2015 Rv. 635344 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10222 del 2020 Rv. 657788 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 11361 del 12/06/2020** (Rv. **657969 - 01**)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE**. Estensore: **FRANCESCA SPENA**. Relatore: **FRANCESCA SPENA**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Conf.)

D. (SARRACINO DANIELA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/05/2013

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Dipendenti enti locali - Compensi incentivanti - Previsione della contrattazione integrativa di ente - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

L'attribuzione dei compensi incentivanti in favore del personale addetto agli uffici tributari dei comuni deve avvenire esclusivamente secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa di ente per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie, finalizzate all'incentivazione delle prestazioni del personale, atteso che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e della sottoscrizione dei c.c.n.l. enti locali del 1° aprile 1999 e del 5 ottobre 2001, la materia è stata contrattualizzata ed è venuta meno la potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs. n. 446 del 1997. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel rigettare la domanda di compenso incentivante avanzata da un dipendente comunale addetto alle attività di definizione

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

agevolata dei tributi locali per il periodo 2003-2007, aveva ritenuto irrilevanti le previsioni dei regolamenti adottati in epoca anteriore e successiva alla contrattualizzazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 lett. P CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 37, Contr. Coll. 01/04/1999, Contr. Coll. 05/10/2001 art. 4 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31387 del 2019 Rv. 655995 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 11375 del 12/06/2020 (Rv. 657853 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

T. (MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO) contro I. (SGROI ANTONINO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2014

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Istruttori di tennis - Obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Configurabilità - Fondamento.

Per gli istruttori di tennis è configurabile l'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, poiché, a partire dalla l. n. 2388 del 1952 - con la quale è stata prevista l'obbligatoria iscrizione, tra gli altri, degli "addetti agli impianti sportivi" - , si è registrata un'estensione della tutela al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo, e, a seguito della modifica della legge fondamentale in materia ("id est": il d.l. C.P.S. n. 708 del 1947) ad opera della l. n. 289 del 2002, vi è stata, con il successivo d.m. 15 marzo 2005, l'esplicitazione della ricomprensione, nell'ambito della categoria di lavoratori assoggettati alla predetta tutela, di figure emergenti nella pratica - quali, tra gli altri, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere - che già in precedenza potevano esservi fatte rientrare.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 22 lett. D CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 182 art. 2 com. 1, DM Lavoro e previdenza sociale 10/11/1997, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 43 com. 2, DM Lavoro e previdenza sociale 15/03/2005

Massime precedenti Vedi: N. 3219 del 2006 Rv. 587012 - 01, N. 21245 del 2014 Rv. 632631 - 01, N. 9996 del 2009 Rv. 608072 - 01, N. 10528 del 2004 Rv. 573345 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10999 del 09/06/2020 (Rv. 657927 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**

C. (MARTINI ANTONIO) contro F. (PROIETTI FABRIZIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/06/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Successione abusiva di contratti a termine - Danno da precarizzazione - Lesione della dignità del lavoratore - Sussistenza.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a termine con il medesimo lavoratore produce una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definito danno cd. da precarizzazione, che lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della cd. Carta di Nizza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 15, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 31174 del 2018 Rv. 651917 - 01, N. 992 del 2019 Rv. 652230 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020 (Rv. 657926 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

V. (CARULLO ANTONIO) contro A. (MAGAGNA BENITO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/12/2013

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO "Mobbing" lavorativo - Configurabilità - Illegittimità delle condotte - Sufficienza - Esclusione - Intento persecutorio unificante - Allegazione - Necessità.

Ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4222 del 2016 Rv. 639204 - 01, N. 12437 del 2018 Rv. 648956 - 01, N. 26684 del 2017 Rv. 646150 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10988 del 09/06/2020 (Rv. 657925 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: FABRIZIO AMENDOLA. Relatore: FABRIZIO AMENDOLA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

R. (GRASSANI MATTIA) contro L. (CEDRINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/04/2015

132068 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE Procedura arbitrale in materia di lavoro privato - Natura irrituale dell'arbitrato - Impugnabilità del lodo in sede giudiziaria - Regime ordinario - Applicabilità - Esclusione.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Nelle procedure di arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, il lodo non è impugnabile nelle forme e nei modi ordinari ma, ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c., in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile in cassazione; ne consegue l'inaammissibilità dell'eventuale impugnazione in appello e, trattandosi di incompetenza per grado, la non operatività del principio in forza del quale la decadenza dalla impugnazione è impedita dalla proposizione del gravame ad un giudice incompetente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 412 quater, Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 31 com. 8

Massime precedenti Conformi: N. 19182 del 2013 Rv. 628337 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14431 del 2015 Rv. 636059 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 11008 del 09/06/2020 (Rv. 657852 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: CATERINA MAROTTA. Relatore: CATERINA MAROTTA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

A. (ALESII ALESSIA) contro F. (DE JORIO FILIPPO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2013

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Incarico ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Limite di età ex art. 15 nonies stesso d.lgs. - Derogabilità - Esclusione.

In tema di dirigenza medica, anche per il contratto per incarico dirigenziale ex art. 15 septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 rileva, ai fini dell'estinzione del rapporto ed in mancanza di istanza di trattenimento in servizio sino al sessantasettesimo anno di età, il raggiungimento dell'età massima di cui all'art. 15 nonies del medesimo che non può essere derogato dalla volontà delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 septies com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 novies CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/2000 num. 254

Massime precedenti Vedi: N. 14628 del 2010 Rv. 613787 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10866 del 08/06/2020 (Rv. 657924 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

F. (DI MARTINO PAOLO) contro C. (PROSPERETTI GIULIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/05/2014

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Cassa forense - Pensione contributiva ex art. 4 del Regolamento - Criteri di calcolo - Contributi ex art. 10, comma 1, lett. b), della l. n. 576 del 1980 - Esclusione - Legittimità - Fondamento.

In tema di previdenza forense, nella base di calcolo della pensione contributiva erogata dalla Cassa, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del 23 luglio del 2004, non vanno inclusi i contributi versati ex art. 10, comma 1, lett. b), della l. n. 576 del 1980, che hanno natura solidaristica, dovendo prevalere l'esigenza di tutela dei livelli di finanziamento del sistema previdenziale della

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

categoria di appartenenza e non operando in detta materia il principio di corrispettività tra contributi e pensione.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2013 del 2005 Rv. 579702 - 01, N. 5019 del 2002 Rv. 553582 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10865 del 08/06/2020** (Rv. **657923 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **PAOLA GHINOY**. *Relatore:* **PAOLA GHINOY**. *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA*. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/01/2013

129133 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA Indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 del r.d.l. n. 636 del 1939 - Presupposti - Biennio minimo assicurativo - Computo - Modalità.

L'indennità giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 19 del r.d.l. n. 636 del 1939, ha come presupposti il possesso di almeno due anni di assicurazione obbligatoria alla data di inizio della disoccupazione (requisito del minimo assicurativo), e di almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (requisito del minimo contributivo); in assenza di espressa previsione, per il computo del biennio minimo assicurativo va applicato il criterio generale previsto dall'art. 2963, comma 2, c.c., integrato con quello secondo cui i termini si computano secondo il calendario comune, "ex nominatione dierum", sicchè la scadenza si individua mediante il conteggio a ritroso fino all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello da cui il termine decorre.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2963 com. 2, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 2694 del 1984 Rv. 434734 - 01, N. 13406 del 2017 Rv. 644585 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10778 del 05/06/2020** (Rv. **657873 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **ROSSANA MANCINO**. *Relatore:* **ROSSANA MANCINO**. *P.M. CIMMINO ALESSANDRO*. (Conf.)

D. (COLELLA EUGENIO) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/05/2014

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di mobilità ex artt. 7 e 16 della l. n. 223 del 1991 - Soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti attività di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

L'indennità di mobilità, prevista dagli artt. 7 e 16 della l. n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, non spetta ai soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, atteso che l'art. 16 della citata l. n. 223 del 1991, nel testo vigente "ratione temporis", prevedeva che la suddetta indennità fosse finanziata mediante il versamento di un contributo percentuale da calcolarsi sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, mentre ai soci lavoratori degli organismi cooperativi citati, prima del 2013, erano riconosciute dal d.lgs. n. 423 del 2001 solo alcune specifiche forme di previdenza e assistenza sociale, tra cui non rientrava l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Riferimenti normativi: Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 24, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 03/04/2001 num. 142 art. 4 com. 3, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 38 PENDENTE, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 37, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 com. 1 lett. 7 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/11/2001 num. 423 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 289 del 2008 Rv. 601072 - 01, N. 5759 del 2001 Rv. 546070 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10774 del 05/06/2020 (Rv. 657872 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: ROBERTO BELLE'. Relatore: ROBERTO BELLE'. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

B. (CARBONELLI ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/05/2014

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI Giudice di pace - Rapporto di pubblico impiego o parasubordinato - Equiparazione - Esclusione - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Indennità - Fissazione di un limite annuo - Legittimità - Fattispecie.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto. Ne consegue l'impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici onorari (nella specie, per reggenza su due sedi), alla retribuzione e la legittimità della fissazione di un limite massimo annuo all'emolumento, di misura tale da non potersi considerare inadeguato o irrisorio, ai sensi dell'art. 11, comma 4 ter, della l. n. 374 del 1991.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17862 del 2016 Rv. 640822 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13721 del 2017 Rv. 644368 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10775 del 05/06/2020 (Rv. 657789 - 01)

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE. Estensore: FRANCESCA SPENA. Relatore: FRANCESCA SPENA.

P. (VALLEBONA ANTONIO) contro R. (NAIMO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/09/2014

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Direttore generale ASL - Risoluzione del rapporto per giusta causa - Intensità del vincolo fiduciario - Rilevanza - Fattispecie.

Ai fini della risoluzione per giusta causa del rapporto di lavoro con il direttore generale di una ASL, la sussistenza dei "gravi motivi" deve essere valutata in rapporto all'intensità del vincolo fiduciario tipico di tale rapporto. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso del direttore generale di una ASL avverso la delibera con cui era stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro, in ragione dell'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare della custodia in carcere, e delle valutazioni espresse in sede penale dal Tribunale del riesame, il quale, pur revocando la suddetta misura, aveva confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui agli artt. 319-321 c.p., commessi nella qualità di direttore generale di altra Azienda ospedaliera).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis com. 8 CORTE COST., DPCM 19/07/1995 art. 1 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 14349 del 2015 Rv. 635953 - 01, N. 428 del 2019 Rv. 652222 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10415 del 01/06/2020 (Rv. 657871 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *Relatore:* **FABRIZIO AMENDOLA.** *P.M. CELESTE ALBERTO.* (Parz. Diff.)

A. (MARAZZA MAURIZIO) contro T. (MARZIALE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/09/2018

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Ambito di applicazione - Domanda proposta nei confronti di soggetto diverso dal formale datore di lavoro - Accertamento sulla effettiva titolarità del rapporto - Riconducibilità alle questioni ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012 - Fondamento - Fattispecie.

Il rito speciale previsto dalla l. n. 92 del 2012 si applica anche alla domanda proposta nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, rispetto al quale si chiede di accertare la effettiva titolarità del rapporto, dovendo il giudice individuare la fattispecie secondo il canone della prospettazione, con il solo limite di quelle artificiose; pertanto, una volta azionata dal lavoratore una impugnativa di licenziamento con riconoscimento delle tutele previste dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, il procedimento speciale deve trovare ingresso a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni, senza alcun effetto preclusivo in ragione della veste formale assunta dalle relazioni giuridiche tra le parti. (Nella specie, è stato ritenuto applicabile il rito speciale alla domanda di reintegrazione proposta nei confronti di Alitalia SAI s.p.a., in qualità di cessionaria del compendio aziendale, in quanto strettamente connessa a quella proposta nei confronti di Alitalia CAI s.p.a. e dipendente dall'impugnativa del licenziamento intimato da quest'ultima in qualità di cedente).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29889 del 2019 Rv. 655858 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6754 del 2020 Rv. 657434 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 10414 del 01/06/2020** (Rv. **657851 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **DANIELA BLASUTTO**. Relatore: **DANIELA BLASUTTO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Parz. Diff.)

C. (MARAZZA MAURIZIO) contro C. (PATRIZI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/02/2018

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale o per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività - Accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428 del 1990 - Idoneità ad apportate deroghe all'art. 2112 c.c. in relazione al trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della l. n. 675 del 1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, inserito dal d.l. n. 135 del 2009, conv. in l. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - "Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo", va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non "in vista della liquidazione dei beni", non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa. (Fattispecie relativa a cessione di compendio aziendale da Alitalia CAI ad Alitalia SAI).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 4, Decreto Legge 25/09/2009 num. 135 art. 19 quater, Legge 20/11/2009 num. 166 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 com. 5 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/03/2001 num. 23

Massime precedenti Vedi: N. 31946 del 2019 Rv. 656527 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10409 del 01/06/2020** (Rv. **657870 - 01**)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. P.M. **CELESTANO CARMELO**. (Conf.)

H. (CARBONELLI ANTONIO) contro S. (LUCISANO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/04/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Violazione - Conseguenze - Nullità - Rito lavoro - Applicabilità - Fondamento.

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità. Tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436 bis, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20861 del 2018 Rv. 650429 - 01, N. 14696 del 2016 Rv. 641445 - 01, N. 19333 del 2018 Rv. 650283 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020 (Rv. 658116 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO RIVERSO.

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/05/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Indebito assistenziale - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile -
Esclusione - Criteri - Fattispecie.

In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26036 del 2019 Rv. 655396 - 01, N. 28771 del 2018 Rv. 651691 - 01, N. 31372 del 2019 Rv. 655991 - 01

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020** (Rv. **658115 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **ROBERTO RIVERSO**. Relatore: **ROBERTO RIVERSO**.

V. (CALCAGNI PAOLO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/04/2018

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Appalto di opere e servizi ex art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Presupposti di liceità - Interventi direttivi del committente sui lavoratori - Insussistenza - Necessità - Fattispecie.

In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa a un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un'impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27

Massime precedenti Conformi: N. 15557 del 2019 Rv. 654146 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18815 del 2019 Rv. 654491 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 12573 del 25/06/2020** (Rv. **658466 - 01**)

Presidente: . Estensore: .

S. (DE MARCO FRANCESCA) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/02/2018

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Controversie di lavoro – Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva delle generalità dei testi – Potere del giudice del merito di concedere termine ex art. 421, comma 1, c.p.c. – Sussistenza – Fondamento.

Nel rito del lavoro, qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capitoli senza indicare le generalità dei testi, l'omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta mera irregolarità, che, ai sensi dell'art. 421, comma 1, c.p.c., consente al giudice ad assegnare alla parte un termine perentorio per porre rimedio alla riscontrata irregolarità, nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciuti dalla disposizione citata, in funzione dell'esigenza di contemperamento del

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

principio dispositivo con la ricerca della verità, cui è ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421, Cod. Proc. Civ. art. 244

Massime precedenti Conformi: N. 17649 del 2010 Rv. 614326 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5950 del 2014 Rv. 630553 - 01, N. 19915 del 2016 Rv. 641373 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12465 del 24/06/2020 (Rv. 658114 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO RIVERSO.

M. (MARESCA ARTURO) contro I. (ROSSI ANDREA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/04/2018

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Appalto - Responsabilità del sub-committente ex artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994 - Configurabilità - Condizioni - Conoscenza del sub-appalto - Irrilevanza - Fondamento.

La responsabilità del committente o del sub-committente per i danni derivati al lavoratore nel corso dell'attività lavorativa concessa in sub-appalto, a causa dell'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro, è configurabile, ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, a prescindere dalla conoscenza dell'esistenza del sub-appalto, atteso che il citato art. 7 (ora art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008) pone a carico del committente-datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad altre imprese, l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché quello di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata, nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, obblighi rispetto al cui adempimento il dovere di sapere del sub-appalto costituisce una essenziale preconditione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 12561 del 2017 Rv. 644498 - 01, N. 5419 del 2019 Rv. 652918 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11043 del 10/06/2020 (Rv. 657998 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MARGHERITA MARIA LEONE. Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE.

A. (GIARRATANA DIEGO) contro I. (PULLI CLEMENTINA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE AGRIGENTO, 09/11/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Domanda amministrativa di un beneficio - Riconoscimento di una prestazione in rapporto di continenza - Ammissibilità - Fattispecie in tema di talassemia.

In tema di prestazioni assistenziali, il giudice investito della domanda volta al conseguimento di un determinato beneficio può - ricorrendone i presupposti - riconoscere al richiedente una prestazione posta in rapporto di continenza con il primo, siccome correlata a una patologia di

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO

minore gravità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato l'istanza diretta all'omologa del requisito sanitario utile all'indennità per la talassemia intermedia, sul presupposto che la domanda azionata dall'interessata fosse stata diretta al solo requisito per la talassemia major).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 39, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3027 del 2016 Rv. 638659 - 01, N. 17452 del 2014 Rv. 632031 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11023 del 10/06/2020 (Rv. 657997 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **ROBERTO RIVERSO.** *Relatore:* **ROBERTO RIVERSO.**

P. (PALMIERI FELICIANO) contro F. (GABRIELLI LUCA)

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Competenza territoriale - Domanda diretta alla costituzione del rapporto - Deduzioni del convenuto - Irrilevanza - Rapporto di lavoro quale presupposto per il sorgere di un successivo rapporto - Fori ex art. 413 c.p.c. - Applicabilità - Criteri.

La competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. è determinata sulla base del contenuto della domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto, pertanto, laddove il lavoratore deduca l'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro quale presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, di cui alla norma citata, si radicano in relazione al luogo in cui il rapporto già eseguito deve continuare ad esserlo sulla base della prospettazione contenuta nella domanda, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire, a nulla rilevando l'eccezione del convenuto circa l'inesistenza di un rapporto di lavoro in atto e di una sede nel luogo in cui lo stesso deve essere ripristinato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 2152 del 2015 Rv. 634521 - 01, N. 29266 del 2017 Rv. 647182 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



Sez. 5 - , Ordinanza n. 13067 del 30/06/2020 (Rv. 658105 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: PAOLO DI MARZIO. Relatore: PAOLO DI MARZIO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

Z. (MASTRANDREA BRUNO BARBATO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/03/2017

100085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso per cassazione - Notifica al difensore presso cui la parte ha eletto domicilio anche se mancante del titolo abilitativo davanti alle magistrature superiori - Validità - Sussistenza - Rilevanza del suddetto titolo abilitativo soltanto in caso di impugnazione della pronuncia favorevole - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, la notifica effettuata al difensore in grado d'appello presso cui il contribuente abbia eletto domicilio è valida anche quando questi sia privo di abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature superiori; detta abilitazione è viceversa essenziale quando la parte soccombente intenda impugnare la pronuncia sfavorevole in cassazione, in quanto funzionale ad investire il difensore designato del potere di proporre tale gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 7014 del 2017 Rv. 643376 - 01, N. 5577 del 2019 Rv. 652721 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13086 del 30/06/2020 (Rv. 658107 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Relatore: GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FISCHIONI GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/06/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Attivazione di corsi di formazione professionale - Natura commerciale - Assoggettabilità ad IVA - Acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini delle attività didattiche - Detraibilità dell'IVA assolta in rivalsa - Ammissibilità - Finanziamenti pubblici a fondo perduto - Irrilevanza - Condizioni - "Ius superveniens" retroattivo ex d.l. n. 210 del 2015 - Condizioni per la detraibilità dell'Iva sugli acquisti effettuati per la realizzazione dei corsi.

In tema di Iva, l'attività avente ad oggetto la proposizione di corsi di formazione professionale, rientrando tra quelle commerciali, è soggetta all'imposta e dà diritto, ai sensi dell'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati nella realizzazione della predetta attività, senza che rilevi l'eventuale erogazione di contributi pubblici a fondo perduto, applicandosi l'art. 14, comma 10, della l. n. 537 del 1993, soltanto nel caso in cui il versamento eseguito dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione del personale si inserisca in un rapporto sinallagmatico e assuma natura di corrispettivo, rilevando all'uopo lo "ius superveniens" costituito dall'art. 10, comma 2 ter, del d.l. n. 210 del 2015, conv. in l. n. 21 del 2016, norma d'interpretazione autentica dell'art. 19 cit. e tenuto conto della "sanatoria" operata dal successivo comma 2 quater, per effetto del quale resta ferma la detrazione ove operata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 21 del 2016 e l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 2 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 10 CORTE COST., Legge 25/02/2016 num. 21, Decreto Legge 30/12/2015 num. 210 art. 10 com. 2, Decreto Legge 30/12/2015 num. 210 art. 10 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 12523 del 2015 Rv. 635749 - 01, N. 18631 del 2016 Rv. 640978 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13082 del 30/06/2020 (Rv. 658106 - 01)

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE. Estensore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. Relatore: PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PAFUNDI GABRIELE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/06/2012

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Rimborso Irpeg - Adempimento da parte dell'Ufficio - Data di esecuzione - Mandato di pagamento - Rilevanza - Conseguenze sul termine finale di decorrenza degli interessi - Comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento ed effettivo accredito - Irrilevanza.

In caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza Irpeg, l'adempimento della relativa obbligazione da parte dell'amministrazione finanziaria - con conseguente liberazione dalla prestazione dovuta - avviene alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento (la cui esecuzione è poi affidata alla tesoreria), non essendo applicabile in materia tributaria la regola del pagamento al domicilio del creditore stabilita dall'art. 1182 c.c. Pertanto, è da tale momento, anche alla luce del disposto di cui all'art. 44-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, che decorre il termine finale degli interessi sulle somme da rimborsare, restando invece irrilevanti sia la data della comunicazione dell'emissione stessa al contribuente (da farsi in termini ragionevoli), sia quella dell'effettivo accredito della somma da rimborsare (il cui ritardo può, semmai, essere fonte di responsabilità per il tesoriere).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 2843 del 2010 Rv. 611490 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 13115 del 30/06/2020 (Rv. 658393 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

C. (MAIELLO LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 19/04/2012

178187 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE Plusvalenza tassabile - Collegamento negoziale tra cessione e altro negozio "inter partes" - Rilevanza - Esclusione - Permuta - Producibilità di plusvalenza tassabile - Sussistenza.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di imposte sui redditi, costituisce plusvalenza tassabile la differenza tra il (maggiore) prezzo di cessione di un terreno ed il (minore) originario prezzo di acquisto del cespite, restando irrilevante la sussistenza di un collegamento negoziale tra detta cessione e altro negozio intervenuto tra le parti. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la censura del contribuente che lamentava di non avere tratto vantaggi economici dalla cessione al Comune di un terreno, su cui era stata calcolata la plusvalenza tassabile, in quanto aveva contestualmente acquistato dal cessionario un'area facente parte del medesimo piano di zona).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 5923 del 1978 Rv. 395748 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020 (Rv. 658392 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (FIORILLO GUIDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/01/2013

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamenti bancari - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Presunzione legale in favore dell'erario - Natura - Onere della prova contraria - A carico del contribuente - Contenuto - Doveri del giudice.

In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2727, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10480 del 2018 Rv. 648064 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13091 del 30/06/2020 (Rv. 658391 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)*

T. (CICALA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 24/10/2011

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Iva - Diritto del cessionario di beni alla detrazione - Eventi sopravvenuti - Obbligo di ricorrere al meccanismo di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza - Finalità - Iva dovuta dal fornitore non rettificata - Irrilevanza - Conformità al diritto unionale.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

In tema di Iva, il cessionario di beni, che detragga l'Iva di rivalsa annotando la fattura nel registro degli acquisti e voglia esercitare il diritto alla detrazione in seguito alla sopravvenienza di eventi successivi al compimento dell'operazione imponibile, è tenuto ad applicare il meccanismo di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e quindi a registrare la variazione, al fine di evidenziare un debito pari alla detrazione in precedenza operata, che viene in tal modo neutralizzata, mirando tale disposizione a garantire il principio della neutralità dell'Iva e, al contempo, a evitare il rischio di perdita del gettito fiscale per l'erario, senza che incida su tale obbligo la mancata rettifica dell'Iva dovuta dal fornitore, il quale rimane debitore dell'imposta indicata in fattura anche in mancanza di un'operazione imponibile, come sostenuto dalla CGUE con la sentenza 3 marzo 2014, in C-107/13.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2015 Rv. 635942 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 12804 del 26/06/2020 (Rv. 658042 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*
D. (RIJLI SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 04/11/2010

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni tributarie di carattere soggettivo - Onlus - Persone svantaggiate ex art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 - Nozione - Interpretazione restrittiva - Fondamento - Fattispecie.

In materia di agevolazioni fiscali, l'art. 10, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 460 del 1997, prevedendo esenzioni tributarie a favore di enti non commerciali ed ONLUS, deve essere interpretato restrittivamente, sicché la nozione di "persone svantaggiate" ivi contenuta va riferita a categorie di individui in condizioni di oggettivo disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, ovvero per stati di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare od emarginazione sociale, mirando la norma, negli ambiti specifici dalla stessa individuati, a colmare una siffatta condizione deteriore in cui versino una particolare categoria di soggetti rispetto alla generalità dei consociati. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione che aveva affermato la legittimità dell'avviso di accertamento sul rilievo che l'unica condizione di svantaggio, rilevata sulla maggioranza dei partecipanti ai corsi organizzati dalla ONLUS ricorrente, era costituita dallo "stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11, Preleggi art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 7311 del 2014 Rv. 630651 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12766 del 26/06/2020 (Rv. 657986 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ROBERTO MUCCI.** *Relatore:* **ROBERTO MUCCI.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)*
S. (TOMASI MARCO PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/12/2017

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Mancata riscossione dei diritti doganali - Comportamento attivo del funzionario idoneo a trarre in inganno l'operatore - Principi di autoresponsabilità e lealtà dell'Amministrazione e di affidamento del contribuente - Applicabilità - Conseguenze - Recupero dei diritti doganali non riscossi nei confronti dell'operatore in buona fede - Preclusione - Fattispecie.

In materia di diritti doganali, qualora la mancata riscossione sia dovuta ad un comportamento attivo del funzionario, idoneo a trarre in inganno l'operatore, trovano applicazione, quanto alla P.A., i principi di autoresponsabilità e di lealtà - quest'ultimo ricavabile, in materia tributaria, dall'art. 10 della l. n. 212 del 2000 - e, quanto al contribuente, quello di affidamento - desumibile, in materia doganale, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, dagli artt. 5, n. 2, reg. CEE n. 1697/79 e 220, par. 2, lett. b), CDC - con la conseguenza che l'Amministrazione non può agire per il recupero dei diritti non riscossi nei confronti del debitore in buona fede ed osservante della regolamentazione vigente per la sua dichiarazione in dogana, ma deve rivolgersi nei confronti dei diretti responsabili della sottrazione di denaro pubblico. (Fattispecie relativa ad illecita introduzione di carburante in Italia in serbatoi anomali installati su autoveicoli pesanti in cui la S.C. ha ritenuto irrilevante, a fini sanzionatori, la convinzione del contribuente di aver agito correttamente fondata sull'assenza di rilievi da parte della Guardia di Finanza per l'intero periodo contestato).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1993 num. 2913 art. 220

Massime precedenti Conformi: N. 14812 del 2010 Rv. 613672 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33314 del 2019 Rv. 656392 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020** (Rv. **658043 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. *Estensore:* **GIUSEPPE SAIEVA**. *Relatore:* **GIUSEPPE SAIEVA**.

P. (LEONE MAURIZIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/06/2010

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Divieto di intermediazione di manodopera - Somministrazione irregolare di lavoro - Art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 - Contratto di appalto - Distinzione - Indice di eterointegrazione - Nozione - Rilevanza - Conseguenze - Appalto non genuino - Nullità contrattuale - Indetraibilità dell'IVA.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

In tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto di

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatrice, è nullo con conseguente impossibilità di detrarre l'IVA da parte della società contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31720 del 2018 Rv. 651778 - 01, N. 18808 del 2017 Rv. 645451 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12815 del 26/06/2020 (Rv. 658044 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:*

LIANA MARIA TERESA ZOSO. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (SCIUTO FILIPPO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/02/2013

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 018520/2019 65457801

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18520 del 2019 Rv. 654578 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12777 del 26/06/2020 (Rv. 658040 - 01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATO PAOLITTO.** *Relatore:*

LIBERATO PAOLITTO. *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (BERTOLINI ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 25/09/2015

177486 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA - TERRITORI MONTANI - IN GENERE Acquisto di fondi rustici - Incremento efficienza dell'azienda - Nesso funzionale - Necessità - Concessione dell'agevolazione ex art. 7 della legge n. 984 del 1977 - Ambito di applicazione - Nozione di fondo rustico - Terreni agricoli e relative pertinenze - Inclusione - Conseguenze - Beni pertinenziali - Applicabilità - Fondamento.

In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), l. n. 984 del 1977, è la mera idoneità dei fondi rustici acquistati - la cui nozione è da intendersi equivalente a quella di terreni agricoli e relative pertinenze - ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione ex art. 10 cit. legge; sicché, alla stregua di un'interpretazione volta alla massima espansione del contenuto normativo, il fabbricato insistente sul terreno agricolo, avente natura pertinenziale, deve includersi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione, siccome riconducibile alla nozione di azienda e, pertanto, essendo funzionale al miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.

Riferimenti normativi: Legge 27/09/1977 num. 984 art. 7 com. 4 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 13656 del 2009 Rv. 608493 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30722 del 2011 Rv. 621046 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 12786 del 26/06/2020** (Rv. **658041 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ROBERTA CRUCITTI**. Relatore: **ROBERTA CRUCITTI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 11/08/2011

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022627/2017 64624201

Massime precedenti Conformi: N. 22627 del 2017 Rv. 646242 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12305 del 23/06/2020** (Rv. **657985 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ANTONIO MONDINI**. Relatore: **ANTONIO MONDINI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

S. (CARTONI BERNARDO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/04/2014

279220 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 001698/2018 64692101

Massime precedenti Conformi: N. 1698 del 2018 Rv. 646921 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12305 del 23/06/2020** (Rv. **657985 - 02**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ANTONIO MONDINI**. Relatore: **ANTONIO MONDINI**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

S. (CARTONI BERNARDO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/04/2014

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Accertamento con adesione ex d.l. n.564 del 1994 - Criteri per la determinazione del valore dettati dall'art. 2 del d.P.R. n. 460 del 1996 - Funzione - Utilizzabilità in sede di accertamento ordinario - Condizioni - Fattispecie.

I criteri per la determinazione del valore di avviamento di un'azienda, fissati dall'art. 2 del regolamento reso col d.P.R. n. 460 del 1996, per l'attuazione dell'accertamento con adesione di cui al d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, hanno la funzione di fornire indicazioni minime cui l'Amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione: se, infatti, è possibile che tale accertamento si realizzi per valori superiori a quelli indicati dall'art. 2 cit., è comunque ovvio che il contribuente vi aderisca quando esso si attesti su un importo inferiore a quello che potrebbe legittimamente emergere con autonomo accertamento ordinario e nel successivo contenzioso; pertanto, se ai detti criteri può attribuirsi un qualche rilievo indiziario, esso è nel senso che il valore effettivo non è inferiore

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

a quello cui si perviene mediante la loro applicazione, con la conseguenza che l'Amministrazione non è tenuta a spiegare i motivi per cui ritiene incongrui nella specie i criteri in questione, ma deve solo fornire gli elementi indiziari sufficienti a giustificare il proprio assunto. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittima la stima dell'avviamento compiuta dall'Ufficio utilizzando come parametro di base il canone di affitto).

Riferimenti normativi: Legge 31/07/1996 num. 460 art. 2, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Massime precedenti Conformi: N. 16705 del 2007 Rv. 599867 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4931 del 2012 Rv. 622231 - 01, N. 9089 del 2017 Rv. 643627 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12013 del 19/06/2020 (Rv. 657931 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: GIUSEPPE LO SARDO. Relatore: GIUSEPPE LO SARDO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

C. (ELEFANTE TULLIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/11/2014

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Tassazione di lodo arbitrare - Presupposti e criteri - Utilizzo di elementi estranei al contenuto del provvedimento - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, se l'atto da registrare è una sentenza o un lodo arbitrare (nella specie recante la condanna al pagamento dei maggiori corrispettivi derivanti da azione di adempimento contrattuale), per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione, in conformità al disposto degli artt. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 sub c) della tariffa allegata, occorre fare riferimento al contenuto e agli effetti emergenti dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 lett. CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15918 del 2011 Rv. 618773 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 12021 del 19/06/2020 (Rv. 657933 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: ANDREA PENTA. Relatore: ANDREA PENTA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

I. (GIBILARO CALOGERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/11/2013

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004442/2010 61165101

Massime precedenti Conformi: N. 4442 del 2010 Rv. 611651 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12017 del 19/06/2020** (Rv. **657932 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **ANDREA PENTA**. Relatore: **ANDREA PENTA**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

C. (GIULIANI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 03/06/2013

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 50 del 2017 - Pagamento del dovuto da parte del contribuente - Sospensione del giudizio tributario - Equiparabilità - Conseguenze - Omessa presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto - Estinzione.

In tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in l. n. 96 del 2017), poiché la sospensione del giudizio tributario opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l'effettiva definizione della lite, il pagamento del dovuto da parte del contribuente equivale all'integrazione di tale condizione e consente al giudice di dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, prevista altresì in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che via abbia interesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31021 del 2018 Rv. 651568 - 01, N. 18107 del 2019 Rv. 654736 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 12009 del 19/06/2020** (Rv. **657930 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **GIUSEPPE LO SARDO**. Relatore: **GIUSEPPE LO SARDO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Conf.)

V. (PORZIA MARIA MONICA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/07/2013

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Imposta di registro su sentenze - Oggetto - Rapporto sostanziale - Solidarietà - Esclusione - Conseguenze - Rigetto della domanda per estraneità a detto rapporto - Soggettività passiva - Esclusione - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, nell'ipotesi di processo con pluralità di parti, ove si tratti di litisconsorzio facoltativo, non grava anche sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza, quale indice di capacità contributiva, detto rapporto e non la sentenza in quanto tale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto obbligata in solido la ricorrente convenuta nel giudizio civile, parte di un accordo simulatorio rimasto irrilevante rispetto al "thema decidendum", nei cui confronti la domanda era stata rigettata per accertata estraneità al rapporto sostanziale).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1710 del 2018 Rv. 648742 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11814 del 18/06/2020** (Rv. **658039 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUCIO NAPOLITANO**. Relatore: **LUCIO NAPOLITANO**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Conf.)

S. (SERA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 15/10/2018

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Prescrizione decennale ex art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 - Fondamento - Eccezione di prescrizione - Natura - Interpretazione costituzionalmente orientata - Necessità.

153007 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE In genere.

In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario (AdER), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione; quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve; un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2953, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 20 com. 6, Legge 28/09/1998 num. 337 art. 1 com. 1 lett. M

Massime precedenti Conformi: N. 11335 del 2019 Rv. 653462 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23397 del 2016 Rv. 641632 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11837 del 18/06/2020** (Rv. **657984 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **RICCARDO GUIDA**. Relatore: **RICCARDO GUIDA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DISO CORRADO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 30/05/2012

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
Metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento per imprese internazionali - Linee guida OCSE 2010 - Chiavi di allocazione ("cost-based allocation keys") - "Transactional profit split method" - Utilizzabilità - Condizioni.

In tema di "transfer pricing", ai fini dell'individuazione del "valore normale" dei prezzi di trasferimento applicati ai sensi dell'art. 110, comma 7, T.U.I.R. ("ratione temporis" vigente), come integrato dalle linee guida OCSE del 2010 sui prezzi del trasferimento per le imprese multinazionali e le Amministrazioni fiscali, il metodo transazionale di ripartizione degli utili (cd. "transactional profit split method", TPSM o PSM) è utilizzabile in modo altrettanto affidabile rispetto agli altri metodi di determinazione dei prezzi a condizione che, dopo l'accurata delimitazione della transazione, ivi compresa l'analisi funzionale, sia possibile procedere all'identificazione di una forte correlazione tra i costi sostenuti ed il valore aggiunto creato nel corso della transazione e purché le chiavi di allocazione selezionate - per le quali rilevano la classificazione contabile dei costi infragruppo e l'esistenza di eventuali differenze ("higt labour-cost country vs. low labour-cost country") - siano conformi ("compliant") per affidabilità dei risultati (OECD Guidelines, 2010, § 2.116).

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 22/10/1986 num. 917 art. 110 com. 7 CORTE COST., DM min. EFI 14/05/2018

Massime precedenti Vedi: N. 16948 del 2019 Rv. 654388 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11813 del 18/06/2020 (Rv. 657983 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LOVISOLO ANTONIO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/02/2014

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Eccedenza - Rimborso - Riporto del credito ad annualità successive - Decadenza - Condizioni.

In tema di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente. Allorché il rapporto sia definito, il credito maturato per eccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispetto al quale la parte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile del credito) con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenza decorrente dall'ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, Decr. Minist. min. EFI 12/12/1996 num. 689 art. 6 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5808 del 2020 Rv. 657377 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11612 del 16/06/2020 (Rv. 657982 - 01)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. *Estensore:* **DARIO CAVALLARI**. *Relatore:* **DARIO CAVALLARI**. *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO*. (Diff.)

G. (AMATO CARLO) contro C. (CONIGLIONE ANTONELLO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 05/03/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE ICI - Continuazione - Art. 12, comma 6, d.lgs n. 472 del 1997 - Interruzione - Ripresa per le violazioni successive - Fondamento - Disciplina penale - Valenza indiretta - Periodi di imposta - Autonomia.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di ICI, la continuazione tributaria ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997 è applicabile anche per le infrazioni relative a periodi di imposta successivi alla sua interruzione in quanto l'istituto - interpretato in favore del contribuente alla luce della disciplina penale premiale, avente valenza indiretta (sebbene non ne contempra l'interruzione) - è volto ad adeguare la sanzione alle circostanze concrete e a ridurre l'incidenza, altrimenti eccessiva, in presenza

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

violazioni sempre identiche della medesima indole, sicché, essendo i singoli periodi di imposta tra loro autonomi, è prospettabile una distinta e rinnovata operatività della continuazione anche dopo la prima interruzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 6, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30378 del 2019 Rv. 655935 - 01, N. 26077 del 2015 Rv. 638112 - 01, N. 18230 del 2016 Rv. 641050 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11320 del 12/06/2020 (Rv. 657886 - 01)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **LIBERATO PAOLITTO.**

Relatore: **LIBERATO PAOLITTO.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

S. (CAMPANI DUCCIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/06/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imprenditore agricolo professionale - Agevolazioni in tema di imposizione indiretta - Cause di decadenza - Cause specifiche ex d.lgs. n. 99 del 2004 - Estensione della disciplina ex l. n. 604 del 1954 per il coltivatore diretto - Esclusione.

Le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, riconosciute in favore dell'imprenditore agricolo professionale persona fisica, sono soggette alla specifica causa di decadenza di cui all'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 99 del 2004, non potendosi alle stesse estendere la disciplina di cui agli artt. 2, n. 1, e 7, l. n. 604 del 1954, in tema di formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, con riferimento ai requisiti soggettivi ed alle cause di decadenza previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 4, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2 lett. 1, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16071 del 2013 Rv. 627167 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11322 del 12/06/2020 (Rv. 657882 - 01)

Presidente: **ZOSO LIANA MARIA TERESA.** *Estensore:* **LIBERATO PAOLITTO.**

Relatore: **LIBERATO PAOLITTO.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MARINO GIUSEPPE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 14/12/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni prima casa - Accorpamento di unità immobiliari finitime - Termine di decadenza - Corrispondenza con il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per l'accertamento - Effettiva unificazione - Necessità - Onere prova - A carico del contribuente - Variazione catastale - Non necessità.

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" spettano anche nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un'unica abitazione, purché entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

concesso all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dei poteri di accertamento, si verifichi l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, senza necessità che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 20376 del 2006 Rv. 594764 - 01, N. 9491 del 2010 Rv. 612549 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11337 del 12/06/2020 (Rv. 658026 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUIGI D'ORAZIO. Relatore: LUIGI D'ORAZIO.

S. (PAZZAGLIA MARIA LUISA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 05/03/2012

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Imposte dirette - Ammortamento c.d. finanziario ex art. 104 d.P.R. n. 917 del 1986 - Natura e oggetto - Ambito applicativo - Concessioni pubblicitiche - Sussistenza - Rapporti privatistici - Esclusione - Applicazione per il diritto di superficie tra privati dell'ammortamento c.d. tecnico ex art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986 - Fondamento.

In tema di imposte dirette, l'art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986, norma di stretta interpretazione in ragione del suo contenuto agevolativo concernente l'ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, si riferisce alle sole concessioni rilasciate dagli enti pubblici e non anche ai rapporti privatistici di superficie, soggetti viceversa all'ammortamento tecnico di cui al precedente art. 102, rispondendo l'istituto all'esigenza di fronteggiare i costi che devono essere sostenuti nel corso della concessione in relazione alla restituzione di beni e impianti da devolvere gratuitamente e in perfetto stato di funzionamento ed essendo preclusa alle parti soltanto in relazione alle prime la possibilità di escludere pattiziamente, al termine del contratto di costituzione del diritto di superficie, la devoluzione all'ente pubblico della costruzione realizzata dal concessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 953, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 104, Legge 30/12/2016 num. 244 art. 13 bis, Legge 27/02/2017 num. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32635 del 2019 Rv. 656370 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11217 del 11/06/2020 (Rv. 657885 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: ELEONORA REGGIANI. Relatore: ELEONORA REGGIANI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

C. (ALTIERI ROBERTO) contro M. (ONOFRI LUIGI)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 18/09/2014

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARSU - Classificazioni locali - Obbligo di motivazione - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

La classificazione dei locali effettuata dai Comuni ai fini della applicazione della TARSU, che si discosti da quella operata dall'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, non richiede alcuna motivazione trattandosi di atto sottratto all'obbligo previsto dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 16165 del 2018 Rv. 649267 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11214 del 11/06/2020 (Rv. 657881 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ANNA MARIA FASANO.** *Relatore:* **ANNA MARIA FASANO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

B. (DE NARD REMO) contro C. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 24/03/2014

036012 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE Diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio di cui alla l. n. 580 del 1993 - Obbligo di pagamento per le società di persone - Cessazione - Condizioni - Differenze con società fallite e in liquidazione coatta amministrativa - Illegittimità costituzionale e contrasto con giurisprudenza comunitaria e Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2009 - Esclusione - Ragioni.

L'obbligo delle società in liquidazione volontaria di versare il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio di cui alla l. n. 580 del 1993, a differenza di quanto accade per le società fallite e in liquidazione coatta amministrativa, cessa, ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 359 del 2001, nell'anno solare successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, purché entro il 30 gennaio successivo sia presentata la domanda di cancellazione, senza che rilevi la cessazione "di fatto" dell'attività societaria, essendo il pagamento del tributo camerale correlato all'iscrizione nel registro delle imprese. Peraltro, il differente trattamento previsto per le società fallite o in liquidazione coatta amministrative non viola gli artt. 3 e 10 Cost., stante la non assimilabilità delle relative discipline, essendo la procedura di liquidazione delle società di persone connotata dalla facoltatività e revocabilità a cura dei soci e priva di interesse per i creditori, tutelati dalla responsabilità dei soci, né contrasta con la giurisprudenza comunitaria, ponendosi fallimento e liquidazione coatta amministrativa come vicende estintive della società, o gli artt. 5, par. 1, e 6, par. 1, della Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2009, non rientrando nel suo campo di applicazione le società di persone, ma solo quelle di capitali.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1993 num. 580 art. 18, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359, Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7 art. 6, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 4576 del 2015 Rv. 634658 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10981 del 09/06/2020 (Rv. 657879 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **LUIGI D'ORAZIO.** *Relatore:* **LUIGI D'ORAZIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (DELLA VALLE EUGENIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/06/2012

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Processo tributario - Verbale di conciliazione giudiziale - Natura di atto negoziale e carattere novativo - Conseguenze - Estinzione della originaria pretesa e sua sostituzione con l'obbligazione concordata - Accertamento in fatto - Sussistenza.

Nel processo tributario, il verbale di conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel testo modificato dall'art 1, comma 419, della l. n. 311 del 2004, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura di atto negoziale, in quanto scaturente dall'incontro di volontà delle stesse, e carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive, sì da comportare l'estinzione dell'originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata e contestata, e la sua sostituzione con quella certa e concordata, costituente titolo per la riscossione delle somme dovute. Ne consegue che l'interpretazione del contenuto del verbale postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 419 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9019 del 2015 Rv. 635493 - 01, N. 4564 del 2014 Rv. 630130 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10966 del 09/06/2020 (Rv. 657878 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: ANTONIO MONDINI. Relatore: ANTONIO MONDINI. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 27/10/2014

178420 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI Irpef - Contratto d'appalto non distinguibile da quello di somministrazione di lavoro - Imprenditore interponente - Obbligo di versamento delle ritenute d'acconto sui compensi dovuti ai lavoratori impiegati dallo stesso - Presupposto - Esperimento dell'azione di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 da parte del lavoratore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di Irpef, quando il contratto di appalto non si distingue da quello di somministrazione di lavoro, l'utilizzatore della prestazione lavorativa non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata né è gravato dai relativi obblighi, tra cui l'effettuazione delle ritenute d'acconto ex art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma lo diviene soltanto se e quando il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l'azione costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto essa condiziona l'insorgere, in capo all'imprenditore interponente, degli obblighi in materia economica costituenti il presupposto dell'obbligo di effettuazione e versamento delle ritenute d'acconto. (Nella specie, si trattava di ritenute Irpef su compensi dovuti a lavoratori impiegati da imprenditore interponente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31720 del 2018 Rv. 651778 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10983 del 09/06/2020** (Rv. **657880 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **LUIGI D'ORAZIO.** Relatore: **LUIGI D'ORAZIO.**

B. (D'ANTONA GOFFREDO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA, 16/07/2012

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Associazione temporanea di impresa - Aggiudicazione di commessa pubblica - Successiva costituzione di società consortile - Criterio di attribuzione del corrispettivo alla società consorziata - Obblighi gravanti sulla stessa - Costi - Onere della prova a carico del contribuente - Attribuzione alla consorziata nella medesima percentuale dei ricavi - Esclusione.

In caso di aggiudicazione di commessa pubblica ad una associazione temporanea di imprese, seguita dalla costituzione di una società consortile che partecipa con una data percentuale all'associazione (nella specie del 37 per cento), deve essere attribuito nella medesima percentuale, a titolo di ricavi, il corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, con obbligo, peraltro, di indicare in bilancio le rimanenze di ogni anno, mentre i costi, ove contestati dall'Agenzia delle entrate, devono essere dimostrati dal contribuente nella loro esistenza, inerenza e quantificazione, ma non possono essere attribuiti alla società consorziata nella medesima percentuale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Legge 08/08/1977 num. 584 art. 23 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3651 del 2015 Rv. 634465 - 01, N. 30354 del 2018 Rv. 651561 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10684 del 05/06/2020** (Rv. **657862 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO.** Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO.** P.M. **PEDICINI ETTORE.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (PELLICCIARI CLAUDIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/01/2014

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sull'energia elettrica - Soggetto passivo dell'imposta - Nozione - Obbligo di pagamento dei relativi diritti - Insorgenza - Momento di fatturazione al consumatore finale o di immissione in consumo - Cessioni intermedie prive della condizione di esigibilità - Rilevanza meramente privatistica - Obbligati al pagamento - Destinatari del debito di imposta - Condizioni.

In tema di accise sull'energia elettrica, il soggetto passivo, ossia colui che ha realizzato uno dei fatti generatori dell'imposta, è tenuto al pagamento dei diritti di accisa all'atto della fatturazione al consumatore finale, o quando si accerti che non si sono verificate le condizioni di consumo per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di un'esenzione, o comunque all'atto dell'immissione in consumo, mentre le cessioni intermedie, che non abbiano realizzato la condizione di esigibilità, hanno rilevanza privatistica, nell'ambito di un fenomeno economico al quale è estranea l'amministrazione finanziaria. Più ampio del novero dei soggetti passivi dell'imposta è quello degli obbligati al pagamento di essa, che rispondono del debito d'imposta, pur non avendone realizzato i fatti generatori, qualora nei loro confronti se ne sia verificata la condizione di esigibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 1, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 52 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 53 com. 7,

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Direttive Commissione CEE 25/02/1992 num. 92, Direttive Commissione CEE 27/10/2003 num. 96

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10685 del 05/06/2020** (Rv. **657863 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore: **PAOLO CATALLOZZI**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (FERRAJOLI LUIGI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 03/03/2014

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Dazi doganali - Valore delle merci - Diritti di licenza - Inclusione - Condizioni - Poteri di controllo - Necessità - Nozione - Facoltà di approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario - Potere di orientamento - Sussistenza.

In tema di dazi doganali, nella determinazione del valore delle merci in dogana ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 (vigente "ratione temporis") e degli artt. 159 e 160 del DAC, deve tenersi conto, oltre che del valore economico reale della merce importata, anche dei diritti di licenza, purché non inclusi nel prezzo, riferiti alla suddetta merce e dovuti quale condizione per la vendita di quest'ultima, rilevando per la sussistenza di tale ultimo presupposto, indipendentemente da un'espressa previsione tra le parti, il fatto che il licenziante sia in grado di esercitare poteri di controllo e orientamento, di fatto o di diritto, anche su singoli segmenti del processo produttivo, come quello dell'approvazione preventiva dei fornitori scelti dal licenziatario.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 157, Regolam. Consiglio CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 159, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10694 del 05/06/2020** (Rv. **657877 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore: **PAOLO CATALLOZZI**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

C. (PETRECCA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/05/2012

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notificazione - Persona giuridica - Consegna in luogo già indicato quale sede legale poi trasferita altrove - Idoneità - Condizioni.

La notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 23/09/1973 num. 602 art. 6 com. 1

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 32981 del 2018 Rv. 652117 - 01, N. 9240 del 2019 Rv. 653413 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10689 del 05/06/2020 (Rv. 657876 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **ROBERTO MUCCI.** *Relatore:* **ROBERTO MUCCI.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (LAMICELA GIUSEPPA MARIA TERESA (GIUSI))

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/06/2011

101041 INDUSTRIA - IDROCARBURI (OLII MINERALI E COMBUST. LIQUIDI E GASSOSI) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (POMPE DI BENZINA) Accise - Distribuzione di carburanti - Concessionario - Svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico - Responsabilità solidale con il gestore - Prova contraria - A carico del concessionario - Contenuto.

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA In genere.

In tema di accise, il concessionario dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell'impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull'impianto previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 2 com. 4, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 25 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 8765 del 1996 Rv. 499979 - 01, N. 4634 del 1993 Rv. 481928 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10570 del 04/06/2020 (Rv. 657861 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUSEPPE NICASTRO.** *Relatore:* **GIUSEPPE NICASTRO.** *P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (STASI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 12/01/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Richiesta di rimborso Iva - Potere-dovere del giudice tributario di ottemperanza - Accertamento della intervenuto utilizzo in detrazione o compensazione della medesima eccedenza - Necessità - Fondamento.

In caso di richiesta di rimborso Iva, il giudice tributario dell'ottemperanza è tenuto ad accertare, attraverso l'acquisizione della documentazione necessaria, se il contribuente abbia utilizzato la medesima eccedenza in detrazione o in compensazione, integrando detta circostanza una causa di improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che tali istituti costituiscono modalità alternative di esercizio del medesimo diritto al recupero dell'eccedenza Iva detraibile e che, in caso di ricorso ad essi, l'esecuzione del rimborso riguarderebbe un obbligo il cui corrispondente interesse è stato già unilateralmente e direttamente soddisfatto dallo stesso contribuente.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20040 del 2011 Rv. 619553 - 01, N. 16569 del 2019 Rv. 654387 - 01, N. 27292 del 2014 Rv. 633729 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10565 del 04/06/2020 (Rv. 657860 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: ANGELO NAPOLITANO. Relatore: ANGELO NAPOLITANO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/06/2015

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Trasferimenti di immobili soltanto in parte edificabili - Imposta di registro - Agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Aliquota applicabile - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, in caso di trasferimento di immobili solo in parte edificabili e rientranti nella disposizione di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 388 del 2000, alla base imponibile si applica l'aliquota più alta tra quelle previste in relazione alle diverse particelle di terreno oggetto del trasferimento. (Nella specie, erano stati acquistati in blocco diversi terreni, parte dei quali ricadevano nelle fasce di rispetto stradale e parte erano ricompresi nel piano particolareggiato esecutivo).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 1253 del 2014 Rv. 629077 - 01, N. 29453 del 2017 Rv. 646977 - 01, N. 24891 del 2016 Rv. 641745 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 10552 del 04/06/2020 (Rv. 657859 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SALVATORE LEUZZI. Relatore: SALVATORE LEUZZI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (DE RINALDIS ADAMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/05/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Iva - Accertamento su modo di essere dell'obbligazione tributaria relativa a periodo di imposta - Cartella di pagamento divenuta definitiva - Giudicato nel giudizio di rimborso su medesima obbligazione - Sussistenza.

In tema di IVA, l'accertamento del modo di essere dell'obbligazione tributaria, relativa ad un singolo periodo di imposta, veicolato attraverso la cartella di pagamento, divenuta inoppugnabile ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa stato con forza di giudicato nel giudizio relativo al rimborso invocato in relazione alla medesima obbligazione e per lo stesso anno di imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19495 del 2008 Rv. 604392 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020 (Rv. 658066 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: COSMO CROLLA. Relatore: COSMO CROLLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/07/2018

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE IRPEF - IVA - IRAP - Imposta di registro - Riscossione - Credito erariale - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Fondamento.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST., DPR 19/09/1973 num. 600 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., DPR 05/04/1978 num. 131 art. 78, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 33266 del 2019 Rv. 656428 - 01, N. 32308 del 2019 Rv. 656475 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11555 del 2018 Rv. 648378 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12689 del 25/06/2020 (Rv. 658047 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: FILIPPO D'AQUINO. Relatore: FILIPPO D'AQUINO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 06/03/2018

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Determinazione "pro rata" - Criteri - Fattispecie.

In tema di IVA, costituiscono proventi di un'attività strumentale ed accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità dell'IVA "pro rata", quelli derivanti da un'attività assolutamente episodica e, quindi, estranea a quella propria dell'impresa contribuente, dovendosi accertare detta occasionalità in concreto e non in base alle mere previsioni statuarie, avuto riguardo all'attività svolta in via prevalente dall'impresa, con

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

particolare riferimento all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall'una rispetto a quelli provenienti dall'altra attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la natura accessoria dell'attività di gestione di "slot machine" svolta negli stessi locali adibiti ad attività principale di bar senza accertare in concreto come essa contribuisse alla generazione dei ricavi).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5970 del 2014 Rv. 630740 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2902 del 2019 Rv. 652517 - 01, N. 8813 del 2019 Rv. 653351 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12591 del 25/06/2020 (Rv. 658045 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/12/2017

177379 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE Decisione di primo grado - Accoglimento dell'eccezione preliminare del contribuente - Appello dell'Amministrazione limitatamente alla questione preliminare - Rinuncia alla pretesa tributaria - Esclusione - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione soccombente, che impugni la sentenza di primo grado sulla sola questione preliminare (nella specie, infondatezza della violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973), non rinuncia a far valere nel merito la pretesa tributaria, atteso che l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 va riferito solo all'appellato e non anche all'appellante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56

Massime precedenti Conformi: N. 8332 del 2016 Rv. 639874 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12597 del 25/06/2020 (Rv. 658046 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: LUCIO LUCIOTTI. Relatore: LUCIO LUCIOTTI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/08/2018

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Giudizio tributario - Oggetto - Accertamento sostanziale del rapporto controverso - Poteri istruttori del giudice - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Il processo tributario è a cognizione piena e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l'atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l'identificazione dei presupposti impositivi e precludere l'esame del merito del rapporto tributario - come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione - il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA

altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, di acquisire "aliunde" i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso. (Fattispecie in tema di imposta di registro in cui la CTR aveva confermato l'integrale annullamento dell'atto impositivo pur avendo il contribuente ammesso di essere tenuto al versamento dell'imposta in misura fissa e non proporzionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11935 del 2012 Rv. 623322 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza** n. 12865 del 26/06/2020 (Rv. 658084 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**.

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**.

D. (SALSONE ANTONINO) contro S. (FRADEANI FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ricorso introduttivo – Motivi specifici - Necessità - Esclusione - Indicazione degli elementi indispensabili alla definizione della questione - Sufficienza - Contenuto.

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione e pertanto può anche non contenere specifici motivi di ricorso, ossia l'indicazione del giudice che abbia la giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, essendo sufficiente che esponga gli elementi necessari alla definizione della questione di giurisdizione, in conformità a quanto previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., indicando le parti, l'oggetto e il titolo della domanda e specificando altresì il procedimento a cui si riferisce e la fase in cui si trova, in modo tale da consentire la verifica delle condizioni richieste dall'art. 41 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22575 del 2019 Rv. 655112 - 01, N. 10092 del 2015 Rv. 635273 - 01

Sez. U - , **Sentenza** n. 12141 del 22/06/2020 (Rv. 658003 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **MARIA ACIERNO**. Relatore: **MARIA ACIERNO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

G. (SABLONE STEFANO) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 27/11/2017

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Sopravvenuta decisione di merito - Carenza di interesse della decisione sul regolamento - Esclusione – Fondamento – Giudicato sulla giurisdizione formatosi anteriormente alla pronuncia sul regolamento preventivo – Efficacia panprocessuale – Limiti.

Il principio secondo cui l'antiorità della decisione di merito rispetto alla statuizione sulla giurisdizione non limita l'efficacia della regola stabilita dalle Sezioni Unite, dovendo, il provvedimento di merito, essere considerato alla stregua di una decisione assunta all'esito di una cognizione sommaria, condizionata alla definizione del regolamento, deve ritenersi applicabile esclusivamente all'interno del giudizio nel quale risulta proposto il regolamento preventivo, non potendo intaccare il giudicato sulla giurisdizione anteriormente formatosi in altro giudizio e non essendo, in siffatta ultima evenienza, la decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione dotata di efficacia panprocessuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 374

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11161 del 2019 Rv. 653897 - 01, N. 11576 del 2018 Rv. 648273 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Ordinanza** n. 12864 del 26/06/2020 (Rv. 658057 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ANGELINA MARIA PERRINO**.

Relatore: **ANGELINA MARIA PERRINO**.

C. (PAZZAGLIA ANTONIO) contro R.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Proposizione a seguito di ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo - Ammissibilità - Fondamento.

La proposizione del regolamento di giurisdizione non è impedita dalla pronuncia di un'ordinanza cautelare da parte del giudice amministrativo, atteso che il provvedimento cautelare, destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza di merito, non assume carattere decisorio e non statuisce sulle posizioni soggettive con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato, neppure in punto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 55

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21677 del 2013 Rv. 627414 - 01

Sez. U - , **Ordinanza** n. 12861 del 26/06/2020 (Rv. 658024 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **ADRIANA DORONZO**. Relatore: **ADRIANA DORONZO**.

A. (SEGNERI SERGIO) contro A. (TURCO PAOLO)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 075 REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Proposizione nel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 c.p.c. - Legittimazione del ricorrente rimasto soccombente in sede cautelare - Configurabilità - Fondamento.

Nel giudizio di merito conseguente a provvedimento ex art. 700 c.p.c., il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto anche dal ricorrente rimasto soccombente in sede cautelare sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione, in via definitiva, da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per evitare che vi possano essere successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 6

Cod. Proc. Civ. art. 700, Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32727 del 2018 Rv. 652096 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Ordinanza** n. 12479 del 24/06/2020 (Rv. 658037 - 01)

Presidente: **MAMMONE GIOVANNI**. Estensore: **FRANCO DE STEFANO**. Relatore: **FRANCO DE STEFANO**.

L. (ANGELONE RENATO) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 079 EFFETTI DELLA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - EFFETTI DELLA DECISIONE SULLA GIURISDIZIONE Giudicato interno - Questione definita in relazione alla sola domanda principale – Riproposizione della questione con riguardo alle domande subordinate o accessorie – Inammissibilità.

Il giudicato interno, conseguente alla statuizione sul regolamento preventivo di giurisdizione, adottata con esclusivo riferimento alla domanda principale, senza operare alcuna distinzione rispetto alle domande subordinate o accessorie, pur potendo la pronuncia interessare anche queste ultime, preclude ogni successiva contestazione attinente alla giurisdizione, anche se relativa alle domande subordinate o accessorie in precedenza non esaminate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59

Cod. Civ. art. 2909, *Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 7822 del 2020 Rv. 657531 - 02, N. 7930 del 2013 Rv. 625630 - 01, N. 6929 del 2018 Rv. 647661 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 11460 del 15/06/2020 (Rv. 657945 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**.

D. (BELLINZONI FILIPPO) contro T. (LUCIANO NUNZIO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 038 CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE Pluralità di domande proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace - Contenuto - Condanna al pagamento di somma di denaro inferiore al limite di competenza del giudice adito e ad un "facere" di valore non determinato - Voci o elementi della stessa domanda - Esclusione - Effetti del cumulo - Valore indeterminato della controversia - Conseguente incompetenza del giudice di pace - Fattispecie.

Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un "facere", per la quale non sia indicato alcun valore, quest'ultima, non essendo meramente accessoria o specificativa della prima, deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace. (Nella specie, la S.C., adita in sede di regolamento, ha affermato la competenza per valore del tribunale, con riguardo alla causa in cui il cliente di una compagnia telefonica aveva chiesto la condanna di quest'ultima, da un lato, alla restituzione di una somma di denaro quale conseguenza della cessazione del rapporto, e dall'altro al "facere" consistente nel completamento della procedura di migrazione ad altro gestore).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 104

Massime precedenti Conformi: N. 11287 del 2015 Rv. 635602 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16635 del 2019 Rv. 654446 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 11797 del 18/06/2020 (Rv. 658213 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.** (Conf.)

N. (MAMBELLI MASSIMO) contro E. (FRANCESCHELLI WALTER)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 022 FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Azioni di accertamento negativo - Applicabilità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di competenza per territorio, il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. - che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda - è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione, sia pure di tipo ipotetico, fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite e il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta o dovrebbe essere eseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Civ. art. 1326

Massime precedenti Conformi: N. 15110 del 2007 Rv. 598705 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18815 del 2014 Rv. 633031 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 10936 del 09/06/2020 (Rv. 658218 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.**

Z. (ZAULI CARLO) contro Z. (GIUGNI DOMENICO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 073 DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Impugnativa contratto di comodato concluso dal "de cuius" con uno dei futuri coeredi - Foro - Individuazione - Applicazione dell'art. 21 c.p.c. - Necessità - Art. 22 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Richiamo degli artt. 458 e 549 c.c. a fondamento dell'impugnazione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di competenza territoriale, la controversia relativa alla validità di un contratto di comodato, concluso in vita dal "de cuius" con uno dei suoi eredi e concernente un immobile rientrante nell'asse ereditario, appartiene, ai sensi dell'art. 21 c.p.c., alla competenza del giudice del luogo dove è posto l'immobile e non di quello di apertura della successione ex

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

art. 22 c.p.c., restando irrilevante che a fondamento dell'impugnativa del comodato sia posta la violazione degli artt. 458 e 549 c.c., atteso che queste ultime disposizioni non sono funzionali a risolvere dispute fra coeredi, ma esclusivamente ad individuare delle ipotesi di nullità, mentre l'art. 22 citato disciplina la competenza nelle cause successorie, che sono configurabili solo allorché la lite sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458

Cod. Civ. art. 549

Cod. Proc. Civ. art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 22, *Massime precedenti Vedi:* N. 4233 del 2016 Rv. 639414 - 01, N. 26775 del 2011 Rv. 620698 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20503 del 2019 Rv. 654944 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12404 del 24/06/2020 (Rv. 658220 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **D'ARRIGO COSIMO**. *Relatore:* **D'ARRIGO COSIMO**.

contro

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 025 DIRITTI REALI

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI Rito locatizio - Individuazione del giudice competente - Principio "locus rei sitae" - Inderogabilità - Conseguenze - Nullità della clausola derogatoria - Rilievo officioso in sede di regolamento di competenza - Necessità.

In tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del "locus rei sitae", come si ricava dagli artt. 21 e 447 bis c.p.c., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile "ex officio" anche in sede di regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis, *Massime precedenti Conformi:* N. 21908 del 2014 Rv. 632974 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12396 del 24/06/2020 (Rv. 658219 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **VINCENTI ENZO**. *Relatore:* **VINCENTI ENZO**.

P. (GRASSI PAOLO) *contro* P. (VILLANACCI GERARDO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 017 ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE Concessione - Clausola di competenza territoriale esclusiva stipulata tra concedente e concessionario - Cessione di ramo d'azienda del concedente - Subentro del cessionario nel contratto - Conseguenze - Riferimento della clausola alla sede del cessionario - Fattispecie.

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

In caso di cessione del contratto di concessione per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausola derogatoria della competenza territoriale - che individua il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede il concedente al momento dell'introduzione del giudizio - deve intendersi riferita alla diversa sede legale del contraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato alla conservazione dell'originario equilibrio negoziale. (Nella specie, riguardante un contratto di concessione e fornitura di carburante ad un'area di servizio, la S.C. ha individuato la competenza territoriale nel luogo in cui il cessionario del contratto, subentrato al concedente, aveva sede al momento dell'inizio della controversia, in quanto i riferimenti testuali alla denominazione del contraente originario avevano una valenza meramente identificativa della parte contrattuale concedente e fornitrice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Civ. art. 1406

Cod. Civ. art. 1409

Massime precedenti Conformi: N. 28490 del 2017 Rv. 647177 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12981 del 30/06/2020 (Rv. 658228 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

A. (MIGLIACCIO DANIELA) contro P. (TORSI UGO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Foro del consumatore - Nullità della clausola derogatoria - Condizioni - Fondamento - Eccezione d'incompetenza - Rilevabilità - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

In tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a tale foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice, ove non lo sia. (Nella specie, la S.C. ha considerato inammissibile la doglianza, chiarendo, altresì, che, una volta dichiarata l'incompetenza da parte del giudice adito, l'attore, soccombente sotto tale profilo, non può invocare, per contrastare la decisione, le norme in tema di foro del consumatore alle quali ha egli stesso derogato né può impugnare, con riferimento sempre a dette norme, il provvedimento che abbia attribuito, comunque, la competenza ad uno dei possibili fori del consumatore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34

Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 36

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 42

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 5933 del 2012 Rv. 622086 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 11781 del 18/06/2020 (Rv. 658446 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. *Estensore:* **LUIGI ABETE**. *Relatore:* **LUIGI ABETE**.

C. (COPPOLA VALERIA) contro C.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 028 FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
Obbligazioni degli enti pubblici Domanda di pagamento - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Applicabilità dei fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. – Sussistenza - Eccezione di incompetenza - Onere di contestare tutti i criteri di collegamento - Sussistenza.

Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182

Cod. Proc. Civ. art. 18

Cod. Proc. Civ. art. 19

Cod. Proc. Civ. art. 20

Massime precedenti Conformi: N. 270 del 2015 Rv. 634013 - 01, N. 2758 del 2007 Rv. 595431 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 11787 del 18/06/2020 (Rv. 658447 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. *Estensore:* **ROSSANA GIANNACCARI**. *Relatore:* **ROSSANA GIANNACCARI**.

N. (TRESANINI FRANCESCA) contro A. (SPIZZAMIGLIO SERENA)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Competenza del tribunale delle imprese - Acquisti da parte di imprese sanitarie derivanti da contratti esecutivi di un Accordo quadro - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Violazione del principio di concorrenza - Esclusione.

Il tribunale delle imprese non è competente a decidere le controversie aventi ad oggetto acquisti da parte di aziende sanitarie locali derivanti da contratti di fornitura "esecutivi" di un accordo quadro atteso che, stante l'autonomia tra i predetti negozi, la "causa petendi"

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'obbligazione creditoria trova fondamento nei singoli contratti di fornitura. La centralizzazione dell'acquisto e la clausola di estensione del contratto aggiudicato a seguito di regolare gara pubblica, infatti, non violano il principio di concorrenza, ma anzi lo presuppongono, in aderenza a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio, posto che in tale caso le imprese concorrono ad aggiudicarsi un appalto avente un oggetto eventualmente multiplo, senza la necessità di dover concorrere ogni volta a tante gare quante sono le amministrazioni coinvolte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20

Cod. Proc. Civ. art. 38

Cod. Civ. art. 1182

Cod. Proc. Civ. art. 42

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3

Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 59

Direttive del Consiglio CEE 14/02/2014 num. 24

Massime precedenti Vedi: N. 15579 del 2019 Rv. 654344 - 02

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12378 del 24/06/2020 (Rv. 658029 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI**. *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI**.

C. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro A. (NIGRO PIETRO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE COMO, 26/09/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione all'esecuzione - Ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura - Rigetto dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale - Valore di decisione sulla competenza - Esclusione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.

079 ESECUZIONE FORZATA - 157 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

Il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, a conclusione della fase sommaria di un'opposizione esecutiva, rigetta l'istanza di sospensione della procedura dopo aver esaminato l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'opponente non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza, la cui effettiva verifica è affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 616, Cod. Proc. Civ. art. 618, *Massime precedenti Conformi:* N. 8044 del 2020 Rv. 657580 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26935 del 2018 Rv. 651142 - 01, N. 15629 del 2010 Rv. 613720 - 01, N. 9511 del 2010 Rv. 612778 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12403 del 24/06/2020 (Rv. 658063 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

B. (GALIENA ALESSANDRO) contro S. (ALIPERTI VINCENZO FIORAVANTE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 17/04/2019

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI - 025 PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO Competenza - Mancata contestazione in sede cautelare - Conseguenze - Consolidamento della competenza anche ai fini del giudizio di merito - Esclusione - Fondamento.

L'omessa rilevazione dell'incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare "ante causam" non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669-octies e novies c.p.c., all'esito della fase cautelare "ante causam", può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies, Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Massime precedenti Conformi: N. 2505 del 2010 Rv. 611615 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 10932 del 09/06/2020 (Rv. 658217 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. T. (TARANTINO ANGELA) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 02/03/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento facoltativo di competenza - Sentenza sulla competenza e sul merito - Impugnazione della sola pronuncia sulla competenza - Regolamento di competenza - Obbligatorietà.

L'art. 43 c.p.c., che disciplina il regolamento facoltativo di competenza in relazione alle sentenze che abbiano pronunciato sulla competenza insieme con il merito, non attribuisce una assoluta ed indiscriminata facoltà di scelta tra il regolamento e l'impugnazione ordinaria, ma consente quest'ultima soltanto quando, secondo il testuale dettato della norma, "insieme con la pronuncia sulla competenza, si impugna quella sul merito". Pertanto, ove la sentenza sia impugnata limitatamente alla prima pronuncia, l'unico mezzo di impugnazione ammesso è il regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 1800 del 1970 Rv. 347774 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1239 del 1978 Rv. 390586 - 01, N. 444 del 1973 Rv. 362444 - 01, N. 18618 del 2017 Rv. 644989 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Sentenza n. 11866 del 18/06/2020** (Rv. 658035 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **ALDO CARRATO**. Relatore: **ALDO CARRATO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

contro

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BARI, 13/09/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Conflitto di competenza - Giudice di appello - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. - Applicabilità al giudizio di impugnazione - Sussistenza - Fondamento.

La preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c. (il quale dispone che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono eccepite o rilevate entro l'udienza di trattazione) trova applicazione anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d'ufficio proposto dal giudice di secondo grado ai sensi dell'art.45 c.p.c., con la conseguenza che detto regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall'art.350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all'eventuale ammissione delle prove a norma dell'art.356 c.p.c., ovvero - in caso di non espletamento di attività istruttoria - prima che proceda ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 47

Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 350, Cod. Proc. Civ. art. 356

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11118 del 10/06/2020** (Rv. 658140 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **FIECCONI FRANCESCA**. Relatore: **FIECCONI FRANCESCA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

S. (PALERMO FERNANDO) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 14/12/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 032 GIUDICE DELL'APPELLO

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO Erronea individuazione del giudice, per territorio o grado, competente - Eccezione - Rilievo d'ufficio - Modalità e tempi.

Nel giudizio di appello la disciplina dell'incompetenza non soggiace ad un regime diverso da quello previsto per tutte le competenze dall'art. 38 c.p.c. Ne consegue che il potere della parte convenuta di eccepire l'incompetenza del giudice del gravame deve ancorarsi alla comparsa di risposta tempestivamente depositata, così come quello del giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza si deve ritenere collegato all'omologo in appello dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. e, dunque, all'udienza ex art. 350 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 341

Cod. Proc. Civ. art. 350, *Massime precedenti Vedi: N. 8155 del 2018 Rv. 648698 - 01*

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 10439 del 03/06/2020 (Rv. 658030 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

J. (SED BRUNO) contro S. (LIOI MICHELE ROSARIO LUCA)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Istanza di regolamento di competenza - Proposizione - Difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito - Sufficienza - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

Il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l'art. 47, comma 1, c.p.c. è una norma speciale, che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 28701 del 2013 Rv. 629748 - 01

3. CONNESSIONE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12984 del 30/06/2020 (Rv. 658230 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

D. (CANFORA MAURIZIO) contro R. (BONASIA NICOLA)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 054 CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Cause aventi ad oggetto le prestazioni professionali svolte per la conclusione di un preliminare e la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo definitivo - Connessione - Esclusione - Fondamento.

Tra la causa avente ad oggetto un credito per prestazioni professionali svolte per la conclusione di un contratto preliminare e quella concernente la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo non sussiste alcuna delle ipotesi di connessione disciplinate dagli artt. 31 ss. c.p.c. che, sole, possono giustificare la rimessione della controversia a un diverso giudice ex art. 40 c.p.c. Non ricorrono, difatti, le fattispecie degli artt. 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) c.p.c. e non è riscontrabile un rapporto di accessorietà ai sensi dell'art. 31 c.p.c., per l'assenza di una consequenzialità storico-genetica o logico-giuridica tale per cui possa dirsi che la pretesa oggetto della causa accessoria (il credito per prestazioni professionali), pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice in quella azionata nell'altro giudizio; inoltre, non opera

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

connessione in base all'art. 33 c.p.c. per l'oggetto (non avendo i due diritti ad oggetto lo stesso bene o la medesima prestazione) o per il titolo (poggiando le due pretese su fatti costitutivi distinti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 32, Cod. Proc. Civ. art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 36, Cod. Proc. Civ. art. 40, Cod. Civ. art. 1351

Cod. Civ. art. 2932

Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Vedi: N. 4007 del 2003 Rv. 561232 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 10936 del 09/06/2020 (Rv. 658218 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA**. *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA**.

Z. (ZAULI CARLO) contro Z. (GIUGNI DOMENICO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 055 ACCERTAMENTI INCIDENTALI

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI Domanda avanzata in via riconvenzionale - Precisazione della natura incidentale della stessa - Irrilevanza, con riferimento alla posizione dell'attore - Fondamento.

Quando sia proposta una domanda, sia pure in via riconvenzionale, è irrilevante che in essa sia eventualmente postulato un accertamento "incidenter tantum", poiché i fatti costitutivi della stessa necessariamente individuano una domanda da decidere con efficacia di giudicato, senza che, in riferimento alla posizione dell'attore, sia richiamabile l'art. 34 c.p.c., in forza del quale è solo il convenuto che può prospettare la necessità dell'accertamento incidentale di un rapporto, al fine di fargli assumere rilievo sulla decisione della domanda principale. Ne discende che, ove una domanda sia stata già avanzata in separato giudizio, la sua riproposizione in via riconvenzionale nel giudizio promosso da altri dà luogo, nonostante la eventuale precisazione della sua natura incidentale, a litispendenza, con conseguente operare del principio di prevenzione a favore della prima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 39

Cod. Proc. Civ. art. 295, *Massime precedenti Vedi:* N. 8043 del 2020 Rv. 657582 - 01, N. 3725 del 2015 Rv. 634754 - 01

4. MANDATO ALLE LITI

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. *Estensore:* **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. *Relatore:* **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**.

M. (BARBANTINI GOFFREDO MARIA) contro I. (RUBINI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Nullità della citazione - Ordine di rinnovazione - Conseguenze sulla validità della procura speciale rilasciata a margine o in calce alla stessa - Esclusione - Fondamento.

La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed è sempre un "prius" logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10231 del 2010 Rv. 612782 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 12249 del 23/06/2020 (Rv. 658059 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **MAURO DI MARZIO**. Relatore: **MAURO DI MARZIO**.

B. (CAMPORESE DAVIDE) contro B. (FERRARI MARCO PAOLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/11/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 073 REVOCA E RINUNCIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA "Ius postulandi" - Permanenza fino alla sostituzione con nuovo difensore - Incapacità di volere del mandante - Irrilevanza - Fattispecie.

Il difensore revocato continua, ai sensi dell'art. 85 c.p.c., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore, sicché è irrilevante la ridotta o compromessa capacità di intendere e di volere del mandante intervenuta "medio tempore". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per il deposito memorie ex art. 183 c.p.c., proposta dal nuovo difensore della parte sottoposta ad amministrazione di sostegno, che aveva dedotto di essersi trovata, dopo la revoca del precedente difensore e prima della nomina del nuovo, in uno stato di incapacità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Civ. art. 404, Massime precedenti Vedi: N. 17649 del 2010 Rv. 614327 - 01

4. SPESE PROCESSUALI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 10343 del 01/06/2020 (Rv. 657887 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**. Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**.

P. (SERRA MARCELLO) contro M. (ACCARDI GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 19/03/2019

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 - Parametri medi -
Funzione - Conseguenze in caso di scostamento apprezzabile.

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

DM Grazia e Giustizia 10/03/2014 art. 55

Massime precedenti Conformi: N. 30286 del 2017 Rv. 647179 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 12184 del 22/06/2020 (Rv. 658456 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

R. (PALMIERI FRANCESCO) contro C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/05/2019

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Statuizione sulle spese - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

Cod. Proc. Civ. art. 91

Massime precedenti Conformi: N. 21213 del 2013 Rv. 627802 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18221 del 2019 Rv. 654548 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 12663 del 25/06/2020 (Rv. 658281 - 01)

Presidente: **PETITTI STEFANO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

F. (LAGO DANNI LIVIO) contro B. (DE LEONARDIS FERDINANDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/02/2014

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 233 A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Successore parte in appello - Condanna alle spese - Limiti - Fondamento.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente insieme al dante causa, non può essere condannato per le spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 1633 del 2014 Rv. 629411 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 12484 del 24/06/2020 (Rv. 658214 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

V. (FEDERICO CLAUDIO) contro R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 11/04/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 014 DETERMINAZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Pronuncia di inammissibilità dell'appello - Soccombenza - Sussistenza - Grave ed eccezionale motivo di compensazione - Esclusione.

La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Massime precedenti Vedi: N. 24634 del 2014 Rv. 633429 - 01, N. 10911 del 2001 Rv. 548859 - 01, N. 16037 del 2014 Rv. 631930 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 11068 del 10/06/2020 (Rv. 657898 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **LAURA SCALIA.** Relatore: **LAURA SCALIA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

B. (VERINO MARIO ETTORE) contro A. (GRIGNOLIO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/01/2014

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 004 POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Processo civile - Consulenza tecnica d'ufficio - Spese - Parte totalmente vittoriosa - Compensazione - Ammissibilità - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Cod. Proc. Civ. art. 90

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92,

5. LITISCONSORZIO NECESSARIO

*Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 12325 del 23/06/2020 (Rv. 658461 - 01)*

*Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ROSSANA GIANNACCARI**.*

*Relatore: **ROSSANA GIANNACCARI**.*

G. (FERRO GIUSEPPE) contro L. (BALSAMO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/05/2018

136 PROPRIETA' - 302 VIOLAZIONE - IN GENERE

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE Azione per far valere l'osservanza delle distanze legali proposta da un comproprietario - Litisconsorzio necessario tra gli altri comproprietari - Esclusione.

Il comproprietario può agire a tutela della proprietà comune al fine di far valere l'osservanza delle distanze legali, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102

Cod. Civ. art. 873

Cod. Civ. art. 1100

Massime precedenti Vedi: N. 8949 del 2009 Rv. 607577 - 01

6. INTERVENTO VOLONTARIO

*Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 11085 del 10/06/2020 (Rv. 658095 - 01)*

*Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **FRANCESCO MARIA CIRILLO**. Relatore: **FRANCESCO MARIA CIRILLO**.*

L. (RASIA CARLO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/07/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 172 VOLONTARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE Nozione - Identità di questioni di diritto - Rilievo ai fini dell'intervento - Esclusione - Separazione delle cause successiva all'intervento - Ammissibilità - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo, ferma restando la facoltà del giudice di merito, in caso di bisogno, di disporre la separazione successivamente all'intervento, allo scopo di evitare cause congestionate dal numero eccessivo delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'intervento nonostante la dipendenza del diritto fatto valere dagli interventori dal titolo dedotto dagli attori, rappresentato dall'inadempimento dello Stato alle direttive in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, comportamento riferibile, nella sua efficacia lesiva, in via immediata a ciascuno dei detti medici; la S.C. ha pure precisato che tale dipendenza si ricollegava alla parziale coincidenza della "causa petendi" delle domande risarcitorie avanzate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103

Cod. Proc. Civ. art. 105

Cod. Proc. Civ. art. 33, *Massime precedenti Vedi Sezioni Unite*: N. 10274 del 2009 Rv. 608150 - 01

7. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 03)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**.

Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**.

D. (RICCARDI DAVIDE LORENZO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/12/2014

058 CONTRATTI IN GENERE - 007 PENITENZIALE

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE Domanda di risoluzione di contratto preliminare e di condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra - Pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione, ex art. 1453, comma 2, c.c. - Conseguenze - Condanna alla restituzione della caparra e non del doppio di essa - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA
In genere.

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronuncia "ultra petita" il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti (ex art. 1453, comma 2, c.c.) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta "sine titulo") e non del doppio di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1386

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Civ. art. 1453

Cod. Civ. art. 1458

Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 23490 del 2009 Rv. 610624 - 01

8. PROVE IN GENERALE

Sez. L - , **Ordinanza** n. 12490 del 24/06/2020 (Rv. 658001 - 01)

Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.* (Diff.)

A. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/03/2014

138 PROVA CIVILE - 212 ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Criterio di vicinanza della prova - Operatività - Limiti.

Il criterio di vicinanza della prova, quale mezzo di definizione della regola finale di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., non può operare allorquando l'interessato abbia la possibilità, secondo le regole di cui al diritto di accesso agli atti della P.A. o eventualmente sulla base degli strumenti processuali a tal fine predisposti dall'ordinamento, di acquisire la documentazione necessaria a suffragare le proprie ragioni; in ogni caso, il criterio di vicinanza neppure può essere richiamato qualora il fatto rimasto ignoto e destinato ad integrare uno degli elementi costitutivi del diritto azionato, quale è, in ambito di responsabilità contrattuale, il nesso causale tra inadempimento e danno, risulti integrato da più possibili evenienze concrete che risultino, anche solo per taluna di esse, estranee alla sfera di conoscenza della parte di cui si prospetta la prossimità rispetto alle circostanze rilevanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 20812 del 2018 Rv. 650417 - 01, N. 9099 del 2012 Rv. 622990 - 01, N. 20484 del 2008 Rv. 604543 - 01, N. 7830 del 2018 Rv. 647821 - 01, N. 7023 del 2020 Rv. 657157 - 01

Sez. L - , **Ordinanza** n. 11898 del 18/06/2020 (Rv. 657978 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.* (Conf.)

I. (TARTAGLIA PAOLO) contro P. (FERRADINI LANDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/02/2016

138 PROVA CIVILE - 029 AL TERZO

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - AL TERZO Valore probatorio - Libero apprezzamento da parte del giudice - Configurabilità - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Conformi: N. 29316 del 2008 Rv. 605797 - 01

9. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12985 del 30/06/2020 (Rv. 658231 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **PORRECA PAOLO**. *Relatore:* **PORRECA PAOLO**.

M. (VACCARELLA ROMANO) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 18/04/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 197 ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
Persona addetta alla ricezione degli atti - Titolare di studio professionale adiacente - Configurabilità.

In tema di notificazione, per persona addetta alla ricezione atti deve intendersi anche il collega dell'avvocato destinatario, titolare di studio professionale adiacente, essendo ragionevole assumere che, pur nella situazione di esistenza di due studi in interni diversi dello stesso stabile, il collega dell'interno limitrofo possa essere officiato di ricevere atti, se questo suo manifestarsi quale "addetto" è localizzato nel luogo in cui la notifica doveva farsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 141, *Massime precedenti Vedi:* N. 28895 del 2011 Rv. 620964 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 11118 del 10/06/2020 (Rv. 658140 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA**. *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

S. (PALERMO FERNANDO) contro A.
Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 14/12/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 196 ALLA P.A. (FORO ERARIALE)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA P.A. (FORO ERARIALE) Atti introduttivi del giudizio e successivi atti giudiziari da notificarsi nei confronti di Ragionerie territoriali dello Stato - Notifica presso l'Avvocatura dello Stato - Necessità.

In base al combinato disposto degli artt. 144, comma 1, c.p.c. ed 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, l'atto introduttivo di un giudizio nei confronti di una Ragioneria territoriale dello Stato e ogni successivo atto giudiziale ad essa indirizzato devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria "innanzi alla quale è portata la causa".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11, *Massime precedenti Vedi*: N. 7315 del 2004 Rv. 572138 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 10694 del 05/06/2020 (Rv. 657877 - 01)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PAOLO CATALLOZZI**. Relatore: **PAOLO CATALLOZZI**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)
C. (PETRECCA STEFANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/05/2012

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 198 ALLE PERSONE GIURIDICHE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notificazione - Persona giuridica - Consegna in luogo già indicato quale sede legale poi trasferita altrove - Idoneità - Condizioni.

La notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145

DPR 23/09/1973 num. 602 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32981 del 2018 Rv. 652117 - 01, N. 9240 del 2019 Rv. 653413 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 02)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**.
D. (RICCARDI DAVIDE LORENZO) contro B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/12/2014

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 209 SANATORIA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA Notificazione eseguita personalmente dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Violazione delle prescrizioni della legge - Conseguenza - Nullità della notificazione - Sanatoria - Tempestiva costituzione dell'intimato - Necessità.

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, è nulla e non inesistente; tale nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 160

Legge 27/01/1994 num. 53 art. 1

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Legge 27/01/1994 num. 53 art. 4

Legge 27/01/1994 num. 53 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 5743 del 2011 Rv. 617190 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza** n. 11351 del 12/06/2020 (Rv. 658072 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.**

Relatore: **ANDREA FIDANZIA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** (*Diff.*)

P. (*MARTIRE PIETRO*) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 06/02/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 204 A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 - Notifica a mezzo posta degli atti giudiziari in un altro Stato membro - Modalità - Raccomandata con avviso di ricevimento - "Mezzo equivalente" - Condizioni - Fattispecie.

In tema di notifica di atti giudiziari presso uno Stato membro dell'Unione Europea, L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 attribuisce la facoltà di notificare gli atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, pur essendo prevista una modalità di trasmissione alternativa, "con mezzo equivalente", tuttavia, come precisato dalla Corte di giustizia UE (sentenza 2 marzo 2017, C-354/15), tale modalità è ammessa solo se offra garanzie paragonabili a quelle della raccomandata con ricevuta di ritorno, dovendo presentare il medesimo livello di certezza e affidabilità in ordine alla ricezione dell'atto da parte del destinatario. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione di merito, che aveva erroneamente dichiarato la tardività dell'appello, non applicando il termine lungo, nonostante fosse da rilevare la notifica della sentenza impugnata, effettuata in un altro Stato dell'UE a mezzo posta, senza che il destinatario avesse ricevuto l'atto, essendo stato il plico, non reclamato, restituito al mittente).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14

Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327, *Massime precedenti Vedi:* N. 10543 del 2015 Rv. 635609 - 01, N. 29716 del 2019 Rv. 655833 - 01

10. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 10430 del 03/06/2020 (Rv. 658028 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**

A. (*DE MOSSI LUIGI*) contro B. (*DE MARTINO ENRICO*)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/04/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 142 NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITÀ DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Decisione assunta dal giudice successivamente alla cessazione dal servizio - Nullità della sentenza o del procedimento - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conseguenze.

La circostanza che la decisione della causa in primo grado sia stata assunta dal giudice successivamente alla sua cessazione dal servizio integra un vizio che non è equiparabile a quello della radicale mancanza di sottoscrizione e, quindi, non determina la rimessione delle parti al primo giudice. In questo caso, pertanto, trova applicazione il principio secondo il quale il ricorrente per cassazione che impugni la sentenza di appello per non avere dichiarato la nullità della decisione di prime cure ha l'onere, qualora il vizio dedotto non avrebbe comportato la restituzione della controversia al primo giudice, di indicare, in concreto, quale pregiudizio sia derivato dalla nullità processuale e quale diverso e migliore risultato avrebbe potuto conseguire in assenza del vizio denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 158

Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2, *Massime precedenti Vedi*: N. 17905 del 2016 Rv. 641403 - 01

11. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE INTRODUTTIVA

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 10450 del 03/06/2020 (Rv. 657791 - 02)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**. Relatore: **MARIA ROSARIA SAN GIORGIO**.

M. (BARBANTINI GOFFREDO MARIA) contro I. (RUBINI GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 084 SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE Mancata sottoscrizione della copia notificata della citazione - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.

La mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 125

Cod. Proc. Civ. art. 163, *Massime precedenti Conformi*: N. 20817 del 2006 Rv. 593609 - 01

12. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 11308 del 12/06/2020 (Rv. 658167 - 01)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**. P.M. **PATRONE IGNAZIO**. (Conf.)

G. (TECCE GIACINTO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/04/2018

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 133 POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
Sentenza fondata su questioni rilevate d'ufficio - Omessa sottoposizione delle stesse al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Presupposti - Fattispecie.

L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nella specie, in una controversia locatizia, il conduttore aveva richiesto il risarcimento dei danni patiti perché la locatrice, ottenuto il rilascio dell'immobile per diniego del rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo, non lo aveva destinato allo scopo comunicato; la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che, non attenendosi al principio massimato, aveva rilevato d'ufficio, senza consentire alle parti di dedurre sul punto, la questione di diritto concernente la circostanza che la disdetta era relativa alla seconda scadenza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 3, comma 5, l. n. 431 del 1998, disposizione invocata dal menzionato conduttore).

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3 com. 5

Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31, *Massime precedenti Vedi*: N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01, N. 2984 del 2016 Rv. 638556 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n.** 11116 del 10/06/2020 (Rv. 658146 - 02)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (PROSPERINI ALBERTO) contro N. (RUSSO AUGUSTO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/02/2017

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 036 DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Art. 281 sexies c.p.c. - Rinvio ad udienza successiva - Istanza di parte - Rilevanza - Momento nel quale può essere presentata - Individuazione.

In tema di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà delle parti di chiedere un differimento dell'udienza di discussione può essere esercitata esclusivamente dopo la pronuncia dell'ordine del giudice di discussione orale, poiché solo in tale momento e non prima si determina l'avvio del relativo subprocedimento e si attivano i corrispondenti poteri delle parti, i quali intanto hanno ragione di estrinsecarsi in quanto il magistrato si sia indotto a procedere con la definizione immediata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 22871 del 2015 Rv. 637863 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

13. QUERELA DI FALSO

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 12118 del 22/06/2020 (Rv. 658056 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. Relatore: **STEFANO GIAIME GUIZZI**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

G. (SCOGNAMIGLIO PASQUALE) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/07/2017

138 PROVA CIVILE - 142 FALSO CIVILE - IN GENERE

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - IN GENERE Presunzioni - Utilizzabilità nel giudizio civile di falso - Sussistenza - Fondamento - Ammissibilità anche nel giudizio di falsità di scrittura privata per riempimento "absque pactis" - Sussistenza - Fattispecie.

138 PROVA CIVILE - 239 SEMPLICI

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere.

Il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento "absque pactis", con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il procedimento inferenziale - relativo al presunto riempimento di una ricognizione di debito fuori da qualsiasi intesa - condotto anche in ragione del contrasto tra la data apposta in calce all'atto e quella riprodotta nel documento con cui era stato identificato il sottoscrittore, nonché dell'incompleta indicazione del codice fiscale di quest'ultimo e dell'erronea indicazione del luogo di nascita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702

Cod. Civ. art. 2721

Cod. Civ. art. 2729, Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 222, *Massime precedenti Conformi*: N. 6050 del 1998 Rv. 516554 - 01, N. 1691 del 2006 Rv. 587849 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 10361 del 01/06/2020 (Rv. 657820 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MILENA FALASCHI**. Relatore: **MILENA FALASCHI**.

L. (STANISCIA NICOLA) contro M.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Querela di falso proposta davanti alla corte d'appello - Ordinanza di rimessione al tribunale competente - Natura decisoria sulla competenza territoriale - Sussistenza - Conseguenze - Impugnabilità con regolamento necessario di competenza.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 055 QUERELA DI FALSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - QUERELA DI FALSO In genere.

138 PROVA CIVILE - 153 IN APPELLO

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO In genere.

In tema di querela di falso proposta davanti alla corte d'appello, l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., il giudice d'appello rimette la causa al tribunale competente per

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è, pertanto, impugnabile con il regolamento necessario di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 355

Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 6465 del 2006 Rv. 593241 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14497 del 2013 Rv. 626593 - 01, N. 18892 del 2015 Rv. 636667 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 10361 del 01/06/2020 (Rv. 657820 - 02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. *Estensore:* **MILENA FALASCHI**. *Relatore:* **MILENA FALASCHI**.

L. (STANISCIÀ NICOLA) contro M.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Proposizione nel giudizio d'appello - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Fondamento.

138 PROVA CIVILE - 148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE In genere.

Al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa - in mancanza di una specifica disposizione normativa - sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 355

Cod. Proc. Civ. art. 50 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13032 del 2016 Rv. 640180 - 01, N. 9713 del 2004 Rv. 573015 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 10464 del 03/06/2020 (Rv. 657797 - 01)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** Estensore: **GIUSEPPE DE MARZO.**

Relatore: **GIUSEPPE DE MARZO.**

V. (PALESTINI ADALBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVEZZANO, 15/07/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 001 IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Querela di falso proposta al tribunale in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace - Sentenza unitaria del tribunale sul falso e sul gravame - Ammissibilità - Conseguenze in tema di impugnazione dei relativi capi dell'unica sentenza.

138 PROVA CIVILE - 153 IN APPELLO

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO In genere.

Qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, quale giudice di primo grado sulla questione di falso e di secondo grado sull'appello avverso la decisione del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello e la seconda con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 355

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 339, *Massime precedenti Conformi*: N. 2525 del 2012 Rv. 621827 - 01

14. CORREZIONE DEGLI ERRORI MATERIALI E DI CALCOLO

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 12187 del 22/06/2020 (Rv. 658458 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

L. (TRAVARELLI ETTORE) contro M.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 21/05/2015

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Contrasto tra l'individuazione delle parti e la pronuncia adottata - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Il ricorso per la correzione di errore materiale è ammissibile in ipotesi di contrasto tra l'individuazione della parte ricorrente e la pronuncia adottata ove non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue espressioni testuali, a rendere conoscibile la statuizione testuale, trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132

Cod. Proc. Civ. art. 287

Cod. Proc. Civ. art. 288

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 7451 del 2002 Rv. 554594 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 12185 del 22/06/2020 (Rv. 658457 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. *Estensore:* **SCARPA ANTONIO**. *Relatore:* **SCARPA ANTONIO**.

C. (SCOTTA MASSIMILIANO) contro C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/04/2019

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Pronunzia in favore del contumace vittorioso - Procedimento di correzione di errori materiali - Ammissibilità.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 007 CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di cassazione è ammissibile il ricorso per la correzione di errore materiale avverso il provvedimento di condanna alle spese della parte intimata che non si sia ivi costituita, in quanto la violazione dell'art. 91 c.p.c., integra un errore, ai sensi dell'art. 287 e 391 bis c.p.c., rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16174 del 2018 Rv. 649432 - 01

15. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 11634 del 16/06/2020 (Rv. 657988 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. *Estensore:* **CLOTILDE PARISE**. *Relatore:* **CLOTILDE PARISE**.

J. (VERDI MARCO) contro P. (SIDOTI AGRIPPINO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 14/03/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario - Sospensione per pregiudizialità - Esclusione - Riunione ex art. 274 c.p.c. - Soggezione delle due cause a riti diversi - Circostanza ostativa alla riunione - Esclusione - Fattispecie.

Quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza. (Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussiste pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio proposto in tribunale dal creditore per ottenere il pagamento di una somma in conseguenza di una fideiussione ed il diverso processo instaurato dal debitore, innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dello stesso ufficio giudiziario, per domandare la dichiarazione di nullità della detta garanzia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274, Cod. Proc. Civ. art. 295, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 12436 del 2017 Rv. 644291 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 10439 del 03/06/2020 (Rv. 658030 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

J. (SED BRUNO) contro S. (LIOI MICHELE ROSARIO LUCA)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 061 CONTINENZA DI CAUSE

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello - Art. 39, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

L'art. 39, comma 2, c.p.c. non è applicabile in caso di pendenza di una causa in appello e di altra in primo grado e, quindi, in questa ipotesi, non può realizzarsi la rimessione della seconda controversia al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, per il diverso grado in cui risultano trovarsi. L'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina della continenza deve, però, essere comunque assicurata mediante la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., del processo che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altro, se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio che avrebbe esercitato tale attrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 295, Massime precedenti Conformi: N. 5455 del 2014 Rv. 630197 - 01, N. 26835 del 2017 Rv. 647137 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12987 del 30/06/2020 (Rv. 658232 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

B. (DI PIERRO NICOLA) contro P.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/01/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 147 MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Riassunzione nei confronti degli eredi - Qualità di successore a titolo universale - Sufficienza - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza - Fondamento.

Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110

Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Civ. art. 486

Massime precedenti Vedi: N. 22870 del 2015 Rv. 637849 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 12890 del 26/06/2020 (Rv. 658021 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **EMILIO IANNELLO**. Relatore: **EMILIO IANNELLO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

R. (GAROFALO LUIGI) contro A. (RAUSO FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/10/2016

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - 188 RAPPORTI PROCESSUALI

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Interruzione di diritto del processo per fallimento di una delle parti - Termine per la riassunzione - Comunicazione del curatore alle parti interessate a mezzo p.e.c. - Idoneità ai fini della decorrenza del termine - Requisiti - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 153 RIASSUNZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento, la cui comunicazione può provenire anche dal curatore fallimentare mediante posta elettronica certificata, trattandosi di uno dei mezzi all'uopo consentiti dalla legge, ma questa deve avere specificamente ad oggetto il processo nel quale l'evento esplica i suoi effetti e deve essere diretta al procuratore che assiste la parte costituita – non colpita dall'evento - nel giudizio in cui la conoscenza legale dell'interruzione viene in rilievo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, aveva ritenuto che il relativo termine dovesse farsi decorrere da una comunicazione inviata a mezzo p.e.c. dal curatore ad un difensore legale che difendeva la medesima controparte in un diverso giudizio pendente dinanzi ad un altro ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 305, Cod. Proc. Civ. art. 307, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 33157 del 2019 Rv. 656302 - 01, N. 6398 del 2018 Rv. 648424 - 01, N. 2658 del 2019 Rv. 652546 - 01, N. 13900 del 2017 Rv. 644392 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

16. GIUDICATO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12973 del 30/06/2020 (Rv. 658224 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

P. (PRATO ANDREA GIOVANNI) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 23/10/2017

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 022 AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza penale dibattimentale di estinzione del reato per prescrizione - Effetti nel giudizio civile - Configurabilità - Limiti.

La sentenza del giudice penale di estinzione del reato per prescrizione, emessa a seguito di dibattimento, spiega effetti, nel giudizio civile, nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale, in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se può essere operata in sede civile una loro rivalutazione in via autonoma, qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in quella sede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2909, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654, *Massime precedenti Conformi*: N. 24082 del 2011 Rv. 620446 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 11467 del 15/06/2020 (Rv. 658264 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

R. (ALFIERI ALBERTO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/09/2015

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 001 IN GENERE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione - Condanna contestuale dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile - Efficacia vincolante della pronuncia sull'"an debeatur" - Sussistenza - Fattispecie.

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 005 PER AMNISTIA

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA In genere.

Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto", una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654, Cod. Civ. art. 2909,
Massime precedenti Vedi: N. 2083 del 2013 Rv. 625080 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 12649 del 25/06/2020 (Rv. 658277 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore:
GIANNACCARI ROSSANA.

C. (CENNI SERGIO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/01/2014

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 012 GIUDICATO INTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Cosa giudicata su un capo di sentenza - Condizioni - Acquiescenza sulle parti non impugnate - Configurabilità - Presupposti.

La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso consequenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 18713 del 2016 Rv. 641230 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 12111 del 22/06/2020 (Rv. 658168 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **POSITANO GABRIELE**. Relatore:
POSITANO GABRIELE. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

A. (GATTO ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/02/2017

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Decreto ingiuntivo - Efficacia di giudicato - Limiti - Fattispecie.

Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive. (La S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva accolto una opposizione avverso un decreto ingiuntivo per l'attività di noleggio di apparecchiature destinate alle intercettazioni ambientali riferite ad un unico procedimento penale, in considerazione del fatto che ogni spesa straordinaria di giustizia, ritenuta indispensabile dal magistrato procedente, costituisce il presupposto per l'emissione del decreto di pagamento ex art. 70 dpr n. 115 del 2002 e dà luogo ad un rapporto giuridico autonomo, difettando, nella specie, il presupposto di operatività del giudicato esterno costituito dall'identità del rapporto giuridico dedotto).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 70

Massime precedenti Conformi: N. 23918 del 2010 Rv. 615527 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11600 del 2018 Rv. 648531 - 01, N. 33765 del 2019 Rv. 656626 - 01

17. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 11857 del 18/06/2020 (Rv. 658452 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. *Estensore:* **LUIGI ABETE**. *Relatore:* **LUIGI ABETE**.
L. (MERLO GIACOMO) contro B. (BRANCACCIO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 19/03/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 009 RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME Impugnazione di sentenza non definitiva - Riserva di impugnazione - Sentenza definitiva - Esercizio congiunto del diritto di impugnazione - Termine breve per impugnare - Decorrenza dalla notifica della sentenza definitiva.

Qualora la parte processuale abbia formulato riserva di impugnazione differita della sentenza non definitiva, il termine per la proposizione del gravame dipende da quello utile per l'impugnazione della sentenza definitiva, ed il termine c.d. breve, decorre dalla notificazione della sentenza definitiva, ancorché la sentenza non definitiva non fosse stata notificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3851 del 1981 Rv. 414495 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 10419 del 03/06/2020 (Rv. 657991 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO**. *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO**.

B. (RIVOSECCHI DAVIDE VINCENZO MARINO) contro C. (MANDARANO ANTONELLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/07/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 001 IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Erronea individuazione del mezzo – "Translatio iudicii" – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.

L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione (nella specie, l'appello, in luogo del ricorso per cassazione, avverso sentenza definitiva di una opposizione ex art. 617 c.p.c.) impedisce l'insorgenza di un obbligo per il giudice adito di operare la "translatio iudicii" in favore di quello competente sul corretto mezzo di impugnazione, e ciò in ragione della inammissibilità radicale ed insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi al giudice funzionalmente incompetente per grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50, Cod. Proc. Civ. art. 323

Cod. Proc. Civ. art. 617, *Massime precedenti Conformi:* N. 25078 del 2016 Rv. 641933 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 10355 del 01/06/2020 (Rv. 657819 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIUSEPPE TEDESCO**. Relatore: **GIUSEPPE TEDESCO**.

M. (FROSINI ANDREA) contro P. (MARSALA FANARA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 257 TERMINI BREVI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Indicazione dell'indirizzo PEC - Mancata limitazione alle sole comunicazioni - Conseguenze
- Notificazione della sentenza presso il domicilio eletto - Inidoneità a far decorrere il termine
breve di impugnazione - Sussistenza - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere "le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies, Legge 17/12/2012 num. 221, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Vedi*: N. 25215 del 2014 Rv. 633275 - 01, N. 1982 del 2020 Rv. 656890 - 01, N. 2942 del 2019 Rv. 652607 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 10596 del 04/06/2020 (Rv. 657995 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **MARCO DELL'UTRI**. Relatore: **MARCO DELL'UTRI**.

F. (FAILLACE TERESA MARIA) contro M. (LATTANZI FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/04/2018

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 219 LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) Soggetti legati da vincolo di solidarietà attiva o passiva - Inscindibilità delle cause - Esclusione - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'ipotesi di solidarietà attiva e passiva tra più soggetti agenti o convenuti nel giudizio di risarcimento del danno non comporta inscindibilità delle cause in fase di impugnazione e non dà luogo all'applicazione dell'art. 331 c.p.c., in quanto ogni danneggiato, come può agire separatamente dagli altri danneggiati e nei confronti di ciascuno dei danneggianti per ottenere l'integrale risarcimento, così può proseguire il giudizio senza gli ulteriori danneggiati o contro uno solo dei danneggianti, omettendo di proporre impugnazione con riguardo agli altri, con l'effetto di scindere il rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 15040 del 2005 Rv. 584742 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 12174 del 22/06/2020 (Rv. 658074 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **FRANCESCO TERRUSI**. Relatore: **FRANCESCO TERRUSI**.

C. (DI TRAPANI GIUSEPPE) contro T. (MAROTTA BIAGIO RICCARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 15/12/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia impropria - Scindibilità in appello della causa di garanzia – Condizioni - Fattispecie.

Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all'attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l'impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto contro la decisione di merito, che aveva dichiarato inammissibile l'appello del convenuto notificato tardivamente all'attore, non solo per la parte relativa alla domanda principale, ma anche per quella di manleva, perché il terzo chiamato aveva messo in discussione la responsabilità del convenuto chiamante, così rendendo le cause inscindibili).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Vedi: N. 24574 del 2018 Rv. 650654 - 01, N. 11968 del 2013 Rv. 626249 - 01, N. 9369 del 2014 Rv. 630428 - 01, N. 20552 del 2014 Rv. 632948 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

18. APPELLO

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 11653 del 16/06/2020 (Rv. 658137 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **SCALIA LAURA**. Relatore: **SCALIA LAURA**.

C. (RIZZUTO GIROLAMO) contro A. (BISCONTI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/12/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 029 NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Appello - Eccezioni assorbite - Onere di riproposizione - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha affermato che lo scrutinio di sussidiarietà dell'azione, indispensabile ai fini della proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa, essendo devoluto al giudice di appello, non obbliga l'arricchito vittorioso a proporre appello incidentale sul punto, potendo costui limitarsi a contestare l'indicato presupposto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Cod. Civ. art. 2041

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 12887 del 26/06/2020 (Rv. 658020 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Parz. Diff.)

P. (PITTORI SILVIO) contro F. (RIZZO ANTONIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 08/02/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 173 ORDINANZE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Previa verifica dell'instaurazione del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

La disposizione dell'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. - laddove prescrive che "all'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello ..." - deve essere interpretata nel senso che il giudice d'appello è in ogni caso tenuto a procedere alla preliminare verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, solo così potendo darsi effettivo significato all'obbligo di previa audizione delle parti; pertanto, se dall'esame degli atti risultano vizi di invalidità della notifica dell'atto di appello o risulta che sia stata pretermessa la notifica dell'impugnazione a taluno dei litisconsorti necessari o delle altre parti che abbiano interesse a contraddire, il giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c., in difetto dei quali l'ordinanza di inammissibilità, affetta da vizio di nullità processuale insanabile, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

pronuncia del giudice del gravame che, in un'azione revocatoria dell'atto di dotazione del trust, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. senza previamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del "trustee", litisconsorte necessario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 350, Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Civ. art. 2901

Costituzione art. 111 com. 7

Legge Falliment. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 14696 del 2016 Rv. 641445 - 01, N. 20758 del 2017 Rv. 645477 - 01, N. 9648 del 2020 Rv. 657742 - 01, N. 10409 del 2020 Rv. 657870 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638368 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10409 del 01/06/2020** (Rv. 657870 - 01)

Presidente: **NOBILE VITTORIO**. *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. *P.M.* **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

H. (CARBONELLI ANTONIO) contro S. (LUCISANO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/04/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 173 ORDINANZE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. – Condizioni – “Prima di procedere alla trattazione della causa” – Violazione – Conseguenze – Nullità – Rito lavoro – Applicabilità – Fondamento.

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 091 IMPUGNAZIONI - IN GENERE

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità. Tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Cod. Proc. Civ. art. 350, Cod. Proc. Civ. art. 436 bis

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 437, *Massime precedenti Vedi*: N. 20861 del 2018 Rv. 650429 - 01, N. 14696 del 2016 Rv. 641445 - 01, N. 19333 del 2018 Rv. 650283 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 12920 del 26/06/2020 (Rv. 658178 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (BRIOLI DANIELA) contro C. (SERRA UMBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE PARMA, 22/01/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 073 PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Proposizione della querela di falso - Difetto dei requisiti di validità di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. - Pronuncia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.

138 PROVA CIVILE - 149 CONTENUTO

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO In genere.

L'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non può essere dichiarata qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, poiché in tal caso è previsto l'intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. "filtro in appello", secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c., a condizione che risulti provato il rispetto dei requisiti di validità per la proposizione della querela, di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter

Massime precedenti Vedi: N. 10874 del 2018 Rv. 648241 - 01

19. RICORSO PER CASSAZIONE

19.1. MOTIVI

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 11103 del 10/06/2020 (Rv. 658078 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STEFANO OLIVIERI**. Relatore: **STEFANO OLIVIERI**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (STARA SALVATORE) contro A. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 103 INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Interpretazione della domanda - Attività del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in iudicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 2148 del 2004 Rv. 569894 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27428 del 2005 Rv. 585512 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3041 del 2007 Rv. 594291 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 12678 del 25/06/2020 (Rv. 658061 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **MASSIMO FERRO.** *Relatore:* **MASSIMO FERRO.**

B. (SCARCELLA ATTILIO) contro F. (BERTOZZI LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/04/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 131 INTERESSE AL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
Impugnazioni civili - Deduzione di violazione di legge priva di effetto sulla decisione - Carenza di interesse - Inammissibilità del motivo di impugnazione - Fattispecie.

E' inammissibile per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo con cui la parte lamentava l'irritualità della convocazione, all'udienza per la dichiarazione di fallimento, anche del legale rappresentante della società, sebbene fosse già stato nominato dal tribunale un amministratore giudiziario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Legge Falliment. art. 15, Massime precedenti Conformi: N. 20689 del 2016 Rv. 642050 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 13248 del 30/06/2020 (Rv. 658088 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PIERPAOLO GORI.** Relatore: **PIERPAOLO GORI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

J. (COGNINI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 23/08/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 025 OMESSA - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE Motivazione apparente - Condizioni - Fattispecie

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Nella specie la Corte, in un giudizio di protezione internazionale ed umanitaria, ha riscontrato il vizio sia per l'incompatibilità delle argomentazioni poste a base delle diverse forme di protezione richiesta sia per la radicale mancanza della descrizione della vicenda personale del ricorrente così da non poter ancorare le affermazioni astratte ed i paradigmi normativi riprodotti alle domande proposte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 9105 del 2017 Rv. 643793 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 12652 del 25/06/2020 (Rv. 658279 - 01)

Presidente: **ORICCHIO ANTONIO.** Estensore: **COSENTINO ANTONELLO.** Relatore: **COSENTINO ANTONELLO.**

L. (INGRASCI' GIOVANNI) contro G. (CARUSO SALVATORE SANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/12/2014

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 064 OMESSA PRONUNCIA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Configurabilità - Condizioni - Questione implicita o assorbita in altre statuizioni della sentenza - Assenza di specifica argomentazione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione.

Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 132, *Massime precedenti Vedi:* N. 868 del 2010 Rv. 611773 - 01

Sez. L - , **Sentenza** n. 12193 del 22/06/2020 (Rv. 658099 - 01)

Presidente: **DI CERBO VINCENZO**. Estensore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. Relatore: **PAOLO NEGRI DELLA TORRE**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

P. (MARESCA ARTURO) contro R. (DI RISIO CARMINE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/04/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 021 MOTIVAZIONE - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Assorbimento di una domanda - In senso proprio e improprio - Nozione - Assorbimento erroneamente dichiarato - Conseguenza - Omessa pronuncia - Configurabilità - Fattispecie.

L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronuncia. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la declaratoria di illegittimità del licenziamento per tardiva contestazione disciplinare non può assorbire le domande di illegittimità per insussistenza del fatto o carenza di giusta causa cui è connessa una tutela più ampia, né può configurarsi come un rigetto implicito delle stesse, stante l'autonomia logico-giuridica delle questioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2334 del 2020 Rv. 656762 - 01, N. 28995 del 2018 Rv. 651580 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12387 del 24/06/2020 (Rv. 658062 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **ENZO VINCENTI**. Relatore: **ENZO VINCENTI**.

E. (IZZO GIOVANNI) contro E. (SZEMERE RICCARDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Mancato esame delle risultanze della CTU - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

(consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non aveva evidenziato quale "fatto storico" decisivo fosse stato omissso nell'esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della CTU).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Cod. Proc. Civ. art. 191

Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54

Legge 07/08/2012 num. 134

CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 18391 del 2017 Rv. 657999 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 13770 del 2018 Rv. 649151 - 01, N. 13922 del 2016 Rv. 640530 - 01, N. 13399 del 2018 Rv. 649039 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831 - 01

19.2. RICORSO

Sez. 5 - , **Ordinanza** n. 13067 del 30/06/2020 (Rv. 658105 - 01)

Presidente: **LOCATELLI GIUSEPPE**. *Estensore:* **PAOLO DI MARZIO**. *Relatore:* **PAOLO DI MARZIO**. *P.M.* **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

Z. (MASTRANDREA BRUNO BARBATO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 12/03/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Ricorso per cassazione - Notifica al difensore presso cui la parte ha eletto domicilio anche se mancante del titolo abilitativo davanti alle magistrature superiori - Validità - Sussistenza - Rilevanza del suddetto titolo abilitativo soltanto in caso di impugnazione della pronuncia favorevole - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, la notifica effettuata al difensore in grado d'appello presso cui il contribuente abbia eletto domicilio è valida anche quando questi sia privo di abilitazione al patrocinio innanzi le magistrature superiori; detta abilitazione è viceversa essenziale quando la parte soccombente intenda impugnare la pronuncia sfavorevole in cassazione, in quanto funzionale ad investire il difensore designato del potere di proporre tale gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 7014 del 2017 Rv. 643376 - 01, N. 5577 del 2019 Rv. 652721 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 11659 del 16/06/2020 (Rv. 658073 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **ROSARIO CAIAZZO**. Relatore: **ROSARIO CAIAZZO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

C. (CONSIGLIO PASQUALE) contro C. (LA CAVA FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 27/06/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Censura di omesso esame dell'eccezione di prescrizione - Specificazione del motivo di ricorso - Onere del ricorrente - Contenuto.

In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che censura la statuizione del giudice d'appello per aver ritenuto precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione, oggetto di pronuncia di rigetto da parte del tribunale, perché non formulata con apposito motivo di appello incidentale, ha l'onere di specificare nel ricorso le ragioni per cui ritiene errata tale statuizione, il tenore della sua eccezione, il tempo e il luogo della sua deduzione, evidenziandone la tempestività nonché le ragioni del rigetto (ovvero gli elementi da cui desumere il suo omesso esame), non potendosi limitare a rinviare agli atti delle precedenti fasi del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946, Cod. Civ. art. 2948, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 21645 del 2014 Rv. 632802 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza** n. 11675 del 16/06/2020 (Rv. 657952 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **ZENO IMMACOLATA**. (Conf.)

D. (DI ROSA CLEMENTINA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/08/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 027 PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità.

Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 360, Massime precedenti Conformi: N. 30393 del 2017 Rv. 646988 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31024 del 2019 Rv. 656074 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza** n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.**

Relatore: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.**

D. (RICCARDI DAVIDE LORENZO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/12/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 225 DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notificazione alla parte deceduta - Precedente conoscenza del decesso - Nullità dell'atto nel suo valore sostanziale - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Costituzione dell'erede - Efficacia sanante - Limiti.

È nullo, nel suo valore sostanziale, l'atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", invece che nei confronti dell'erede, sia proposto e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cui decesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio dell'erede, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Conformi: N. 7981 del 2007 Rv. 597109 - 01

19.3. CONTRORICORSO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12410 del 24/06/2020 (Rv. 658064 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ANTONIETTA SCRIMA.** Relatore: **ANTONIETTA SCRIMA.**

T. (CECINELLI GUIDO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE Vizi della notifica del ricorso - Sanatoria con effetto "ex tunc" - Termine per la notifica del controricorso - Decorrenza - Esclusione.

Qualora il ricorso per cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 c. p. c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144

Cod. Proc. Civ. art. 370, Massime precedenti Conformi: N. 4977 del 2015 Rv. 634877 - 01

19.4. PROCEDIMENTO CAMERALE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. L - , **Ordinanza** n. 11699 del 17/06/2020 (Rv. 657977 - 01)

Presidente: **TORRICE AMELIA**. Estensore: **ROBERTO BELLE'**. Relatore: **ROBERTO BELLE'**.

M. (PANNARALE FRANCESCO) contro R. (TRABACE NUNZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 28/06/2013

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 094 DI DOCUMENTI NUOVI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Rito camerale - Controricorso - Difetto di rappresentanza - Eccezione sollevata dal ricorrente con la memoria ex art 380 bis.1 c.p.c. - Sanatoria - Deposito documenti ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Notifica dell'elenco alle altre parti - Omissione - Conseguenze.

In tema di rito camerale di legittimità, qualora il controricorso sia affetto da un difetto di rappresentanza o autorizzazione e la relativa eccezione sia sollevata dal ricorrente con la memoria prevista dall'art. 380 bis.1 c.p.c., il deposito dei documenti idonei a sanare il difetto può avvenire sino alla data di svolgimento dell'adunanza camerale, anche al di fuori delle ordinarie attività difensive, purché l'elenco dei documenti a tal fine prodotti sia notificato alle altre parti ex art. 372, comma 2, c.p.c., determinandosi, in mancanza, l'inammissibilità del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182, Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1076 del 2019 Rv. 652610 - 01, N. 10122 del 2007 Rv. 597011 - 01, N. 10813 del 2019 Rv. 653584 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 12983 del 30/06/2020 (Rv. 658229 - 02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

G. (PORPORA RAFFAELE) contro C.

Dichiara improcedibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 15/02/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 156 DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Ordinanza della S.C. - Correzione di errore materiale - Oneri del ricorrente - Deposito di copia autentica del provvedimento - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 033 CORREZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE In genere.

L'istanza di correzione per errore materiale di un'ordinanza della S.C. è improcedibile quando il ricorrente non deposita la copia autentica del provvedimento, poiché l'art. 391 bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 ss. c.p.c., richiede l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 365

Cod. Proc. Civ. art. 369, Massime precedenti Vedi: N. 15238 del 2015 Rv. 636181 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

20. OPPOZIONE DI TERZO

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 11289 del 12/06/2020 (Rv. 658156 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **D'ARRIGO COSIMO**. Relatore: **D'ARRIGO COSIMO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (MASSA GIANFRANCO) contro F. (STASI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/02/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 258 OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. introdotta innanzi al giudice di appello - Rimessione al primo giudice - Presupposti - Limiti - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 266 PROCEDIMENTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO In genere.

Nel giudizio di opposizione di terzo proposto innanzi al giudice di appello, occorre distinguere l'ipotesi nella quale la sentenza impugnata abbia ad oggetto un rapporto sostanziale unico, il quale non può esistere che in un solo modo rispetto a tutti i partecipanti, e quella in cui il terzo, rimasto estraneo alla lite, intenda, invece, fare valere un proprio diritto indipendente, che risulti incompatibile con quelli vantati dalle altre parti. Nel primo caso, infatti, l'opponente ex art. 404 c.p.c. trae la propria legittimazione all'azione dalla circostanza di essere stato un litisconsorte necessario pretermesso e deve, pertanto, essere disposta la remissione della causa al giudice di primo grado; al contrario, nella seconda eventualità, gli accertamenti relativi alla situazione legittimante del terzo ed alla caducazione della sentenza opposta andranno compiuti dal medesimo giudice di appello. (Nella specie, i ricorrenti avevano proposto la loro opposizione di terzo assumendo di essere titolari di un diritto autonomo - l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione - rispetto alla situazione giuridica accertata nella sentenza passata in giudicato - simulazione assoluta di due compravendite - e la S.C. ha giudicato corretta la scelta operata dalla corte d'appello, che ha deciso sull'opposizione nel merito, rigettandola, senza provvedere alla remissione della causa al giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 404, Cod. Proc. Civ. art. 405, Cod. Proc. Civ. art. 406

Massime precedenti Vedi: N. 2134 del 1995 Rv. 490699 - 01, N. 2033 del 1969 Rv. 341286 - 01

21. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 10826 del 05/06/2020 (Rv. 657967 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

V. (APICELLA LUIGI) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 23/01/2017

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 007 CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Provvisoria esecutività del capo contenente la condanna alle spese delle sentenze - Rilevanza della natura della pronuncia principale - Esclusione - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il capo della sentenza contenente la condanna alle spese è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, disattendendo la censura del ricorrente per cassazione secondo il quale l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza e la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio di opposizione all'esecuzione non passata in giudicato non erano esecutive neppure per il capo di condanna alle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282, Cod. Proc. Civ. art. 615, *Massime precedenti Vedi:* N. 1283 del 2010 Rv. 611054 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 10806 del 05/06/2020 (Rv. 658033 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

O. (DA PASSANO FILIPPO) contro M. (GARIBALDI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/11/2014

079 ESECUZIONE FORZATA - 212 SENTENZA

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Titolo esecutivo giudiziale - Interpretazione extratestuale da parte del giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Limiti e presupposti - Fattispecie.

L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione; egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 484

Cod. Proc. Civ. art. 615, Massime precedenti Vedi: N. 5049 del 2020 Rv. 656939 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 11290 del 12/06/2020 (Rv. 658097 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

Z. (MERCOGLIANO FRANCESCO) contro Z. (FUMAROLA FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 21/06/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 209 SANATORIA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA Notificazione del pignoramento - Nullità - Sanatoria - Distinzione dalla notifica del precetto.

Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 480

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 482

Cod. Proc. Civ. art. 492

Cod. Proc. Civ. art. 615, *Massime precedenti Vedi*: N. 24527 del 2008 Rv. 604734 - 01, N. 24291 del 2017 Rv. 645837 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. 10420 del 03/06/2020 (Rv. 657992 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**.

D. (LONGO MAURO) contro P. (DE ROSE DORA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/12/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 203 SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Liquidazione delle spese di esecuzione – Comprensione delle spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione – Impossibilità di recupero - Soggetto tenuto al pagamento - Individuazione.

In materia di pignoramento presso terzi, il creditore che abbia conseguito, nell'ambito della liquidazione delle spese processuali disposta dal giudice dell'esecuzione, l'assegnazione anche delle somme necessarie per la registrazione dell'ordinanza medesima, è carente di interesse ad ottenere per tale importo un ulteriore titolo esecutivo da fare valere contro il suo originario debitore, ove il debito del terzo pignorato risulti capiente, avendo già ricevuto la piena soddisfazione nei confronti del proprio debitore. Qualora, invece, l'importo dovuto per l'imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del "debitor debitoris", questo fa capo per la differenza "ab origine" al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l'espropriazione forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 1004 del 2020 Rv. 657012 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 10820 del 05/06/2020 (Rv. 657965 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

G. (RIGANO FRANCESCO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 06/03/2017

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Fallimento del debitore esecutato successivo all'ordinanza di assegnazione - Perdita di efficacia della detta ordinanza e cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio di opposizione - Esclusione - Pagamenti eseguiti in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione - Irrilevanza.

Nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione "ipso iure" della materia del contendere nel detto giudizio di opposizione, dal cui oggetto, peraltro, esula la valutazione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., in considerazione del momento nel quale vennero posti in essere, degli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553, Cod. Proc. Civ. art. 617, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44, *Massime precedenti Vedi:* N. 17520 del 2011 Rv. 619217 - 01, N. 5489 del 2019 Rv. 652835 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 11116 del 10/06/2020 (Rv. 658146 - 03)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **DE STEFANO FRANCO.** *Relatore:* **DE STEFANO FRANCO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

C. (PROSPERINI ALBERTO) contro N. (RUSSO AUGUSTO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/02/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Vendita - Sospensione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Condizioni - Limiti - Andamento o crisi del mercato immobiliare - Irrilevanza.

Non integra un prezzo ingiusto di aggiudicazione, idoneo a fondare la sospensione prevista dall'art. 586 c.p.c., quello che sia anche sensibilmente inferiore al valore posto originariamente a base della vendita, ove questa abbia avuto luogo in corretta applicazione delle norme di rito, né si deducano gli specifici elementi perturbatori della correttezza della relativa procedura elaborati dalla giurisprudenza, tra cui non si possono annoverare l'andamento o le crisi, sia pure di particolare gravità, del mercato immobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586, *Massime precedenti Vedi:* N. 18451 del 2015 Rv. 636807 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 11116 del 10/06/2020 (Rv. 658146 - 04)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **DE STEFANO FRANCO.** *Relatore:* **DE STEFANO FRANCO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

C. (PROSPERINI ALBERTO) contro N. (RUSSO AUGUSTO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/02/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 059 EFFETTI

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI Chiusura anticipata per infruttuosità della procedura esecutiva - Presupposti - Motivazione - Necessità - Limiti.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclusivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione. La relativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l'ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si verificano o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 164 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7754 del 2018 Rv. 648350 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 11285 del 12/06/2020 (Rv. 658081 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (ROSSETTI MARTA) contro B. (ZAMBELLI FRANCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 20/02/2015

079 ESECUZIONE FORZATA - 038 CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
Decreto di trasferimento - Titolo esecutivo - Caratteristiche - Esecuzione forzata per il rilascio - Opposizione del terzo - Presupposti - Fondamento.

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere.

079 ESECUZIONE FORZATA - 158 DI TERZO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE In genere.

Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene; pertanto, colui che intenda proporre opposizione non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2930

Cod. Proc. Civ. art. 586, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 100, Massime precedenti Vedi: N. 12523 del 2016 Rv. 640274 - 01, N. 14640 del 2014 Rv. 631580 - 01, N. 1259 del 2018 Rv. 647357 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 12127 del 22/06/2020 (Rv. 658174 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE**. Estensore: **CIGNA MARIO**. Relatore: **CIGNA MARIO**.
P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

G. (RICCIARDI VALERIO) contro G. (SANGIOVANNI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 13/11/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 001 IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo - Irrevocabilità - Conseguenze - Esperibilità di azioni di ripetizione di indebito dopo la chiusura del procedimento esecutivo - Esclusione - Portata - Rapporto fra debitore e creditore - Effetti sul rapporto fra creditore e difensore antistatario - Esclusione - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicito col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo; ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata e sul presupposto dell'illegittimità per motivi sostanziali dell'esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso, ma l'irretrattabilità del progetto di distribuzione della somma ricavata attiene al rapporto tra l'esecutato e il creditore e non già al diverso rapporto tra il creditore ed il suo difensore antistatario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la domanda del creditore volta alla restituzione dei compensi del suo difensore, percepiti, con distrazione a suo favore, in un processo esecutivo conclusosi con l'approvazione del piano di riparto in cui le spettanze professionali erano state quantificate e liquidate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 510

Cod. Proc. Civ. art. 512

Cod. Civ. art. 2033, *Massime precedenti Vedi*: N. 20994 del 2018 Rv. 650324 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 10808 del 05/06/2020 (Rv. 658034 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore:
COSIMO D'ARRIGO. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

S. (SALETTI ACHILLE) contro M. (ROMANO ANNANTONIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/11/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 065 AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - PUBBLICITA' AVVISI - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI Espropriazione immobiliare di un bene ipotecato per debito altrui - Atto di pignoramento - Notificazione al solo terzo proprietario - Sufficienza - Titolo esecutivo e precetto - Notificazione al terzo ed al debitore - Necessità - Parte necessaria del procedimento - Limiti e conseguenze.

079 ESECUZIONE FORZATA - 175 ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE In genere.

079 ESECUZIONE FORZATA - 204 TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO)

ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) In genere.

In tema di espropriazione immobiliare di un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il debitore garantito non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 c.p.c., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in materia di credito fondiario di cui all'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993); tuttavia, ai sensi dell'art. 604, comma 2, c.p.c., nel corso del processo esecutivo, il debitore deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere ascoltato anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 603

Cod. Proc. Civ. art. 604

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Civ. art. 2910

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 com. 1, *Massime precedenti Vedi:* N. 1620 del 2016 Rv. 638490 - 01, N. 20580 del 2007 Rv. 599393 - 01, N. 18513 del 2006 Rv. 593607 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 10808 del 05/06/2020 (Rv. 658034 - 02)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:*

COSIMO D'ARRIGO. *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)*

S. (SALETTI ACHILLE) contro M. (ROMANO ANNANTONIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/11/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 167 EFFETTI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - IN GENERE Pignoramento - Notifica - Effetto interruttivo e sospensivo verso il debitore - Sussistenza - Presupposti - Limiti.

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 007 ATTI INTERRUPTIVI - IN GENERE

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUPTIVI - IN GENERE In genere.

La notifica dell'atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2, c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell'ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 1

Cod. Civ. art. 2945 com. 2

Cod. Civ. art. 2945 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 618 bis

Cod. Proc. Civ. art. 602

Massime precedenti Vedi: N. 3741 del 2017 Rv. 643091 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 12920 del 26/06/2020 (Rv. 658178 - 02)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** *Estensore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *Relatore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *P.M. MATERA MARCELLO.* (Conf.)

C. (BRIOLI DANIELA) contro C. (SERRA UMBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE PARMA, 22/01/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 043 RILASCIO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE Esecuzione per rilascio, in forza di titolo esecutivo costituito da decreto di trasferimento emesso nella espropriazione immobiliare - Opposizione all'esecuzione per dedurre vizi dell'espropriazione forzata - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere.

È inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta avverso la procedura di rilascio, finalizzata a recuperare un'opposizione agli atti esecutivi che avrebbe dovuto essere autonomamente proposta contro il decreto di trasferimento adottato in seno alla procedura di espropriazione immobiliare, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla conoscenza dell'atto comunque avutane. (La S.C. ha espresso il principio nell'ambito di un giudizio in cui il debitore esecutato, in sede di procedura di esecuzione per rilascio, aveva contestato il presupposto decreto di trasferimento del bene, affermandone la nullità per mancato rispetto del principio del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, *Massime precedenti Vedi:* N. 6487 del 2010 Rv. 611728 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 10661 del 05/06/2020 (Rv. 657821 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**

C. (DI SALVATORE ABRAMO) contro D. (CARDAMONE ANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione esecutiva - Domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - Carattere accessorio rispetto alla domanda principale - Sussistenza - Conseguenze - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini ai fini dell'impugnazione del relativo capo di sentenza - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 038 RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione. Ne consegue che, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado abbia ad oggetto unicamente la domanda dell'opponente di accertamento della responsabilità dell'opposta a tale titolo, l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, per l'opposizione esecutiva, è applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1942 num. 12

Cod. Proc. Civ. art. 96, *Massime precedenti Vedi:* N. 17202 del 2004 Rv. 576319 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 11291 del 12/06/2020** (Rv. 658098 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO**. *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO**. *P.M. CARDINO ALBERTO*. (Diff.)

F. (FIMMANO' FRANCESCO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE NOLA, 24/05/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 153 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Giudice dell'esecuzione - Fase sommaria - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza nel termine perentorio assegnato - Obbligo della cancelleria - Esclusione - Omessa notificazione - Conseguenze - Rimessione in termini - Esclusione - Distinzione dalla mancata comparizione delle parti - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.

079 ESECUZIONE FORZATA - 157 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181, Cod. Proc. Civ. art. 309, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 153, *Massime precedenti Vedi*: N. 20018 del 2016 Rv. 642609 - 01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 10806 del 05/06/2020 (Rv. 658033 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **COSIMO D'ARRIGO**. Relatore: **COSIMO D'ARRIGO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

O. (DA PASSANO FILIPPO) contro M. (GARIBALDI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 18/11/2014

079 ESECUZIONE FORZATA - 157 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 616 c.p.c. di rimessione ad altro giudice - Termine fissato dal giudice in misura superiore a quella prevista dall'art. 307, comma 3, c.p.c. - Conseguenze - Fondamento.

In tema di opposizione all'esecuzione, ove il giudice, all'esito della fase sommaria, erroneamente assegni alle parti, con l'ordinanza ex art. 616 c.p.c., un termine maggiore rispetto a quello di tre mesi previsto dall'art. 307, comma 3, c.p.c. per introdurre il giudizio di merito o riassumerlo davanti all'ufficio giudiziario competente, non incorre in decadenza la parte che instauri tale giudizio oltre lo spirare dei tre mesi, ma entro il termine in concreto assegnatogli, poiché la legge rimette al giudice di determinare un termine di decadenza entro un limite minimo e massimo, ma non fissa essa stessa un termine perentorio, sostitutivo di quello giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 616, *Massime precedenti Vedi*: N. 11204 del 2019 Rv. 653709 - 02, N. 25142 del 2006 Rv. 593821 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 10813 del 05/06/2020 (Rv. 657920 - 01)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **PAOLO PORRECA**. Relatore: **PAOLO PORRECA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

E. (DI CAMPLI DONATO) contro L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CHIETI

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Terzo pignorato - Parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Condizioni - Fattispecie.

Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo INPS, nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenni, sussistendo un interesse del medesimo

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

terzo all'accertamento della misura dell'assegnazione e, quindi, della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 617, *Massime precedenti Conformi:* N. 13191 del 2015 Rv. 635974 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza** n. 11268 del 12/06/2020 (Rv. 658143 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *Relatore:* **D'ARRIGO COSIMO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

S. (DI MATTIA GIANFRANCO) contro N.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 11/03/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario - Soggetti - Contenuto minimo a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti di tutti i creditori procedenti o intervenuti al momento della proposizione dell'opposizione, fra i quali sussiste litisconsorzio processuale necessario, sicché il ricorso medesimo deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell'integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l'integrazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3

Cod. Proc. Civ. art. 617, *Massime precedenti Vedi:* N. 18110 del 2011 Rv. 619403 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza** n. 11111 del 10/06/2020 (Rv. 658080 - 01)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

T. (MACCHI ALESSANDRO) contro V. (VISMARA LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 238 SOSPENSIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Opposizione di terzo - Difesa dell'opposto concernente la simulazione dell'atto di acquisto del diritto - Sospensione durante il periodo feriale - Sussistenza - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 c.p.c., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla l. n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 325

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 21568 del 2017 Rv. 645765 - 01

22. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 11796 del 18/06/2020 (Rv. 658450 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **LUIGI ABETE**. Relatore: **LUIGI ABETE**.

contro

Regola competenza

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 026 COMPETENZA

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Inderogabilità della competenza - Proposizione di domanda di garanzia impropria nei confronti della P.A. - Conseguenze - Separazione dei giudizi - Rimessione della domanda connessa al giudice competente.

L'art. 645 c.p.c., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda di garanzia impropria nei confronti di un'amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, il giudice dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo l'altra al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25

Cod. Proc. Civ. art. 645

Massime precedenti Conformi: N. 15052 del 2011 Rv. 618576 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

23. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza** n. 10846 del 08/06/2020 (Rv. 657890 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ANTONIO SCARPA**. Relatore: **ANTONIO SCARPA**.

C. (STRONATI CLAUDIO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/09/2018

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - 092 AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI)
- AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Mediazione obbligatoria ex art. 71 quater disp. att. c.c. - Partecipazione dell'amministratore - Previa delibera assembleare di autorizzazione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 001 IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE In genere.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto (come nella specie) della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130

Cod. Civ. art. 1136

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 71 quater

Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 8, *Massime precedenti Vedi*: N. 821 del 2014 Rv. 629340 - 01



UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile
della Corte Suprema di Cassazione

*rassegna tematica in tema di Protezione
Internazionale*



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13257 del 30/06/2020** (Rv. **658131 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**.

A. (GIUDICE EMANUELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002558/2020 65662301

Massime precedenti Conformi: N. 2558 del 2020 Rv. 656623 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13257 del 30/06/2020** (Rv. **658131 - 02**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **TRIA LUCIA**. Relatore: **TRIA LUCIA**.

A. (GIUDICE EMANUELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Richiedente affetto da epatite di tipo B - Non necessità di cure attuali - Irrilevanza - Approfondimento istruttorio officioso sulle condizioni del sistema sanitario del Paese di provenienza in relazione al quadro clinico - Necessità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, nei casi in cui "ratione temporis" sia applicabile l'art. 5, comma 6, del d.lgs.n. 286 del 1998, ai fini del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nel caso in cui il richiedente sia affetto da epatite di tipo B, il giudice non può limitarsi a valutare che la malattia sia in uno stato di latenza e che non siano attualmente necessarie cure farmacologiche, ma deve verificare, in base ai documenti acquisiti ed eventualmente anche con approfondimenti istruttori officiosi, se il servizio sanitario del Paese di provenienza (nella specie il Ghana) sia in grado di fornire al richiedente cure adeguate, tenuto conto del fatto che, anche ove lo stesso non fosse sottoposto a terapia, resterebbe comunque affetto da una malattia che può evolversi con l'insorgenza di complicanze severe come la fibrosi, la cirrosi, l'insufficienza epatica, l'epatocarcinoma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 18541 del 2019 Rv. 654661 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 13253 del 30/06/2020** (Rv. **658089 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ANDREA FIDANZIA**. Relatore: **ANDREA FIDANZIA**.

G. (CERIO ENNIO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 02/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Informazioni sul paese di origine - Fonti - Tassatività delle indicazioni di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 25 del 2008 - Esclusione - Utilizzazione di concorrenti canali di informazione - Possibilità - Fattispecie.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di protezione internazionale, l'indicazione delle fonti di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 25 del 2008 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, quali ad esempio, i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell'aiuto e della cooperazione internazionale, come Amnesty International e Medici senza frontiere. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la sussistenza, in Gambia, della situazione di violenza indiscriminata ex art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, sulla base delle informazioni tratte da un recente rapporto di Amnesty international).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11312 del 2019 Rv. 653608 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 03, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06

Sez. 1 - , Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020 (Rv. 658130 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

G. (CERIO ENNIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 09/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Situazione del Paese di origine - Riferimento alle fonti informative privilegiate - Modalità - Fattispecie.

Il riferimento operato dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 alle "fonti informative privilegiate" deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva genericamente escluso l'esistenza in Senegal di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in corso, senza indicare in alcun modo la fonte internazionale che aveva consentito di giungere a tale conclusione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13449 del 2019 Rv. 653887 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12083 del 22/06/2020 (Rv. 658209 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

O. (COSTA ELISABETTA) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 13/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 001043/2020 65687201

Massime precedenti Conformi: N. 1043 del 2020 Rv. 656872 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11936 del 19/06/2020** (Rv. 658019 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

A. (NANULA VALENTINA) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 18/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Danni gravi ex art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Effettività - Personalizzazione del rischio - Necessità.

In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine di ritenere integrate le due fattispecie normative di cui all'art. 14, lettera a) (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte) e lettera b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), del d.lgs. n. 251 del 2007, è necessario, diversamente da quanto disposto alla lettera c) del medesimo art. 14, che i rischi ai quali sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro in patria siano "effettivi" (come richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. g), dello stesso decreto) e, cioè, "individuali" o almeno "individualizzati" e non già configurabili in via meramente ipotetica o di supposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. G, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Direttive del Consiglio CEE del 2011 num. 95 art. 15, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 16275 del 2018 Rv. 649788 - 01, N. 6503 del 2014 Rv. 630179 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11935 del 19/06/2020** (Rv. 658018 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MARCO ROSSETTI**. Relatore: **MARCO ROSSETTI**.

B. (LEUZZI STEFANO MICHELE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 26/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione sussidiaria - Decisione - Assorbimento della domanda di protezione umanitaria - Esclusione - Ragioni.

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE In genere.

In materia di protezione internazionale, la decisione sulla domanda di protezione sussidiaria (ex d.lgs. n. 251 del 2007) non assorbe quella sulla domanda di protezione umanitaria (ex d.lgs. n. 286 del 1998) né in senso proprio, in quanto non fa venir meno l'interesse del richiedente asilo, né in senso improprio, perché il rigetto della prima non esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulla seconda e non comporta, di per sé, un implicito rigetto della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 32 CORTE COST., Costituzione art. 10

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 28995 del 2018 Rv. 651580 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05 Rv. 657916 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020 (Rv. 658017 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ENZO VINCENTI. Relatore: ENZO VINCENTI.

K. (STACCIOLI CARLO) contro M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRESCIA, 16/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione - Criteri procedurali di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e criteri generali - Giudizio di inattendibilità - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

In materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una proceduralizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 21142 del 2019 Rv. 654674 - 01, N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04 Rv. 657916 - 03 Rv. 657916 - 02, N. 20580 del 2019 Rv. 654946 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 11924 del 19/06/2020 (Rv. 658163 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

D. (PIZZI MAURIZIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 21/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 033858/2019 65656601

Massime precedenti Conformi: N. 33858 del 2019 Rv. 656566 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 11912 del 19/06/2020** (Rv. 658295 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Relatore: **TRAVAGLINO GIACOMO**.

S. (BIANCO SPERONI LIDIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 03/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Presupposti - Situazione di eccezionale vulnerabilità - Necessaria valutazione comparativa tra integrazione effettiva raggiunta in Italia e situazione con riferimento al Paese d'origine - Modalità - Onere di allegazione di fatti diversi da quelli dedotti per la richiesta di protezione internazionale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, la comparazione tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuata secondo il principio di "comparazione attenuata", senza alcuna tipizzazione delle categorie soggettive meritevoli di tutela posto che il giudizio ha ad oggetto la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali e senza che assuma rilievo la mancata allegazione di fatti diversi da quelli dedotti per la richiesta di rifugio politico e per quella di protezione sussidiaria. (Fattispecie relativa a cittadino straniero originario del Pakistan, per il quale era stata ritenuta credibile la situazione di oggettiva vulnerabilità e "meritevole" l'assunzione lavorativa ottenuta in Italia ma non sufficiente ai fini del giudizio comparativo, essendo mancata l'allegazione di fatti diversi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4455 del 2018 Rv. 647298 - 01, N. 1104 del 2020 Rv. 656791 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 05

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 11873 del 18/06/2020** (Rv. 658453 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **ANNAMARIA CASADONTE**.

Relatore: **ANNAMARIA CASADONTE**.

S. (INTERLENGHI RENZO) contro M.

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031127/2019 65629201

Massime precedenti Conformi: N. 31127 del 2019 Rv. 656292 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11743 del 17/06/2020** (Rv. 657954 - 01)

Presidente: **DIDONE ANTONIO**. Estensore: **GUIDO MERCOLINO**. Relatore: **GUIDO MERCOLINO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

M. (SANTILLI STEFANIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 20/02/2019

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Situazione di vulnerabilità - Minore età del richiedente - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell'accertare il livello d'integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell'abbandono del paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il migrante minorenni, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di "vulnerabilità estrema", prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all'assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell'art. 3 Cedu. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nell'escludere i presupposti per la protezione umanitaria, si era limitata a ritenere insufficiente l'inserimento sociale e lavorativo in Italia del richiedente, omettendo di verificare l'eventuale sua condizione di minore straniero non accompagnato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13079 del 2019 Rv. 654164 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 02

Sez. 1 - , **Sentenza n. 11756 del 17/06/2020** (Rv. **657955 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. *Estensore:* **MARIA ACIERNO**. *Relatore:* **MARIA ACIERNO**. *P.M. CERONI FRANCESCA*. (Conf.)

A. (RUSSO FRANCESCO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 22/03/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rigetto della domanda - Ricorso per cassazione - Istanza di sospensione del provvedimento impugnato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato, poiché l'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall'art. 373, comma 1, c.p.c.; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell'istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 373 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18737 del 2017 Rv. 645680 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11172 del 10/06/2020** (Rv. **657909 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **LUNELLA CARADONNA**. Relatore: **LUNELLA CARADONNA**.

S. (CENTORE PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Omosessualità punita come reato - Minaccia di danno grave alla persona - Accertamento del giudice ai sensi del d.lgs. n. 251 del 2007.

In tema di protezione internazionale, qualora l'ordinamento giuridico del paese di provenienza del richiedente punisca l'omosessualità come reato, ciò costituisce di per sé una grave ingerenza nella vita privata che impone l'accertamento, conseguente, della possibilità ed effettività di una protezione adeguata statutale fornita alla persona omosessuale, ex art. 5, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che la verifica, da svolgersi in relazione alla concreta situazione del richiedente ed alla sua particolare condizione personale, dell'esposizione, a causa del suo orientamento sessuale, ex art. 8, lett. d), d.lgs. n. 251 del 2007, ad una minaccia grave ed individuale alla propria vita o alla persona o, in via gradata, ad una condizione di particolare vulnerabilità dovuta alla grave violazione dei diritti umani derivante dalla predetta condizione personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 02, N. 11176 del 2019 Rv. 653880 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11175 del 10/06/2020** (Rv. **658032 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **STEFANO OLIVA**. Relatore: **STEFANO OLIVA**.

O. (CASINI ROPA IACOPO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale sussidiaria - Informazioni del richiedente deficitarie o mancanti - Rischio per la vita o l'incolumità derivante da regole sub statuali imposte con violenza o sopraffazione - Approfondimento istruttorio dell'autorità decidente - Necessità.

In tema di protezione internazionale sussidiaria, l'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso quando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 7333 del 2015 Rv. 634949 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10908 del 08/06/2020** (Rv. 658050 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **STEFANO OLIVA.** Relatore: **STEFANO OLIVA.**

A. (VALERI DANIELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Giudizio di credibilità del racconto del richiedente- Prognosi negativa- Elementi isolati o secondari- Insufficienza-Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la prognosi negativa circa la credibilità del richiedente non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti quando, invece, viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la protezione valutando negativamente l'impreciso riferimento ai luoghi ed all'organizzazione della setta degli Ogboni, senza dare rilievo alla compatibilità tra le ferite esistenti sul corpo del richiedente con le lesioni da arma da taglio procurategli dai suoi aggressori a causa del suo credo religioso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 7546 del 2020 Rv. 657584 - 01, N. 15794 del 2019 Rv. 654624 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10835 del 05/06/2020** (Rv. 657918 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **MARCO ROSSETTI.** Relatore: **MARCO ROSSETTI.**

A. (MIRAGLIA RAFFAELE) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 23/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031676/2018 65189501

Massime precedenti Conformi: N. 31676 del 2018 Rv. 651895 - 01